

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76, 87, 117 e 119 della Costituzione*;

Vista la *legge 5 maggio 2009, n. 42*, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'*articolo 119 della Costituzione*, e in particolare l'*articolo 2*, comma 1 e comma 2, lettera h);

Vista la *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, recante la legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'*articolo 1*, comma 4, e l'*articolo 2*, comma 6;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, nella riunione del 3 marzo 2011;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'*articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42* e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 38 *Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria* ⁽⁸⁸⁾

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

(88) Articolo modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

L. 7-8-1990 n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

L. 7 agosto 1990, n. 241 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

(commento di giurisprudenza)

Art. 12 *Provvedimenti attributivi di vantaggi economici* ^{(44) (46) (47) (48) (49)}

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. ⁽⁴⁵⁾

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

(44) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. n), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(45) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 2, D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33*

(46) Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate dal Ministro delle comunicazioni con *D.M. 8 gennaio 1998, n. 54.*

(47) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., vedi il *decreto 19 novembre 2008*, il *decreto 10 novembre 2009* e il *D.M. 1° marzo 2016*.

(48) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, per la realizzazione dei programmi di comunicazione delle organizzazioni professionali di rappresentanza, finalizzati a garantire il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità, vedi il *decreto 18 dicembre 2008*.

(49) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici, vedi il *D.P.C.M. 4 febbraio 2010*.

L. 5-5-2009 n. 42

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103.

L. 5 maggio 2009, n. 42 ⁽¹⁾.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I

CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1. (Ambito di intervento)

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli *articoli 15, 22 e 27*.

Art. 2. (Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. ⁽³⁾ ⁽⁹⁾

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli *articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29*, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla *legge 27 luglio 2000, n. 212*;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite ⁽¹⁰⁾;

f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione ⁽⁸⁾;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti

dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli *articoli 9 e 13*, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'*articolo 17*, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;

(4)

i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;

l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1) ⁽¹¹⁾;

r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, e successive modificazioni;

s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all' *articolo 7*, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all' *articolo 5*; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all' *articolo 18* della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell' *articolo 17*, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall' *articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria; ⁽¹²⁾

aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all' *articolo 5*, comma 1, lettera b);

ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;

hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' *articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all' *articolo 3* e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro novanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all' *articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. ⁽⁵⁾

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza

unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'*articolo 20*. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali. ⁽²⁾

7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4 ⁽⁷⁾ . ⁽⁶⁾

(2) Comma modificato dall'*art. 19-bis, comma 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 6, lett. c), L. 31 dicembre 2009, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009*.

(3) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 6, lett. a), L. 31 dicembre 2009, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L. 8 giugno 2011, n. 85*, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011*.

(4) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 6, lett. b), L. 31 dicembre 2009, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009*.

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L. 8 giugno 2011, n. 85*, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011*; vedi, anche, l'*art. 1, comma 2 della stessa L. 85/2011*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), L. 8 giugno 2011, n. 85*, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011*.

(7) Vedi, anche, il *D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85*.

(8) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216*.

(9) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il *D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23* e il *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*.

(10) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

(11) Vedi, anche, *l'art. 38, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

(12) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149*.

Art. 3. *(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)*

1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione:

- a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all' *articolo 2*;
- b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui

agli *articoli 20 e 21*. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all' *articolo 4* o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all' *articolo 5*;

c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all' *articolo 2*.

6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centocinquanta giorni. ⁽¹³⁾

7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli *articoli 20 e 21*.

(13) Comma modificato dall'*art. 2, comma 6, lett. d), L. 31 dicembre 2009, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), L. 8 giugno 2011, n. 85*, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011*; vedi, anche, l'*art. 1, comma 2 della stessa L. 85/2011*.

Art. 4. (*Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale*)
⁽¹⁶⁾

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all' *articolo 2*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti, composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli *articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11*. ⁽¹⁴⁾

2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.

3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all' *articolo 5* a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi ⁽¹⁵⁾.

(14) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 6, lett. e), L. 31 dicembre 2009, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009*.

(15) La Commissione prevista dal presente articolo è stata istituita con *D.P.C.M. 3 luglio 2009*.

(16) Per la soppressione della Commissione tecnica, di cui al presente articolo, e il trasferimento delle relative funzioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, vedi l' *art. 1, comma 34, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

Art. 5. (Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica) ⁽¹⁷⁾

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2* prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all' *articolo 18*; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all' *articolo 16*;

d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all' *articolo 10, comma 1, lettera d)*; assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;

g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all' *articolo 4* quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;

h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.

(17) Vedi, anche, gli *articoli da 33 a 37, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.*

Art. 6. (*Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria*)

1. All' *articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili».

Capo II

RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI

Art. 7. (*Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali*) ⁽¹⁸⁾

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2* disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;

b) per tributi delle regioni si intendono:

1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;

2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;

3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;

c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei

limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;

d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:

1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;

2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;

3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;

4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;

e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.

(18) Vedi, anche, il *D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149*.

Art. 8. *(Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)*

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all' *articolo 2* sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:

1) spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all' *articolo 16*;

b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;

d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all' *articolo 7*, comma 1, lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della

compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all' *articolo 7*, comma 1, lettera b), e con quote del fondo perequativo di cui all' *articolo 9*;

f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni ⁽¹⁹⁾;

g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all' *articolo 9*;

h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all' *articolo 3*, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;

i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e secondo le modalità di cui all' *articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, e successive modificazioni.

2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).

3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.

(19) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 ed al D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

Art. 9. (Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2*, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all' *articolo 8*, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all' *articolo 8*, comma 1, lettera h), per le spese di cui all' *articolo 8*, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;

c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:

1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all' *articolo 8*, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell' *articolo 8* e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo;

d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;

e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell' *articolo 8*, comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato;

f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui è assicurata l'integrale copertura;

g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all' *articolo 8*, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:

1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all' *articolo 8*, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;

2) le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all' *articolo 8*, comma 1, lettera h), è inferiore

al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all' *articolo 2*, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;

h) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

Art. 10. *(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni)*

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2*, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato ⁽²⁰⁾;

b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:

1) per le spese di cui all' *articolo 8*, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all' *articolo 7*, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);

2) per le spese di cui all' *articolo 8*, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all' *articolo 8*, comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 27*, comma 4 ⁽²¹⁾;

c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all' *articolo 8*, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 ed al D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19,

promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'*art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074* ed al D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

Capo III

FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 11. *(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane)*

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2*, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in:

1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;

2) spese relative alle altre funzioni;

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all' *articolo 16*;

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo ⁽²²⁾ ⁽²⁴⁾ ;

c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all' *articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell' *articolo 13* e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;

f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione ⁽²³⁾;

g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all' *articolo 2*, dei territori montani e delle isole minori.

(22) La *Corte costituzionale*, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'*art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074* ed al D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

(23) La *Corte costituzionale*, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'*art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074* ed al D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

(24) Vedi, anche, il *D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216*.

Art. 12. (*Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali*)

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2*, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all' *articolo 11*, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell' *articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 126* ⁽²⁵⁾;

c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all' *articolo 11*, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale ⁽²⁶⁾;

d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a

particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;

f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;

g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;

i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;

l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuose, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.

(25) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 ed al D.P.R. 1º dicembre 1961, n. 1825.

(26) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 ed al D.P.R. 1º dicembre 1961, n. 1825.

Art. 13. *(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell' *articolo 12*, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16, tenendo conto dei principi previsti dall' *articolo 2*, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all' *articolo 11*, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti ⁽²⁷⁾ ;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata ⁽²⁸⁾ ;

e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;

f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all' *articolo 2*, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;

g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e alle città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;

h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all' *articolo 2* della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all' *articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

(27) Vedi, anche, il *D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216*.

(28) Vedi, anche, il *D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216*.

Art. 14. (*Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*)

1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.

Capo IV

FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 15. (*Finanziamento delle città metropolitane*) ⁽²⁹⁾

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all' *articolo 2* e in coerenza con i principi di cui agli *articoli 11, 12 e 13*, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall' *articolo 12, comma 1, lettera d*).

(29) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 24, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

Capo V

INTERVENTI SPECIALI

Art. 16. (*Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione*) ⁽³¹⁾

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2*, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;

b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;

d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.

1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. ⁽³⁰⁾

(30) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. e), L. 8 giugno 2011, n. 85*, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011*.

(31) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88*.

Capo VI

COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

Art. 17. *(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)*

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2*, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni ⁽³²⁾;

d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;

e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all' *articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.

(32) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il comma 155 dell'art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220.

Art. 18. (Patto di convergenza)

1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello. ⁽³³⁾

(33) Comma così modificato dall'art. 51, comma 3, lett. a) e b), L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009.

Capo VII**PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI****Art. 19. (Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)**

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;
- b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
- c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;

d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale (34) (35).

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85*.

(35) La *Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201* (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'*art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074* ed al *D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825*.

Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20. (*Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni*)

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2* recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all' *articolo 9* si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso *articolo 9*;

b) l'utilizzo dei criteri definiti dall' *articolo 9* avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;

c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;

d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all' *articolo 18*;

e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);

f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all' *articolo 8*, comma 1, lettera g);

g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all' *articolo 8*, comma 1, lettera g);

h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all' *articolo 10*, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo *articolo 10* e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.

2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.

Art. 21. *(Norme transitorie per gli enti locali)*

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all' *articolo 2* recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;

b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all' *articolo 11*, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata;

c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;

d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell' *articolo 11*, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all' *articolo 16*, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell' *articolo 12*, tenendo conto dei principi previsti dall' *articolo 2*, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'*articolo 2*;

f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera e).

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli *articoli 11 e 13*, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'*articolo 2* sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194*.

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

c) funzioni nel campo dei trasporti;

d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro ⁽³⁶⁾.

5. I decreti legislativi di cui all'*articolo 2* disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata ⁽³⁷⁾.

(36) Vedi, anche, i commi da 26 a 31 dell'*art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(37) Vedi, anche, il *D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216*.

Art. 22. (Perequazione infrastrutturale)

1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) estensione delle superfici territoriali;
- b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
- c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
- d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
- e) particolari requisiti delle zone di montagna;
- f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
- g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

2. Nella fase transitoria di cui agli *articoli 20 e 21*, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell' *articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443* ⁽³⁸⁾.

(38) Vedi, anche, il *D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216* e il *D.M. 26 novembre 2010*.

Art. 23. (Norme transitorie per le città metropolitane) ⁽⁴⁰⁾

[1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.

2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:

- a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
- b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;
- c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.

3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene:

- a) la perimetrazione della città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;
- b) l'articolazione del territorio della città metropolitana al suo interno in comuni;
- c) una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6, lettera b).

4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto.

5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' *articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui al comma 4, osservando le disposizioni della *legge 25 maggio 1970, n. 352*, in quanto compatibili.

6. Al fine dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: ⁽³⁹⁾

- a) istituzione della città metropolitana in conformità con la proposta approvata nel referendum di cui al comma 4;
- b) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia;
- c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città

metropolitana in ragione di tale incarico;

d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;

f) previsione che, per le finalità di cui alla lettera e), siano altresì considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

- 1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- 2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- 3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1.

9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della continuità territoriale.]

(39) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. f), L. 8 giugno 2011, n. 85*, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011*.

(40) Articolo abrogato dall'*art. 18, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

Art. 24. (*Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione*) ⁽⁴⁵⁾

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:

a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

d) edilizia pubblica e privata;

e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. ⁽⁴⁶⁾

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell' *articolo 6*, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ⁽⁴⁷⁾

5. Con uno o più decreti legislativi, adottati ai sensi dell' *articolo 2*, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3 ⁽⁴⁴⁾, ⁽⁴¹⁾

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e

la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall' *articolo 19*, comma 1, lettera d).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

[9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale. ⁽⁴²⁾]

[10. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l' *articolo 23* ad eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma 6, lettera d). La città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo ⁽⁴³⁾ ⁽⁴²⁾.]

(41) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 21, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

(42) Comma abrogato dall' *art. 18, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(43) Vedi, anche, i commi da 14 a 17 dell'*art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(44) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156* e il *D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61*.

(45) Vedi, anche, il comma 112 dell'*art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220*.

(46) Vedi, anche, il *D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61*.

(47) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi lo *Statuto 7 marzo 2013*.

Art. 25. (*Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle partecipazioni*)

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2*, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;

b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.

Art. 26. (Contrasto dell'evasione fiscale) ⁽⁴⁸⁾

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2*, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;

b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

(48) Vedi, anche, il *D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149*.

Capo IX

OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETA' PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) ⁽⁵²⁾

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di

attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' *articolo 2*, comma 2, lettera m). ⁽⁴⁹⁾

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' *articolo 8*, comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell' *articolo 2*, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all' *articolo 16*, comma 1, lettera d).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all' *articolo 2* definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all' *articolo 4* svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo. ⁽⁵⁰⁾
(51)

(49) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. g), L. 8 giugno 2011, n. 85*, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011* e, successivamente, dall'*art. 28, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(50) La *Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201* (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42*, promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento all'*art. 43* dello statuto della Regione Siciliana.

(51) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 6 agosto 2009*.

(52) Vedi, anche, gli *artt. 13, comma 17, 14, comma 13-bis, e 28, comma 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

Capo X

SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI

Art. 28. (*Salvaguardia finanziaria*)

1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2* individuano meccanismi idonei ad assicurare che:

a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;

b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria.

3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli *articoli 4 e 5* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.

4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all' *articolo 2* e all' *articolo 23* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29. (Abrogazioni)

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2* individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Cost. 27-12-1947

Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

Cost. 27 dicembre 1947 ⁽¹⁾.

Costituzione della Repubblica italiana .

(1) La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ⁽²⁾ e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso ⁽³⁾, di razza, di lingua ⁽⁴⁾, di religione ⁽⁵⁾, di opinioni politiche ⁽⁶⁾, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

(2) Vedi XIV disp. trans. fin.

(3) Vedi artt. 29, comma secondo; 37, comma primo; 48, comma primo; 51, comma primo.

(4) Vedi art. 6 e X disp. trans. fin.

(5) Vedi artt. 8, 19 e 20.

(6) Vedi art. 22.

4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

TITOLO III

Rapporti economici

35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei

bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie ⁽¹⁷⁰⁾;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ⁽¹⁷¹⁾.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da

legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ⁽¹⁷²⁾.

(170) Lettera così modificata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1*. Le disposizioni di cui alla citata *L.Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 6* della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(171) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1*. Le disposizioni di cui alla citata *L.Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 6* della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(172) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*. Per l'attuazione del presente articolo vedi la *L. 5 giugno 2003, n. 131* e il *D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208*.

Puglia

L.R. 16-11-2001 n. 28

Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli.
Pubblicata nel B.U. Puglia 20 novembre 2001, n. 169.

L.R. 16 novembre 2001, n. 28 ⁽¹⁾.

Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 20 novembre 2001, n. 169.

Art. 29

Leggi che disciplinano spese continuative o ricorrenti.

1. Le leggi regionali che prevedono spese operative di carattere continuativo o ricorrente indicano soltanto gli interventi da effettuare e le procedure da seguire, rinviando espressamente alle leggi di bilancio la determinazione della entità della relativa spesa e della copertura finanziaria.
 2. La Regione può dare corso, sulla base delle leggi di cui al comma 1 e tenendo conto delle previsioni del bilancio pluriennale, alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi stesse anche prima che sia determinata l'entità delle spese da eseguire, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo di assumere impegni a norma dell'articolo 76.
 3. In particolare può provvedersi, a norma del comma 2, alla predisposizione di programmi operativi, all'istruttoria di domande, all'acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della spesa.
-

Puglia

L.R. 5-12-2011 n. 32

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli organismi formativi.

Pubblicata nel B.U. Puglia 9 dicembre 2011, n. 191.

L.R. 5 dicembre 2011, n. 32 ⁽¹⁾.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli organismi formativi.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 9 dicembre 2011, n. 191.

Art. 2 *Modifiche e integrazioni all'articolo 23 della L.R. n. 15/2002.*

1. All'articolo 23 (*Organismi attuatori*) della L.R. n. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: "apposite convenzioni", sono inserite le seguenti: "oppure atti unilaterali d'obbligo";

b) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: "privati", le parole: "senza fine di lucro" sono soppresse;

c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all'assunzione presso gli stessi;";

d) le lettere c), d) ed e) del comma 1 sono soppresse;

e) all'alinea del comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a), della legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), dopo le parole: "le convenzioni sono stipulate", sono inserite le seguenti: "e gli atti unilaterali d'obbligo sono sottoscritti";

f) all'alinea del comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a), della L.R. n. 32/2006, dopo le parole: "accreditamento e di certificazione", le parole: "delle strutture e dei relativi organismi", sono sostituite dalle seguenti: "degli organismi formativi";

g) la lettera c) del comma 2, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lett. b), della L.R. n. 32/2006, è sostituita dalla seguente:

"c) applichino ai propri dipendenti e, ove compatibili, ai propri collaboratori autonomi, anche occasionali, il Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, ove più favorevoli, i trattamenti economici e normativi previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro

sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore della formazione professionale.”;

h) al comma 3, dopo le parole: “le convenzioni”, sono inserite le seguenti: “oppure atti unilaterali d'obbligo”.

Art. 3 *Modifica della rubrica dell'articolo 24 della L.R. n. 15/2002.*

1. La rubrica dell'*articolo 24 (Accreditamento delle strutture formative) della L.R. n. 15/2002* è sostituita dalla seguente: “Accreditamento degli organismi formativi”.

Puglia

L.R. 7-8-2002 n. 15

Riforma della formazione professionale.

Pubblicata nel B.U. Puglia 9 agosto 2002, n. 104.

L.R. 7 agosto 2002, n. 15 ⁽¹⁾.

Riforma della formazione professionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 9 agosto 2002, n. 104.

Art. 23

Organismi attuatori.

1. La realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite convenzioni oppure atti unilaterali d'obbligo, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai seguenti organismi ⁽¹¹⁾:

a) enti pubblici ed enti privati, che svolgono per statuto attività di formazione professionale ⁽¹²⁾;

b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all'assunzione presso gli stessi ⁽¹³⁾;

c) [imprese e loro consorzi, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all'assunzione presso le stesse] ⁽¹⁴⁾;

d) [imprese no-profit e cooperative, limitatamente agli addetti o associati e alle persone da assumere] ⁽¹⁵⁾;

e) [agenzie provinciali per la formazione professionale, costituite nella forma della società per azioni mista a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 9] ⁽¹⁶⁾.

2. Le convenzioni sono stipulate e gli atti unilaterali d'obbligo sono sottoscritti a condizione che i soggetti attuatori, oltre a essere nelle condizioni previste dalla normativa vigente, anche in materia di accreditamento e di certificazione degli organismi formativi previsti al comma 1 del presente articolo ⁽¹⁷⁾:

a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio delle attività oggetto della convenzione stessa;

b) acconsentano al controllo della Regione e delle province, o delle altre pubbliche amministrazioni, sulla attuazione della convenzione e sull'utilizzo dei

fondi a tal fine assegnati;

c) applichino ai propri dipendenti e, ove compatibili, ai propri collaboratori autonomi, anche occasionali, il Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, ove più favorevoli, i trattamenti economici e normativi previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore della formazione professionale ⁽¹⁸⁾.

3. Le convenzioni oppure atti unilaterali d'obbligo, di cui al comma precedente devono prevedere che i fondi assegnati siano utilizzati esclusivamente per i fini per i quali sono attribuiti e che degli stessi venga dato regolare rendiconto a conclusione dell'attività, con restituzione delle eventuali somme non utilizzate ⁽¹⁹⁾.

4. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, la Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine, ne dichiarano la risoluzione e dispongono la revoca dei finanziamenti, fatto salvo il risarcimento del danno.

5. Il soggetto attuatore non può sub-appaltare o trasferire a terzi in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione di attività formative affidate, tranne i casi di apporti specialistici preventivamente autorizzati. L'organismo attuatore che incorra nella inosservanza di tali disposizioni decade dal diritto alle relative provvidenze finanziarie e non è ammesso a svolgere attività formative per tre anni consecutivi successivi a quelli in cui è stata commessa l'inosservanza.

(11) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera a)*, L.R. 5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(12) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(13) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lettera c)*, L.R. 5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «b) consorzi o società consortili di formazione con partecipazione pubblica;».

(14) Lettera soppressa dall'*art. 2, comma 1, lettera d)*, L.R. 5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(15) Lettera soppressa dall'*art. 2, comma 1, lettera d)*, L.R. 5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(16) Lettera soppressa dall'*art. 2, comma 1, lettera d)*, L.R. 5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(17) Alinea così modificato dapprima dall'*art. 1, comma 1, lettera a)*, L.R. 2 novembre 2006, n. 32 e poi dall'*art. 2, comma 1, lettere e) ed f)*, L.R. 5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(18) La presente lettera, già modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 2 novembre 2006, n. 32, è stata poi così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lettera g)*, L.R. 5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «c) applichino per i propri

dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 deve essere quello sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore della formazione professionale convenzionata.».

(19) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera h), L.R. 5 dicembre 2011, n. 32*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 24

Accreditamento degli organismi formativi ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾,

1. I soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge, devono acquisire l'accREDITAMENTO secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale ⁽²²⁾.

2. Sono esclusi dall'obbligo dell'accREDITAMENTO:

a) i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale;

b) le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;

c) le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica, limitatamente a tali servizi.

3. L'accREDITAMENTO costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale e delle attività collegate; esso può essere sospeso o revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.

4. Alla concessione, sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO provvede il Settore formazione professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale, anche sulla base delle segnalazioni delle Province.

4-bis. L'accREDITAMENTO è comunque sospeso nei confronti degli Enti per l'attività dei quali sia in corso un'indagine da parte dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del *regolamento (CE) n. 1073/1999* della Commissione, del 25 maggio 1999, per l'intera durata dell'indagine stessa e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 9 del predetto regolamento dal Direttore dell'Ufficio OLAF ⁽²³⁾.

4-ter. L'accREDITAMENTO può altresì essere sospeso, con determinazione motivata del Dirigente del Settore formazione professionale, se nel corso di indagini o procedimenti penali nei quali la Regione Puglia sia persona offesa dal reato emergano elementi che mettano in dubbio la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dell'attività di formazione professionale ⁽²⁴⁾.

4-quater. Le norme di cui ai commi 4-bis e 4-ter si applicano anche alle indagini in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽²⁵⁾.

4-quinquies. All'esito delle indagini di cui ai commi 4-bis e 4-ter, se gli elementi raccolti siano tali che la Regione Puglia ritenga non più garantita la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dell'attività di formazione professionale,

· si provvede alla revoca dell'accreditamento con determinazione del Dirigente del Settore formazione professionale ⁽²⁶⁾.

4-sexies. Non può essere concesso, e se concesso deve essere revocato, l'accreditamento a soggetti i cui legali rappresentanti, componenti di organi direttivi, o comunque esercenti attività gestionali e amministrative, siano stati tali anche per enti destinatari della misura di cui al comma 4-quinquies ⁽²⁷⁾.

(20) Rubrica così sostituita dall'*art. 3, L.R. 5 dicembre 2011, n. 32*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Accreditamento delle strutture formative.».

(21) Articolo così sostituito dall'*art. 14, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1*, poi così modificato come indicato nella nota che precede e in quelle che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Accreditamento delle strutture formative. 1. I soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge, devono acquisire l'accreditamento delle proprie sedi operative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale. Sono esclusi dall'obbligo dell'accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale.

2. L'accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale e delle attività collegate; esso può essere sospeso e revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.

3. Alla concessione, sospensione o revoca dell'accreditamento provvede il Settore formazione professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con apposito regolamento dalla Giunta regionale, anche sulla base delle segnalazioni delle province.». Con riferimento al regolamento previsto dal comma 3 dell'articolo sostituito (sopra riportato) vedi il *Reg. 17 novembre 2003, n. 16*.

(22) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 2 novembre 2006, n. 32*.

(23) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 12 maggio 2006, n. 9*.

(24) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 12 maggio 2006, n. 9*.

(25) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 12 maggio 2006, n. 9*.

(26) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 12 maggio 2006, n. 9*.

(27) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 12 maggio 2006, n. 9*.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2019, n. 358

Rettificazione della DGR n. 1474 del 2.08.2018 avente ad oggetto "Nuove Linee guida Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi" e modificazione del paragrafo 6.2, terzo capoverso, della DGR n. 195 del 31.01.2012 - così come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, dalla DGR n. 795 del 23.04.2013

Assente l'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, e della dirigente dell'Ufficio Servizio Programmazione della Formazione Professionale, dott.ssa Claudia Claudi, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue il Presidente

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002 "Riforma della formazione professionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001;

VISTO il decreto congiunto del Ministro Pubblica Istruzione e del Ministro del lavoro del 29/12/2007 in merito ai requisiti di accreditamento delle strutture per i percorsi di istruzione e formazione;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni dell'8 marzo 2008 relativo all'accREDITamento delle strutture formative;

VISTO il decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005, e successive modificazioni, contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTO il decreto legislativo n. 13 del 16.01.2013, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze", a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28.06.2012;

VISTA l'Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della Legge n. 92 del 28.06.2012;

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 19 giugno 2018, "Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di Bottega scuola";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del 21/02/2012, avente ad oggetto "Linee guida per l'accREDITamento degli Organismi Formativi" così come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 795 del 23.04.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 69 del 21/05/2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1474 del 2.08.2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 132 del 12/10/2018, avente ad oggetto "Nuove Linee guida accREDITamento regionale degli Organismi Formativi";

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione della precitata deliberazione, in esito ad ulteriori approfondimenti, è emerso che la stessa contiene taluni refusi ed errori materiali nonché alcune previsioni non perfettamente coerenti al processo di modificazione che ha interessato le previgenti linee guida;

CONSIDERATO, altresì, che tanto le Nuove Linee guida quanto le previgenti Linee Guida (di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012 così come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 795 del 23.04.2013) sono state formulate tenendo in considerazione, nella disciplina relativa agli effetti derivanti dall'adozione di provvedimenti di sospensione e revoca dell'accREDITamento, la realizzazione di corsi di formazione erogati in modalità tradizionale e, quindi, caratterizzati dalla sottoscrizione di un'unica convenzione disciplinante l'erogazione di un numero limitato di corsi formativi selezionati in esito a specifico avviso pubblico;

RILEVATO che, allo stato, diversamente, la Programmazione regionale risulta caratterizzata dalla stipulazione di convenzioni quadro, a monte, funzionali a disciplinare la realizzazione di una pluralità di attività formative a catalogo;

Tutto ciò premesso e considerato, anche al fine di con il presente atto, si intende proporre la (i) rettifica della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1474 del 2.08.2018 sostituendone l'Allegato 1 con l'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (ii) modifica del paragrafo 6.2, terzo capoverso, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012 - così come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 795 del 23.04.2013 - con il periodo di seguito indicato "A tutela dei discenti ed a garanzia del completamento dei corsi di formazione da parte degli stessi, la sospensione o la revoca/decadenza dell'accreditamento di un Organismo non pregiudica la conclusione dei corsi di formazione già avviati.

Per corsi di formazione già avviati si intendono i corsi con riferimento ai quali siano già state concretamente ed effettivamente erogate e registrate attività didattiche attraverso lezioni frontali o altre modalità.

Nel caso di cui al comma 4-quinques dell'art. 24 della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii. od in ulteriori casi individuati in ragione della gravità e/o delle circostanze che hanno determinato la revoca dell'accreditamento, l'Amministrazione regionale, attraverso apposite procedure di selezione/manifestazioni d'interesse, affiderà ad altri Organismi Formativi il completamento dei corsi di formazione già avviati".

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4. comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

udita la relazione;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA


- di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di rettificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1474 del 2.08.2018 sostituendone l'Allegato 1 con l'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di modificare il paragrafo 6.2, terzo capoverso, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012 - così come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 795 del 23.04.2013 - con il periodo di seguito indicato "A tutela dei discenti ed a garanzia del completamento dei corsi di formazione da parte degli stessi, la sospensione o la revoca/decadenza dell'accreditamento di un Organismo non pregiudica la conclusione dei corsi di formazione già avviati. *Per corsi di formazione già avviati si intendono i corsi con riferimento ai quali siano già state concretamente ed effettivamente erogate e registrate attività didattiche attraverso lezioni frontali o altre modalità.*
Nel caso di cui al comma 4-quinques dell'art. 24 della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii. od in ulteriori casi individuati in ragione della gravità e/o delle circostanze che hanno determinato la revoca dell'accreditamento, l'Amministrazione regionale, attraverso apposite procedure di selezione/manifestazioni d'interesse, affiderà ad altri Organismi Formativi il completamento dei corsi di formazione già avviati".
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, ad adottare ogni atto conseguente al presente provvedimento e necessario alla concreta attuazione ed operatività delle Nuove Linee Guida per l'accreditamento degli organismi formativi;

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dei relativi allegati sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO 1



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

***NUOVE LINEE GUIDA PER
L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI
FORMATIVI***



[Handwritten signature]
1

- Sommario

1. PREMESSA.....	4
2. QUADRO NORMATIVO.....	4
3. FINALITÀ.....	6
4. DESTINATARI DELL'ACCREDITAMENTO.....	10
5. CRITERI E REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO.....	11
6. CRITERIO I: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA.....	12
6.1. Sotto criterio I.1. Natura e finalità statutaria dell'organismo.....	13
6.1.1. Requisito I.1.a. Presenza nell'oggetto sociale della formazione professionale.....	13
6.2. Sotto criterio I.2. Situazione economico-finanziaria dell'organismo.....	13
6.2.1. Requisito I.2.a: bilancio di esercizio.....	13
6.2.2. Requisito I.2.b: contabilità separata.....	16
6.2.3. Requisito I.2.c- I.2.d- I.2.e- I.2.f.....	16
6.2.4. I.2.g. Requisiti per l'affidabilità e la moralità delle persone.....	16
6.3. Sotto criterio I.3. Capacità e risorse professionali.....	17
6.3.1. Requisito I.3.a. Presidio Funzionale dei processi.....	17
6.3.2. Requisito I.3.b. Assetto organizzativo trasparente.....	19
7. CRITERIO II - STRUTTURA LOGISTICA.....	20
7.1.1. Sotto criterio II.1 Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature.....	21
7.1.2. Sotto criterio II.2: Fruibilità dei locali.....	22
7.1.3. Sotto criterio II.3 Destinazione d'uso.....	23
8. CRITERIO III "LE RELAZIONI".....	23
8.1.1. Requisito III.1.a: Capacità di garantire rapporti di cooperazione.....	24
8.1.2. Requisito III.1.b: Capacità comprendere i fabbisogni del territorio.....	24
9. CRITERIO IV: "LA PERFORMANCE GESTIONALI".....	25
9.1.1. Sotto criterio IV 1 – efficienza progettuale.....	26
9.1.2. Sotto criterio IV 2 – abbandono.....	26
9.1.3. Sotto criterio IV. 3. Successo formativo.....	27
9.1.4. Sotto criterio IV.4. Soddisfazione dell'utenza.....	27
9.1.5. Sotto criterio IV.5.Valutazione degli esiti occupazionali.....	28
10. REQUISITI AGGIUNTIVI PER LA SPECIFICITÀ FORMATIVA DESTINATA ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	
11. RICONOSCIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO.....	
12. I PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO, SOSPENSIONI E REVOCA/DI CADENZA DELL'ACCREDITAMENTO.....	



13. IL SISTEMA DI RATING	38
14. SISTEMA DEI CONTROLLI	39
15. NORMA TRANSITORIA	40



1. *PREMESSA*

Con il presente atto la Regione Puglia intende disciplinare il sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività formative (di seguito "organismi di formazione"), istituendo un modello operativo basato sulla individuazione di standard di efficacia, di efficienza e di qualità nell'erogazione delle attività formative, al fine di realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio regionale.

A riguardo, infatti, per definizione l'accreditamento costituisce il riconoscimento di idoneità rilasciato dall'amministrazione ad un organismo, mediante un provvedimento concesso in considerazione della dimostrazione del possesso e del mantenimento di determinati requisiti relativi alla struttura organizzativa e gestionale, alle risorse strumentali e professionali nonché alla qualità dei servizi offerti. Tramite tale atto l'amministrazione pubblica Regione riconosce all'Organismo accreditato la possibilità di accedere e permanere nella rete dei servizi, proporre e realizzare interventi con risorse pubbliche, alle condizioni e secondo la normativa di riferimento in materia e la regolamentazione di cui ai successivi capitoli.

2. *QUADRO NORMATIVO*

Il modello operativo di seguito presentato dà attuazione ai regolamenti comunitari e alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di accreditamento degli Organismi di formazione.

Gli indirizzi generali dell'accreditamento sono determinati dalla normativa e dagli atti di programmazione nazionali e regionali.

Si fa riferimento, in particolare:

- ✓ alla legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo;
- ✓ alla Legge n. 92 del 28.06.2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- ✓ al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001;
- ✓ al Decreto congiunto del Ministro Pubblica Istruzione e del Ministro del lavoro del 29/12/2007 in merito ai requisiti di accreditamento delle strutture per i percorsi di istruzione e formazione;
- ✓ all'Accordo Stato - Regioni del 8 marzo 2008 relativo all'accreditamento delle strutture formative;
- ✓ al Decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005, e successive modificazioni, contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;



[Handwritten signature] 4

- ✓ al Decreto legislativo n. 13 del 16.01.2013, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze", a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
- ✓ all'Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
- ✓ alla Legge Regionale del 07 agosto 2002, n. 15, "Riforma della formazione professionale" e s.m.i.;
- ✓ alla Legge Regionale del 26 ottobre 2006 n. 28 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- ✓ alla Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 26 "Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di "Bottega scuola";
- ✓ alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del 21/02/2012, avente ad oggetto "Linee guida per l'accREDITAMENTO degli Organismi Formativi" e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa inoltre riferimento ai documenti programmatici P.O. FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia, ai documenti di indirizzo per l'attuazione dei Fondi strutturali 2014-2020, nonché all'Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 avente ad oggetto "Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013", e ss. mm. ed ii.

Dal quadro di riferimento normativo e programmatico si evincono le principali direttrici che il sistema di accreditamento tende a perseguire.

L'accREDITAMENTO costituisce il presupposto per la titolarità diretta delle attività di formazione finanziata, così come previsto dalla Legge regionale n. 15/2002 e dal modello di cui al D.M. n. 166/2001.

A seguito dell'esperienza maturata in esito alla programmazione 2000-2006, nel 2007 si è avviata una revisione del modello di accREDITAMENTO che ha prodotto una prima proposta condivisa nel Tavolo Tecnico AccREDITAMENTO delle sedi formative (Coordinamento tecnico Regioni/Province Autonome, Commissione Istruzione), base del nuovo sistema nazionale di accREDITAMENTO approvato in Conferenza Permanente il 20 marzo del 2008.

Partendo dal tentativo di agevolare il riconoscimento tra le diverse regolamentazioni territoriali, anche sulla base delle sollecitazioni provenienti dal livello comunitario, in tema di principi il nuovo sistema di accREDITAMENTO si è posto l'obiettivo di contribuire all'innalzamento della qualità dei sistemi formativi.



attraverso un miglioramento ed una semplificazione di alcuni requisiti ed una maggiore importanza data alla fase di mantenimento degli stessi, nonché all'approccio complessivo al *lifelong learning*.

A riguardo, infatti, nell'ultimo decennio la Commissione Europea ha individuato tra gli obiettivi strategici:

- lo sviluppo della qualità dei servizi di istruzione e di formazione, in quanto costituiscono parte integrante delle strategie per la crescita economica e per la coesione sociale;
- uno scambio dinamico tra i sistemi formativi e di istruzione e i sistemi del lavoro e dell'occupazione, in quanto costituiscono parte integrante per innalzare i livelli occupazionali;
- favorire una crescita sostenibile e inclusiva;
- integrare i bisogni economici delle imprese e i bisogni sociali e culturali delle persone (cittadinanza attiva, occupabilità, coesione sociale, apprendimento permanente, mobilità).

In particolare, la Raccomandazione dell'Unione europea sull'istituzione di un Quadro di riferimento europeo per la garanzia di qualità dell'istruzione e formazione professionale (2009/C155/01) approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2009, ha sottolineato il ruolo chiave della qualità dell'istruzione e della formazione in un'ottica di apprendimento permanente al fine di sviluppare l'occupabilità, la mobilità e la cittadinanza attiva.

Anche il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, sostenendo l'importanza di incentivare una cultura della qualità nella formazione, ha ribadito che *"l'accREDITAMENTO delle strutture formative deve evolvere in direzione di una maggiore attenzione ad indicatori sulla qualità del servizio fornito con un modello rispondente a standard minimi comuni a livello nazionale e che eviti la frammentazione dell'offerta in sistemi regionali e assicuri un'effettiva apertura del mercato"*.

Con l'accordo di partenariato 2014 - 2020 (art. 14 del Regolamento UE 1303/2013), i principi riguardanti il rispetto di standard di efficienza, efficacia e qualità sono maggiormente evidenziati ed enfatizzati. A riguardo infatti si sottolinea la necessità di potenziare l'istruzione e la formazione professionale, anche istituendo un sistema strutturato di misurazione della qualità attraverso l'individuazione di appositi indicatori di *performance*.

3. FINALITÀ

La riforma del sistema regionale della formazione professionale si è posta quale obiettivo prioritario la risposta al fabbisogno formativo attraverso modalità organizzative e di integrazione tali da assicurare nel lungo periodo efficacia e sostenibilità degli interventi.

L'efficacia di un sistema di istruzione e formazione si misura, infatti, oltre che in termini di sviluppo e grado di consapevolezza degli individui, anche in funzione della capacità di offrire loro percorsi di qualificazione che siano in grado di integrare in modo qualitativamente efficace i diversi canali dell'apprendimento.



scuola, formazione, università e mondo del lavoro oltre a permettere la valorizzazione degli apprendimenti acquisiti in contesti informali e non formali.

Il sistema della formazione professionale regionale deve essere in grado di:

- promuovere il diritto all'apprendimento lungo tutto il corso della vita, considerato come condizione essenziale di esercizio della cittadinanza attiva e di mantenimento dell'occupabilità;
- migliorare, attraverso un sistema condiviso di standard professionali e certificazioni trasparenti e affidabili, i processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro tra imprese e lavoratori;
- migliorare i collegamenti tra politiche del lavoro e politiche di sviluppo economico e tra politiche del lavoro e dei sistemi formativi.

Nell'ambito delle priorità di riforma del sistema della formazione professionale si colloca l'esigenza di una revisione del sistema regionale di accreditamento sia in termini di maggiore selettività degli organismi di formazione, sia in termini di sostenibilità e trasparenza dei dispositivi e delle procedure in un'ottica di miglioramento qualitativo del sistema stesso.

In particolare, la logica di revisione sottesa alle presenti linee guida intende rispondere all'esigenza di realizzare un sistema di accreditamento degli organismi di formazione nel quale la valutazione degli stessi non sia basata unicamente su requisiti di carattere formale, ma comporti la valorizzazione anche di elementi connessi alla *performance* gestionale.

La misurazione della *performance* in termini di esiti formativi e occupazionali è infatti già presente nell'attuale sistema di accreditamento. Con le presenti linee guida si intende rafforzare la predetta misurazione in quanto ritenuto elemento imprescindibile di un sistema formativo permanentemente teso al miglioramento della qualità.

Si è ritenuto necessario mantenere e sviluppare un sistema di accreditamento degli organismi formativi strutturato e gestito in stretta connessione con il sistema di gestione e controllo delle attività e degli interventi finanziati/riconosciuti erogati dagli organismi stessi.

Da una parte si deve garantire la possibilità dell'organismo di entrare nel sistema – rispondendo comunque ai requisiti fondamentali previsti dalla disciplina di riferimento – dall'altra, la permanenza nel tempo all'interno del sistema da parte degli organismi che operano costantemente sul territorio regionale viene determinata dalla qualità con la quale essi gestiscono le attività, dall'adozione di comportamenti professionalmente corretti e dai risultati di efficienza ed efficacia ottenuti.

Il mantenimento dell'accREDITAMENTO dipende sia dal possesso di determinati requisiti, sia in maniera significativa dalla corretta gestione degli interventi realizzati secondo le norme comunitarie/nazionali/regionali e dalla correttezza professionale. Dipende inoltre anche dalla capacità dell'organismo di rendere un servizio di qualità all'utenza, misurato sotto il duplice profilo degli esiti occupazionali. In tal senso, il superamento della prima verifica dei requisiti per ottenere l'accREDITAMENTO costituisce soltanto la condizione di accesso al sistema della formazione di rilevanza pubblica. La



possibilità di permanere nello stesso sistema è invece sostanzialmente determinata dal raggiungimento di taluni livelli di performance in termini di efficienza ed efficacia degli interventi realizzati.

Al contrario, l'organismo formativo il quale incorra in inadempienze, irregolarità etc. rilevate nello svolgimento dell'attività o perda parte dei requisiti minimi prescritti e/o consegua performance in termini di efficienza ed efficacia inferiori alla soglia minima, potrà incorrere nell'adozione di provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale quali la sospensione e/o la revoca dell'accreditamento già concesso.

La novità delle presenti linee guida consiste inoltre nel delineare un sistema di *rating* quale strumento finalizzato alla valutazione e al monitoraggio del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi da parte degli enti che beneficiano dei finanziamenti pubblici.

Le *performance* degli organismi formativi sono misurate mediante un indice di valutazione calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia delle attività formative realizzate, con particolare attenzione alla valutazione della soddisfazione di utenti e imprese coinvolti, degli esiti in termini di successo formativo e occupazionale degli interventi.

La verifica del mantenimento avviene attraverso un sistema di controlli effettuati secondo specifiche procedure delineate nelle presenti linee guida.

Dal quadro suesposto si evince che le principali direttrici verso le quali l'amministrazione si è orientata nel definire il nuovo sistema di accreditamento riguardano e tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- a) *Il Lifelong learning*: in particolare si intende garantire un sistema ampio e flessibile che sia rispondente alle diverse specificità degli interventi formativi. Tale sistema deve salvaguardare il diritto individuale di accesso permanente alla formazione di qualità anche attraverso l'identificazione di *filiere di cui si compone l'offerta formativa caratterizzate da alcune "specificità" basate sulla età e sullo stato di conoscenze e competenze acquisite nelle diverse forme di apprendimento.*

In particolare si è voluto differenziare le diverse tipologie formative come di seguito riportate:

1. Specificità formativa destinata all'assolvimento del DIRITTO/DOVERE all'istruzione e formazione professionale (compreso l'apprendistato di I livello), attraverso l'acquisizione di una qualifica (triennale) o diploma (quadriennale) di IeFP;
2. Specificità formativa destinata a coloro hanno assolto al DIRITTO/dovere all'istruzione e formazione professionale o ne siano prosciolti ovvero che hanno conseguito diploma di scuola secondaria di II grado, e che intendono conseguire una qualifica professionale o certificazione di singole unità di competenze [da RRFP] ovvero una qualificazione di istruzione e Formazione Professionale superiore (ITS, IFTS) (compreso l'apprendistato di II livello, formazione continua, alternanza scuola-lavoro);
3. Specificità di alta formazione destinata a coloro che hanno conseguito un diploma tecnico specialistico, laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento e che intendono



[Handwritten signature]

conseguire un titolo di alta formazione quali master non universitari e l'apprendistato di III livello.

All'interno di queste tre specificità formative sono comprese anche le attività formative destinate ad utenze speciali quali:

- disabili fisici, psichici e sensoriali;
- detenuti ed ex detenuti;
- minori a rischio e minori in ristrettezza,
- tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti;
- immigrati;
- nomadi;
- soggetti vittime dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani;
- tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come soggetti svantaggiati.

Nel caso di attività formative rivolte ad utenze speciali, le attività di formazione e orientamento devono essere svolte in spazi adeguatamente attrezzati ed idonei alle utenze a cui sono rivolte. Le caratteristiche di tali spazi dovranno di volta in volta essere specificate nei bandi.

- b) Il rafforzamento dei requisiti di accesso e mantenimento dell'accreditamento inerenti la struttura organizzativa, amministrativa, economica e logistica degli organismi formativi. Gli organismi dovranno svolgere l'attività formativa come "mission" fondamentale e sarà confermata la strutturazione e stabilità delle risorse umane dedicate. Si prevede infatti, come nel precedente sistema di accreditamento che una parte del personale debba essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time e sia sottoposto ad aggiornamenti periodici della propria professionalità, inserendo un sistema obbligatorio di crediti formativi per i dipendenti.**
- c) La valutazione degli organismi formativi basata sulla performance gestionale degli stessi con particolare attenzione agli esiti occupazionali realizzati.**
- d) La qualificazione del sistema di accreditamento in funzione dello sviluppo dei rapporti di cooperazione e collaborazione tra i soggetti della rete. Un più intenso rapporto di partenariato e di rete consentirà il raggiungimento di elevati livelli di qualità della formazione e una maggiore capacità degli enti di collocare sul mercato del lavoro gli allievi attraverso lo strumento della rete tra enti, dei rapporti di cooperazione e di partenariato.**
- e) L'introduzione di un sistema di "rating" che potrà consentire di ordinare gli organismi in graduatorie sulla base delle performance realizzate, fornendo in tal modo all'utenza un ulteriore strumento di orientamento per la scelta dell'attività formativa.**



- f) *Superamento dei regimi di accreditamento provvisorio-definitivo, in quanto viene garantito il completamento della procedura entro 90 giorni dalla richiesta, per le opportune verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati attraverso sia controlli documentali che verifiche in loco*
- g) *L'adozione di un sistema di qualità ISO 9001:2000 che possa rappresentare una condizione sufficiente ma non necessaria a garantire il rispetto di condizioni di efficienza ed efficacia.*

4. DESTINATARI DELL'ACCREDITAMENTO

Sono tenuti all'accreditamento tutti gli Organismi formativi pubblici o privati - con unità operative in Regione Puglia - che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche.

In particolare, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2002, modificata dalla L.R. 32/2011, la realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite convenzioni oppure atti unilaterali d'obbligo, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai seguenti organismi:

- a) enti pubblici ed enti privati, che svolgono per statuto attività di formazione professionale;
- b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all'assunzione presso gli stessi.

Gli Istituti scolastici di secondo grado, compresi gli istituti paritari, sono tenuti ad accreditarsi, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti per gli Organismi di formazione per attuare azioni di formazione professionale finanziate di tipo "non ordinamentale".

In particolare, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 è obbligatorio l'accreditamento per le istituzioni scolastiche che intendono attuare percorsi per l'acquisizione di qualifiche e diplomi professionali di istruzione e formazione professionale

Ogni Università e ogni Istituzione AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale - si accredita come singolo Organismo a livello regionale.

Gli Istituti Tecnici Superiori per l'attuazione dei percorsi finalizzati al rilascio di diploma tecnico superiore di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008 sono tenuti all'accreditamento per l'attuazione di interventi finanziati di tipo non ordinamentale.

Sono esclusi dall'obbligo dell'accreditamento per lo svolgimento di attività finanziate da fondi pubblici, ma tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite dall'amministrazione regionale:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale;
- le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di stage e di tirocinio;



Gli Organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale autonomamente finanziata, non sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel presente documento.

5. CRITERI E REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

L'accreditamento degli organismi formativi tiene conto dell'insieme dei modelli organizzativi, delle competenze, delle risorse gestionali e logistiche, dei livelli di efficacia e di efficienza e della capacità di mantenere interrelazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo standard predefiniti, verificati attraverso criteri e sotto criteri all'interno dei quali sono previsti specifici requisiti e relativi documentazione.

I criteri generali previsti dal DM 166/2001 per l'accreditamento articolati in sotto criteri sono i seguenti:

Criteri generali	Sotto criteri
I. struttura organizzativa ed amministrativa	1.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo
	1.2 Situazione economico-finanziaria dell'organismo
	1.3 Capacità gestionali e risorse professionali
II. struttura logistica	II.1 Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature
	II.2 Fruibilità dei locali
	II.3 Destinazione d'uso
III. relazioni	III.1 Sistema di relazioni con il contesto locale
IV. performance gestionali	IV.1 Efficienza progettuale
	IV.2 Abbandono
	IV.3 Successo formativo
	IV.4 Soddisfazione dell'utenza
	IV.5 Valutazione degli esiti occupazionali



11

Con attività autonomamente finanziate si intendono i corsi di formazione che non ricevono finanziamento ma che vengono riconosciuti e autorizzati dalla Regione Puglia su istanza dell'organismo formativo nel rispetto della disciplina di riferimento regionale in materia

L'organismo formativo in sede di accesso/mantenimento di accreditamento, fermo restando il possesso dei Criteri generali per l'accREDITamento, deve indicare anche la specificità formativa nel quale intende operare; in tal caso, a seconda della scelta effettuata, dovrà dimostrare di possedere requisiti aggiuntivi relativi ai seguenti criteri:

- ✓ struttura organizzativa e amministrativa;
- ✓ relazioni;
- ✓ struttura logistica.

Fermi restando i requisiti aggiuntivi previsti per norma nazionale e regionale e quelli specifici previsti per lo svolgimento dell'attività di obbligo di istruzione DIRITTO DOVERE relativa alla prima specificità, il requisito aggiuntivo relativo alla terza specificità è costituito nell'aver maturato 5 anni di esperienza nell'erogazione di attività di alta formazione, intendendo per 'attività di alta formazione' l'attività formativa rivolta ad allievi che hanno conseguito il diploma secondario di secondo grado.

Nella tabella si sintetizzano i requisiti aggiuntivi necessari per specificità:

SPECIFICITÀ	CRITERI	REQUISITI AGGIUNTIVI
Specificità formativa destinata all'assolvimento del DIRITTO DOVERE all'istruzione e formazione professionale	struttura organizzativa e amministrativa struttura logistica	Si rinvia al capitolo 100
Specificità formativa destinata a coloro hanno assolto al DIRITTO DOVERE all'istruzione e formazione professionale		Nessuno
Specificità formativa destinata a coloro che hanno conseguito un diploma tecnico specialistico, laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento	struttura organizzativa e amministrativa relazioni	Aver maturato 5 anni di esperienza nell'erogazione di alta formazione

6. CRITERIO I: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA

Sottocriteri	Requisiti
1.1 Natura e finalità statutaria dell'Organismo	1.1 a. Presenza nell'oggetto sociale della formazione professionale 1.2 a. Bilancio di esercizio 1.2 b. Contabilità separata 1.2 c. Assenza di stato di liquidazione volontaria, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o di procedimenti pendenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni nei confronti dell'Organismo.
1.2. Situazione economico-finanziaria dell'Organismo	1.2 d. Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 1.2 e. Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 1.2 f. Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. ii) del D.lgs. n. 50/2016 1.2 g. Affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli amministratori dell'organismo, secondo quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016
1.3. Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate	1.3 a. Presidio funzionale dei processi 1.3 b. Assetto organizzativo trasparente



6.1. Sotto criterio I.1. Natura e finalità statutaria dell'organismo**6.1.1. Requisito I.1.a. Presenza nell'oggetto sociale della formazione professionale**

Così come previsto dall'art. 23 della L.R. 15/2002 e s.m.i., gli organismi che intendono accreditarsi, ad eccezione degli enti pubblici, devono avere tra le proprie finalità la formazione professionale. Tale presenza deve essere rilevabile dallo statuto e dall'atto costitutivo

6.2. Sotto criterio I.2. Situazione economico-finanziaria dell'organismo

La struttura del presente sotto criterio considera un insieme di requisiti in grado di garantire un livello base di affidabilità economica e finanziaria degli organismi, ad eccezione di un requisito inerente all'affidabilità ed alla moralità delle persone che rappresentano lo stesso.

In particolare:

- a) *bilancio di esercizio redatto con chiarezza e in cui vengono rappresentati in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'organismo;*
- b) *presenza di un'organizzazione contabile articolata per singola attività progettuale, che consenta la piena tracciabilità dei centri di costo e delle spese relative alle attività svolte, anche ai fini di una rendicontazione più efficace e trasparente;*
- c) *assenza di stato di liquidazione volontaria, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o di procedimenti pendenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni nei confronti dell'Organismo;*
- d) *rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;*
- e) *rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;*
- f) *rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. i), del D.lgs. n. 50/2016.*
- g) *affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli amministratori dell'organismo, secondo quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.*

6.2.1. Requisito I.2.a: bilancio di esercizio

Al fine di poter effettuare la verifica della solidità economico patrimoniale degli organismi formativi, gli stessi dovranno presentare l'ultimo Bilancio approvato, la relazione sul bilancio e verbale di approvazione da parte dell'organo competente.

Gli Organismi Formativi che non hanno l'obbligo di pubblicare il bilancio dovranno presentare un documento contabile finanziario con allegata una certificazione da parte di un professionista abilitato che attesti la conformità del prospetto di bilancio ai documenti contabili.

Gli Enti di recente costituzione dovranno presentare il Bilancio approvato entro il primo esercizio utile.

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi previste dagli artt. 2446 e 2447 del c.c. per il ripiano delle perdite ed eventualmente per la ricostituzione del capitale sociale delle società di capitali, si deve produrre idonea documentazione.

Tale requisito non è applicabile nei confronti degli Enti Pubblici.

In fase di accesso e in fase di mantenimento dovrà essere garantita la soglia minima del patrimonio netto maggiore o uguale a zero.

Nel caso di mancato rispetto, l'organismo dovrà fornire garanzie di impegno da parte dei soci/associati, a ricostituire il patrimonio netto al di sopra del minimo previsto.

Il mantenimento del requisito verrà valutato attraverso il controllo del bilancio di esercizio fornito annualmente dall'Organismo con l'applicazione degli indici di seguito riportati:

$$A) \text{ Indice di indipendenza finanziaria} = \frac{\text{Mezzi propri}}{(\text{Mezzi propri} + \text{Mezzi di terzi})}$$

Tale indice è un indicatore di solidità dello stato patrimoniale di un organismo formativo e potrà monitorarne la sua autonomia finanziaria.

Può assumere valori compresi tra 0 ed 1; quando il valore è molto vicino allo 0, indica che l'Organismo ha mezzi propri esigui e si finanzia con fonti esterne, quando invece il valore è vicino ad 1, l'Organismo si finanzia con mezzi propri.



INDICE DI INDIPENDENZA FINANZIARIA <i>in simboli IF</i>	
Valore dell'indice	Struttura finanziaria
IF= 0	L'organismo formativo non ha mezzi propri e si finanzia completamente all'esterno
$0,01 \leq IF \leq 0,33$	la struttura finanziaria dell'organismo formativo è gravemente squilibrata
$0,34 \leq IF \leq 0,66$	la struttura finanziaria dell'organismo formativo è squilibrata ed è da monitorare
$0,67 \leq IF < 1$	la struttura finanziaria dell'organismo formativo è equilibrata ed è la più indicata per ulteriori sviluppi
IF= 1	L'Organismo formativo usa solo i mezzi propri

$$B) \text{ Indice di solvibilità finanziaria} = \frac{\text{attivo corrente}}{\text{totale debiti}}$$

L'indice permette di monitorare lo stato di solvibilità dell'organismo di formazione adottando di volta in volta le scelte necessarie a mantenerla allo stato ottimale.

Se è uguale a 1 mostra la capacità di far fronte a tutti i suoi impegni, in quanto l'attivo corrente copre complessivamente i debiti in essere; se minore di uno, evidenzia una situazione di non copertura dei debiti con l'attivo circolante, poiché l'attivo disponibile e realizzabile è inferiore a quello necessario a far fronte ai debiti assunti; se maggiore di uno, l'organismo ha un'eccellente stato di solvibilità e consente ulteriore indebitamento.

INDICE DI SOLVIBILITÀ FINANZIARIA <i>in simboli SF</i>	
Valore dell'indice	Struttura finanziaria
SF = 1	attivo corrente copre complessivamente i debiti in essere
SF < 1	attivo disponibile e realizzabile è inferiore a quello necessario a far fronte ai debiti assunti
SF > 1	un'eccellente stato di solvibilità e c'è spazio per ulteriore indebitamento

$$C) \text{ Indice di liquidità} = \frac{\text{attivo corrente}}{\text{debiti a breve}}$$



15

L'indice permette di monitorare la capacità dell'Organismo formativo di far fronte agli impegni finanziari assunti a determinate scadenze in relazione ai mezzi liquidi a sua disposizione.

INDICE DI LIQUIDITÀ in simboli L	
Valore dell'indice	Struttura finanziaria
$L < 1$	situazione di squilibrio
$1 \leq L \leq 2$	situazione da monitorare
$L > 2$	situazione buona e struttura equilibrata

6.2.2. Requisito I.2.b: contabilità separata

L'Organismo formativo in fase di accesso deve impegnarsi ad adottare, in caso di svolgimento di attività prestate con risorse pubbliche, un sistema di contabilità separata ai fini della tracciabilità che consenta di individuare i centri di costo e delle spese relative alle attività svolte con fondi pubblici, anche ai fini di una rendicontazione più efficace e trasparente. In alternativa indica nelle relazioni di accompagnamento il bilancio del valore delle entrate e delle uscite riferite alle attività prestate con risorse pubbliche distinte per fonti di finanziamento.

In fase di mantenimento, il sistema di contabilità deve essere certificato da parte di un professionista abilitato che attesti la corretta applicazione del principio di contabilità separata.

6.2.3. Requisito I.2.c- I.2.d- I.2.e- I.2.f.

I requisiti di cui alla lettera b) c) d) e) f) riguardano l'attestazione sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante dell'organismo formativo in ordine:

- all'assenza dello stato di liquidazione volontaria, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o di procedimenti pendenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni nei confronti dell'Organismo;
- al rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- al rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;



E' richiesta, in capo ai soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, nonché agli amministratori ed ai procuratori muniti di poteri di rappresentanza degli enti non ricompresi nel novero di quelli di cui al predetto art. 80, comma 3, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del ridetto D.lgs n. 50/2016.

Inoltre, con riferimento al soggetto richiedente l'accreditamento, è richiesta la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. f), del ridetto D.lgs n. 50/2016.

In quanto compatibili, si applicano le previsioni contenute nell'art. 80, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. n. 50/2016.

6.3. Sotto criterio I.3. Capacità e risorse professionali

L'insieme dei requisiti che permettono di rilevare la capacità complessiva dell'Organismo di governare i diversi processi, e, dunque, la sua capacità gestionale sono articolati come di seguito riportato:

- a) **Presidio funzionale dei processi** da parte dell'organismo;
- b) **Assetto organizzativo trasparente.**

6.3.1. Requisito I.3.a. Presidio Funzionale dei processi

Viene garantita una chiara distinzione tra la funzione di presidio del processo e il ruolo agito dal singolo operatore nel/nei processo/i di lavoro all'interno del organismo: ad una funzione di presidio possono corrispondere diversi ruoli assunti dagli operatori nel processo di lavoro.

Poiché nella gestione dei processi, la risorsa strategica è rappresentata dalle *risorse umane* che li presidiano, una delle principali condizioni che concorrono al governo degli stessi è costituita dalla qualità delle *credenziali professionali* possedute dai soggetti che li presidiano, a prescindere dal ruolo ricoperto.

Il requisito si basa sulla seguente articolazione dei processi:

- *direzione*
- *gestione economico-amministrativa*
- *analisi dei fabbisogni*
- *progettazione*
- *erogazione dei servizi*

Nella tabella seguente si rappresenta l'articolazione dei processi in aree di attività.



Handwritten signature

PROCESSO	AREE DI ATTIVITA' (esempi)
Direzione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del servizio; ▪ Pianificazione e coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie, organizzative e informative; ▪ Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; ▪ Valutazione e sviluppo delle risorse umane; ▪ Pianificazione e Gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i servizi per l'impiego e gli attori locali; ▪ Promozione e pubblicizzazione dei servizi della struttura; • Supervisione delle attività di follow up • Gestione della qualità inerente tutti i processi.
Gestione Economico-Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi; ▪ Controllo economico; ▪ Rendicontazione delle spese; ▪ Gestione amministrativa del personale; ▪ Gestione della qualità inerente il processo;
Analisi e definizione dei Fabbisogni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lettura del fabbisogno occupazionale a livello territoriale, settoriale e/o aziendale; ▪ Rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo; ▪ Definizione della strategia formativa; ▪ Gestione della qualità inerente il processo.
Progettazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Project management ▪ Progettazione di massima di un'azione corsuale; • Progettazione di dettaglio di un'azione corsuale; ▪ Progettazione di un intervento individualizzato; ▪ Elaborazione di un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del D.L. 29/11/2007 per le attività di obbligo d'istruzione/DIR-DOV; ▪ Progettazione delle attività di follow up ▪ Gestione della qualità inerente il processo; ▪ Progettazione per competenze
Erogazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione;



Handwritten signature or initials.

- Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza;
- Monitoraggio delle azioni e dei programmi;
- Valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di miglioramento;
- Presidio delle attività di erogazione (tutoraggio, docenza, equipe etc) del servizio formativo,
- Valutazione delle competenze
- Gestione della qualità inerente il processo;
- Orientamento.

Per garantire il presidio dei processi - direzione; gestione economico-amministrativa; analisi e definizione dei fabbisogni; progettazione; erogazione - in maniera continuata, appare opportuno che ogni figura possa assolvere al massimo a due funzioni di responsabilità all'interno di un unico Organismo. Poiché il sistema di accreditamento richiede la presenza sul territorio regionale di almeno due risorse umane, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, le medesime devono risultare impegnate nel presidio e nello svolgimento delle seguenti funzioni:

- n. 1 responsabile del processo di *direzione*;
- n. 1 responsabile del processo di *gestione economico-amministrativa*;

Qualora un responsabile abbia i requisiti curriculari e l'esperienza per presidiare e svolgere entrambe le funzioni, l'ulteriore risorsa umana con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato deve presidiare il "processo della progettazione".

Per tutto il personale (dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc) impegnato nelle attività gestite da Organismi accreditati, viene richiesta l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di settore e, come standard retributivo minimo di riferimento quello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale.

6.3.2. Requisito I.3.b. Assetto organizzativo trasparente

L'impostazione basata sui requisiti curriculari ed esperienziali richiama il tema della messa in trasparenza delle esperienze formative e professionali acquisite dagli operatori, quale prova indiretta della capacità di ciascuno di svolgere adeguatamente la funzione di cui è titolare all'interno della struttura.

Nell'ambito del "processo di erogazione" è prevista la funzione di valutazione delle competenze, al fine di garantire la correttezza metodologica in fase di progettazione e di presidio del sistema di valutazione e certificazione delle competenze.



Nell'ambito del "processo di progettazione" e di "erogazione" è prevista la funzione di progettazione/valutazione delle competenze, al fine di garantire la correttezza metodologica in fase di progettazione e di presidio del sistema interno di valutazione e certificazione delle competenze, relativamente ai percorsi formali di acquisizione delle competenze.

A tal fine è obbligatoria la presenza di almeno una risorsa a presidio delle attività declinate nell'Allegato 8 al D.I. 30 giugno 2015 per la "Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative", che prevede un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quinto livello EQF.

L'assetto organizzativo trasparente dell'organismo formativo deve essere dimostrato attraverso un organigramma nominativo e/o mansionario o altro documento formale che definisca il modello organizzativo, con indicazione di funzioni, responsabilità e ruoli.

Nell'ottica di facilitare la comunicazione tra la pubblica amministrazione e l'Organismo il documento deve inoltre riportare l'indicazione del referente interno individuato per l'accreditamento.

La documentazione deve essere costantemente ed obbligatoriamente aggiornata a fronte di eventuali variazioni dell'assetto organizzativo al fine di assicurarne la trasparenza ed una costante interlocuzione.

Il presidio procedurale dei processi invece sarà tenuto sotto controllo attraverso procedure documentarie in grado di descrivere le modalità di gestione dei processi declinate in riferimento a finalità/obiettivi, attività, funzioni, e ruoli coinvolti eventuali output documentali.

7. CRITERIO II - STRUTTURA LOGISTICA

Sottocriteri	Requisiti
II.1 Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature	II.1.a. esclusività dell'organismo nell'utilizzo dei locali
	II.1.b. temporalità del possesso
	II.1.c. territorialità
	II.1.d. individuazione del set minimo di locali richiesti con determinate caratteristiche strutturali ed infrastrutturali
II.2. Fruibilità dei locali	II.2.a. visitabilità per i locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione
	II.2.b. accessibilità per i locali destinati all'erogazione dei servizi
	II.2.c. rintracciabilità e visibilità per i locali di accesso all'organismo
II.3 Destinazione d'uso	II.3.a. coerenza con le funzioni didattiche, amministrative e segretariati da svolgere



AS

La qualità degli ambienti costituisce un importante fattore di garanzia delle condizioni strutturali e logistiche nei confronti sia degli utenti dei servizi di formazione sia di coloro che operano nell'ambito delle strutture formative.

Il Criterio II si articola principalmente in tre sotto criteri relativi a: disponibilità ed adeguatezza dei locali, arredi e attrezzature, fruibilità dei locali e loro destinazione d'uso e in tre requisiti che riprendono la normativa nazionale su: sicurezza delle strutture, abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, rintracciabilità e visitabilità dei locali.

7.1.1. Sotto criterio II.1 Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature.

Tale sotto criterio riguarda i seguenti aspetti:

- esclusività dell'organismo nell'utilizzo dei locali;
- temporalità del possesso;
- territorialità;
- individuazione del set minimo di locali richiesti con determinate caratteristiche strutturali ed infrastrutturali (strumentazione didattica e tecnologica presente nelle aule didattiche, informatiche e nei laboratori, se previsti). In particolare, la Regione Puglia stabilisce che ogni Organismo debba disporre, di un "set minimo" di locali adibiti alle attività formative, ad uso esclusivo e continuativo per almeno 2 anni collocato nel territorio regionale, così composto:

un'aula didattica e un laboratorio informatico (in alternativa 1 aula multimediale) con annessi servizi igienici, con parametri strutturali e dimensionali definiti nelle allegate schede tecniche;

un idoneo locale di supporto all'attività formativa destinato all'attività di segreteria/amministrazione ubicato nel medesimo luogo delle aule per la didattica;

- almeno un idoneo locale riservato all'attività di orientamento/consulenza individuale ubicato nel medesimo luogo delle aule per la didattica, esclusivamente per gli Organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d'Istruzione- Diritto/dovere.

Ogni "set minimo" essere dotato di strumenti e postazioni informatiche, a disposizione sia degli operatori che dell'utenza, nonché di attrezzature d'ufficio, collegamenti telematici e specifica dotazione software per la gestione del servizio.

Per soddisfare le esigenze di specifiche attività/Avvisi, gli Organismi accreditati hanno facoltà di dotarsi di ulteriori laboratori (ubicati nell'ambito del proprio territorio provinciale di riferimento) a **complemento temporaneo** del set minimo purché tali locali abbiano le caratteristiche che il dispositivo prevede in relazione alla sicurezza, agibilità e accessibilità.



[Handwritten signature]

Tali locali devono essere individuati – e la loro disponibilità documentata – secondo quanto previsto dagli specifici avvisi pubblici e/o provvedimenti adottati dalle Sezioni, e comunque sottoposti ad audit in loco da parte dell'amministrazione regionale prima dell'avvio delle attività.

Qualora l'Organismo intenda dotarsi di ulteriori locali ad uso didattico (aula e/o laboratorio informatica e annessi servizi igienici), anche in una Provincia diversa da quella nella quale è ubicato il set minimo, può inoltrare apposita domanda di ampliamento.

Tale ampliamento può essere:

- a) a **complemento temporaneo** del set minimo;
- b) a **complemento definitivo** del set minimo.

I locali di *tipologia a)* devono essere individuati – e la loro disponibilità documentata – secondo quanto previsto dagli specifici avvisi pubblici e/o provvedimenti adottati dalle Sezioni. Essi devono avere le caratteristiche che il presente dispositivo prevede in relazione ai requisiti relativi a sicurezza, agibilità ed accessibilità; la disponibilità è limitata al periodo di affidamento dell'attività e devono essere sottoposti ad audit in loco da parte dell'amministrazione regionale prima dell'avvio delle attività.

I locali di *tipologia b)* possono essere individuati contestualmente o successivamente alla presentazione della domanda di accreditamento prevista dall'Avviso secondo le procedure che saranno ivi definite. I locali individuati dovranno avere tutte le caratteristiche previste dal dispositivo per il set minimo.

In nessun caso possono rientrare nella *tipologia a)* i locali destinati alle attività dell'Obbligo di Istruzione/DIR.-DOV.

Per quanto concerne la sede legale il requisito minimo richiesto è che la stessa sia ubicata in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

7.1.2. Sotto criterio II.2: Fruibilità dei locali.

I luoghi destinati allo svolgimento di tutte le funzioni di servizio/supporto all'erogazione ed alle attività di rapporto diretto con l'utenza in genere, devono essere distinti da quelli in cui si svolgono le attività di governo della struttura e privi di barriere architettoniche in particolare:

- per i locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione deve essere garantita la visitabilità.

Per *visitabilità* si intende la possibilità di accedere agli *spazi di relazione* e ad un *servizio igienico* per ogni unità immobiliare.

- per i locali destinati all'erogazione dei servizi deve essere garantita l'accessibilità.



Handwritten signature

Per *accessibilità* si intende la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue unità immobiliari ed ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire totalmente di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia

- per il set minimo deve essere garantita la rintracciabilità e visibilità dei locali da parte dell'utenza.

Per *rintracciabilità* e *visibilità* si intende la presenza di apposita segnaletica recante informazioni utili al pubblico e di strumentazione adeguata per un'efficace comunicazione con l'utenza.

Presso ciascun set minimo devono essere disponibili le informazioni all'esterno, della presenza del servizio e degli orari di apertura al pubblico; l'indicazione, all'interno, degli estremi dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli accreditati; l'informazione sui servizi offerti dalla sede operativa, con indicazioni delle relative finalità, delle prestazioni fornite, delle modalità di accesso e dei relativi calendari/orari; l'elenco telematico dei soggetti accreditati per la istruzione e formazione, fornendo all'utenza tutti i riferimenti utili all'accesso a tali servizi.

7.1.3. Sotto criterio II.3 Destinazione d'uso

Riguarda la destinazione d'uso dei locali, che deve essere coerente con le funzioni didattiche, amministrative e segretariali svolte.

Il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza, agibilità e accessibilità dei locali si estende anche ai locali a complemento temporaneo e definitivo del set minimo.

Non sono sottoposti alle condizioni sopra elencate, e possono essere chiaramente separati, i locali destinati esclusivamente ad uso ufficio amministrativo extra set-minimo, o che ospitano la sede legale, oppure destinati al "comparto"², relativamente ai quali l'Amministrazione regionale prevede a carico degli Organismi unicamente il rispetto della "visitabilità" degli stessi.

E' fatto obbligo di rendere disponibile presso il set minimo la documentazione relativa all'accreditamento.

8. CRITERIO III "LE RELAZIONI"

Sottocriteri	Requisiti
III.1 Sistema di relazioni con il contesto locale	III 1.a Capacità di garantire rapporti di cooperazione
	III 1 b. Capacità comprendere i fabbisogni del territorio

² Per "comparto" si intende l'ufficio di coordinamento relativo agli organismi per i quali è consentita, dal Contratto nazionale di riferimento, l'organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e contabile.



Tale criterio ha la funzione di monitorare l'effettivo livello di integrazione dell'organismo all'interno del sistema territoriale.

I requisiti di seguito riportati declinano il radicamento sul territorio in termini di capacità di cooperare con gli attori dei diversi sistemi di riferimento e di leggere i reali fabbisogni della variegata utenza dell'offerta formativa regionale.

In particolare:

8.1.1. Requisito III.1.a: Capacità di garantire rapporti di cooperazione

L'Organismo formativo deve dimostrare di avere rapporti di collaborazione con i diversi attori dei sistemi al fine di raggiungere gli obiettivi di efficacia della proposta educativa e formativa offerta.

Nel rispetto del principio guida del *lifelong learning*, la scelta degli attori di riferimento con cui cooperare è strettamente correlata alla tipologia di utenza e dunque a quelle variabili di base che la descrivono (età, condizione di istruzione-formazione, stato di occupazione/non occupazione/inattività, ed eventuale situazione di svantaggio).

Si considerano fondamentali, quindi, i rapporti con quegli specifici attori che:

- operano nel sistema dell'*education*, ivi comprese le aziende che svolgono una funzione formativa ospitando stage, tirocini, collaborando alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, cooperando alla realizzazione di percorsi di istruzione-formazione nell'ambito di poli e distretti integrati;
- svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e di difficoltà, all'inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro.

8.1.2. Requisito III.1.b: Capacità comprendere i fabbisogni del territorio

L'Organismo formativo deve dimostrare di leggere e interpretare l'insieme dei fabbisogni espressi dagli individui e dal territorio, attraverso un sistema di relazioni con:

- gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro, dimostrando di saper cogliere il fabbisogno professionale da essi espresso in maniera più o meno esplicita;
- le diverse tipologie di utenza, e relative forme di rappresentanza della stessa, dimostrando di saper leggere ed interpretare il fabbisogno di formazione esplicito (o tacito) dei diversi *target*.

In linea generale, le relazioni con i diversi attori possono essere rappresentate dalla sottoscrizione di intese, protocolli, etc. da possedere già nella fase di ingresso nel sistema di accreditamento. Altre tipologie di evidenza dichiarate in fase di candidatura di progetti formativi (ad es. lettere di adesione, disegni di




ospitare *stages*, etc), saranno oggetto di controllo in altre sedi (durante gli audit in loco, allegati alla presentazione di progetti etc.) e/o ogni volta che l'amministrazione regionale lo ritenga opportuno.

9. CRITERIO IV: "LA PERFORMANCE GESTIONALE"

Sottocriteri	Requisiti
IV.1 Livello di efficienza progettuale	importo rendicontato/importo approvato
IV.2. Livello di abbandono	(numero allievi ad avvio attività formativa - Numero allievi dimissionari)/numero allievi ad avvio attività formativa
IV.3. successo formativo	numero di allievi formati/numero allievi avviati ad attività formativa
IV.4. soddisfazione dell'utenza	numero di questionari con esito positivo/totale numero di questionari compilati
IV. 5. Valutazione esiti occupazionali	numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'attività formativa/numero di allievi iscritti nell'ultimo giorno

L'efficacia e l'efficienza sono *fattori trasversali* da monitorare e controllare in quanto elementi decisivi per valutare le *performance* dell'Organismo.

Si sottolinea che i livelli di efficacia ed efficienza raggiunti riguardano le attività pregresse che si riferiscono alla stima delle capacità potenziali del soggetto sottoposto alla verifica per il rilascio dell'accordo di



AE

d'altra parte la loro permanenza nel tempo, da valutare nella fase di mantenimento dell'accreditamento, è prova della capacità effettiva del soggetto di conservare costantemente buona la propria *performance*.

In particolare la performance gestionale riguarda in particolare i seguenti sotto criteri:

1. Efficienza progettuale;
2. Abbandono;
3. Successo formativo;
4. Soddisfazione dell'utenza;
5. Valutazione degli esiti occupazionali (solo per i corsi terminati nei 12 mesi precedenti la data di rilevazione e finalizzati all'occupazione)

Tale criterio è valutato anche se uno o più sottocriteri risultano non applicabili. Ad esempio, se il sottocriterio IV.5 valutazione esiti occupazionali non è applicabile perché i corsi terminati sono rivolti ad allievi già occupati, il criterio verrà misurato sui restanti sottocriteri.

9.1.1. Sotto criterio IV 1 – efficienza progettuale

L'efficienza progettuale mostrerà la capacità di realizzare le attività formative in modo completo e coerente con quanto programmato ed approvato.

I requisiti relativi all'efficienza progettuale riguarderanno le dimensioni specificatamente collegate alla valutazione sia degli aspetti finanziari sia di quelli legati alle ore effettivamente erogate.

In particolare l'efficienza progettuale sarà misurata attraverso i seguenti requisiti:

$$\text{requisito IV. 1.a.} = \frac{\text{importo rendicontato}}{\text{importo approvato}}$$

Per gli organismi formativi di nuova costituzione il requisito sarà misurato soltanto in fase di mantenimento.

9.1.2. Sotto criterio IV 2 – abbandono

Per abbandono si intende l'interruzione del percorso formativo senza prospettiva ulteriore per la persona ed è rivelatore di maggiore o minore efficacia nella misura in cui l'abbandono determina, per la persona che lascia il percorso formativo, il mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento condivisi con l'organismo. Secondo tale accezione, gli individui che lasciano il corso perché rientrati in un altro percorso formativo - di istruzione o F.P. - o hanno trovato un'occupazione non sono da computare tra i soggetti a abbandono.

In particolare l'abbandono sarà misurato attraverso il seguente requisito:



Handwritten signature

$$\text{requisito IV. 2. a.} = \frac{\text{numero allievi ad avvio attività formativa} - \text{numero allievi dimissionari}}{\text{numero allievi ad avvio attività formativa}}$$

9.1.3. Sotto criterio IV. 3. Successo formativo

In relazione ai nuovi contesti del *lifelong learning*, per l'individuo è centrale acquisire *competenze* funzionali ai propri percorsi formativi e professionali. In tal senso il successo formativo dell'organismo si ottiene laddove gli utenti dei servizi formativi acquisiscono vantaggi spendibili attraverso il conseguimento di attestazione, il miglioramento della condizione occupazionale e l'incremento delle conoscenze/competenze possedute, anche attraverso il ricorso a valutazioni esterne ed indipendenti.

In particolare il successo formativo sarà misurato attraverso il seguente requisito:

$$\text{requisito IV. 3. a.} = \frac{\text{numero allievi formati}}{\text{numero allievi avviati ad attività formativa}}$$

Ove si intende per:

Allievi formati partecipanti ad attività formativa che:

- nel caso di percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenza, hanno conseguito un attestato di qualifica o certificato di competenza;
- nel caso di percorsi non finalizzati al conseguimento di qualifica o certificato di competenza, hanno partecipato a tutto il percorso formativo, o almeno al 70% di esso.

allievi ad Avvio dell'attività formativa , gli allievi che hanno frequentato il primo giorno di erogazione ai partecipanti dell'attività formativa.

9.1.4. Sotto criterio IV.4. Soddisfazione dell'utenza

Il presente sotto criterio misura la percezione positiva dei percorsi formativi da parte di coloro che ne sono - direttamente o indirettamente - coinvolti. Viene rilevato attraverso la somministrazione programmata, durante e dopo lo svolgimento dei percorsi formativi, di specifici questionari destinati agli allievi ed ai docenti dei corsi nonché, per specifiche tipologie di formazione (Obbligo di istruzione/Diritto-Dovere, Formazione per occupati....) anche ad ulteriori soggetti potenzialmente interessati agli esiti dei processi (famiglie, imprese,....).

$$\text{requisito IV. 4. a.} = \frac{\text{numero di questionari con valutazioni positive}}{\text{totale numero questionari}}$$



9.1.5. Sotto criterio IV.5. Valutazione degli esiti occupazionali

Sempre nella prospettiva del *lifelong learning* l'obiettivo complessivo dell'apprendimento si deve tradurre nell'acquisizione di competenze funzionali ad implementare le condizioni di occupabilità dell'individuo. E' evidente che il concetto di occupabilità si declina in modo diverso a seconda del momento del ciclo di vita della persona e a seconda della tipologia di specificità. Secondo tale logica l'occupazione costituisce espressione dell'efficacia dell'azione formativa solo per gli interventi specificatamente finalizzati all'inserimento-reinserimento nel lavoro.

Requisito IV.5.a numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'attività formativa
numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività formativa

10. REQUISITI AGGIUNTIVI PER LA SPECIFICITÀ FORMATIVA DESTINATA ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per gli Organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d'istruzione/Diritto-Dovere Formativo, fatte salve ulteriori indicazioni sia del presente documento che della normativa di riferimento, ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO sono indispensabili requisiti aggiuntivi, in applicazione dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 recante "Criteri di accREDITAMENTO delle strutture formative per l'obbligo di istruzione", parte integrante dell'Intesa tra il MLPS, MIUR per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accREDITAMENTO delle strutture formative per la qualità dei servizi del 20 marzo 2008 riportati nella Tabella A). Si specifica inoltre che il sistema di istruzione e formazione professionale deve attenersi ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, 53).

Il Diritto/Dovere all'istruzione ed alla formazione professionale, viene definito all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005: "il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accREDITATE dalle regioni".

Tabella A)



OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE	
Requisiti di accreditamento previsti dal D.I. 29/11/2007	Requisiti <u>aggiuntivi</u> degli standard minimi regionali
a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo.	- Assenza di finalità di lucro - Presenza, tra le finalità dell'Organismo, dell'istruzione e della formazione dei giovani fino a diciotto anni nell'ambito dei percorsi triennali di leFP
b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2;	- Adozione e promozione da parte dell'Organismo di un "progetto educativo" e "modello organizzativo" per l'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni formalizzati in documentazione specifica
c) applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1;k	- Applicazione del CCNL Formazione professionale ai dipendenti impegnati nei percorsi di cui all'articolo 1;
d) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, esclusivamente per quanto riguarda le materie professionali, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza	- Il sistema regionale prevede, in relazione alle <u>competenze di base</u> ³ , l'utilizzo di docenti in possesso di abilitazione. Per i docenti delle <u>materie professionali</u> è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore ed una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento nella formazione professionale iniziale, ivi comprese <u>quelle maturate nei percorsi sperimentali</u>

³ I saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'art. 1, comma 622 della Legge 296/06, adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139



Ke

OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE	
Requisiti di accreditamento previsti dal D.I. 29/11/2007	Requisiti <u>aggiuntivi</u> degli standard minimi regionali
<i>quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.</i>	all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. E' <u>obbligatoria</u> la presenza dell'equipe socio-psico-pedagogica ai sensi del D. lgs. 76/2005.
<i>e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;</i>	L'Organismo dovrà dimostrare di avere stabili relazioni con le famiglie, con il sistema dell'Istruzione, e con i soggetti economici e sociali del territorio
<i>f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;</i>	L'Organismo dovrà impegnarsi a dimostrare di avere un "progetto" formalizzato che descriva la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative e l'adozione di un sistema interno di valutazione e certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento.
<i>g) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni.</i>	La dotazione minima di locali aggiuntivi rispetto al "set minimo" destinati alla didattica, per questa tipologia di attività, è pari a due . Tali locali dovranno soddisfare tutti i requisiti previsti in termini di accessibilità, sicurezza, agibilità e devono essere dotati di attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività didattica. In nessun caso, i locali destinati a questa



Xe

OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE	
Requisiti di accreditamento previsti dal D.I. 29/11/2007	Requisiti <u>aggiuntivi</u> degli standard minimi regionali
	attività, possono rientrare nella tipologia "A. a complemento temporaneo del set minimo"

11. RICONOSCIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Alle procedure relative all'accREDITAMENTO, al suo mantenimento e agli atti dirigenziali conseguenti che ne detteranno le scelte metodologiche e i criteri di calcolo di cui al presente documento provvede la Sezione Formazione professionale della Regione Puglia, quale soggetto responsabile.

Inoltre, il dettaglio della documentazione da presentare in fase di accesso e di mantenimento per la dimostrazione dei requisiti, nonché le modalità di verifica, saranno definiti con successivo atto dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

Gli Organismi formativi accedono all'accREDITAMENTO tramite domanda telematica presentata alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia.

Il procedimento per l'accREDITAMENTO ha una durata massima di 90 giorni.

L'istanza di accREDITAMENTO viene accolta e l'accREDITAMENTO rilasciato nel caso in cui vengano rispettati i valori minimi richiesti per ciascuno dei requisiti.

Il sistema di valutazione dell'istanza di accREDITAMENTO prevede l'attribuzione di punteggio per il criterio IV "performance gestionali" e per il requisito I.2.a. "bilancio d'esercizio", mentre per i restanti requisiti il punteggio è legato all'applicazione del sistema ON/OFF.

In fase di accesso, i requisiti di cui al criterio IV "performance gestionali" e il requisito I.2.a. "bilancio d'esercizio", non si applicano agli organismi di nuova costituzione.

Nel caso di organismi accREDITATI ai sensi delle precedenti linee guida per l'accREDITAMENTO contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 195/2012 e s.m.i. saranno fatti salvi i documenti in corso di validità relativi ai seguenti criteri/sotto criteri:

- criterio II. la struttura logistica;
- sotto criterio I.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo;
- sotto criterio I.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate.



Handwritten signature

Applicando quanto indicato nella tabella seguente, saranno ritenuti ammessi all'accREDITAMENTO gli organismi che avranno raggiunto un punteggio minimo di 48/100, o 64/100 così come di seguito specificato:

- per gli organismi di nuova costituzione, non applicandosi i requisiti di cui al Criterio IV "performance gestionali" e il requisito 1.2.a. "bilancio d'esercizio" del Criterio I solo per la parte relativa alla misurazione degli indici, e dovendo applicare esclusivamente i punteggi legati all'applicazione del sistema ON/OFF si dovrà raggiungere un punteggio minimo di 48/100.
- Per gli Organismi accreditati con la previgente normativa e che intendono accreditarsi con il nuovo sistema essendo necessario valorizzare tutti i Criteri, il punteggio minimo da raggiungere dovrà essere 64/100 come riportato nella tabella seguente;

In fase di mantenimento permarranno nel sistema dell'accREDITAMENTO tutti gli organismi che otterranno, a seguito della verifica della permanenza dei requisiti, un punteggio minimo di 64/100 come riportato nella tabella seguente.



1. Denominazione dell'attività	2. Descrizione dell'attività	3. Modalità di erogazione	4. Periodo di attuazione	5. Stato di attuazione	6. Note
1.1. Attività di gestione delle risorse umane e professionali	1.1.1. Gestione delle risorse umane e professionali	Sistema ON/DFI	Sistema ON/DFI	non quantificabile	non quantificabile
1.2. Attività di gestione delle risorse finanziarie	1.2.1. Gestione delle risorse finanziarie	Sistema ON/DFI	Sistema ON/DFI	non quantificabile	non quantificabile
1.3. Attività di gestione delle risorse materiali	1.3.1. Gestione delle risorse materiali	Sistema ON/DFI	Sistema ON/DFI	non quantificabile	non quantificabile
1.4. Attività di gestione delle risorse tecnologiche	1.4.1. Gestione delle risorse tecnologiche	Sistema ON/DFI	Sistema ON/DFI	non quantificabile	non quantificabile
1.5. Attività di gestione delle risorse culturali	1.5.1. Gestione delle risorse culturali	Sistema ON/DFI	Sistema ON/DFI	non quantificabile	non quantificabile
1.6. Attività di gestione delle risorse ambientali	1.6.1. Gestione delle risorse ambientali	Sistema ON/DFI	Sistema ON/DFI	non quantificabile	non quantificabile
1.7. Attività di gestione delle risorse informatiche	1.7.1. Gestione delle risorse informatiche	Sistema ON/DFI	Sistema ON/DFI	non quantificabile	non quantificabile



Indicatore di performance	Descrizione dell'attività	Sistema di misurazione	Unità di misura	Frequenza di misurazione	Soglia di riferimento	Sistema di valutazione
I. Qualità del servizio	1.1. Disponibilità ed erogazione di servizi, attività e prestazioni	Indice di soddisfazione del cliente	Indice	Trimestrale	80%	5
	1.2. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	1.3. Sicurezza del servizio	Indice di sicurezza del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	1.4. Continuità del servizio	Indice di continuità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	1.5. Accessibilità del servizio	Indice di accessibilità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	1.6. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	1.7. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	1.8. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	1.9. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	1.10. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
II. Efficienza	2.1. Costo di gestione	Indice di costo di gestione	Indice	Trimestrale	80%	5
	2.2. Costo di gestione	Indice di costo di gestione	Indice	Trimestrale	80%	5
	2.3. Costo di gestione	Indice di costo di gestione	Indice	Trimestrale	80%	5
	2.4. Costo di gestione	Indice di costo di gestione	Indice	Trimestrale	80%	5
	2.5. Costo di gestione	Indice di costo di gestione	Indice	Trimestrale	80%	5
	2.6. Costo di gestione	Indice di costo di gestione	Indice	Trimestrale	80%	5
	2.7. Costo di gestione	Indice di costo di gestione	Indice	Trimestrale	80%	5
	2.8. Costo di gestione	Indice di costo di gestione	Indice	Trimestrale	80%	5
	2.9. Costo di gestione	Indice di costo di gestione	Indice	Trimestrale	80%	5
	2.10. Costo di gestione	Indice di costo di gestione	Indice	Trimestrale	80%	5
III. Qualità del servizio	3.1. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	3.2. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	3.3. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	3.4. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	3.5. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	3.6. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	3.7. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	3.8. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	3.9. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	3.10. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
IV. Qualità del servizio	4.1. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	4.2. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	4.3. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	4.4. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	4.5. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	4.6. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	4.7. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	4.8. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	4.9. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5
	4.10. Qualità del servizio	Indice di qualità del servizio	Indice	Trimestrale	80%	5



[Handwritten signature]

35



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'A' or a similar symbol, located below the official seal.

Sulla base degli esiti delle istruttorie di accreditamento è istituito l'elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati per svolgere attività di formazione.

12. I PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO, SOSPENSIONE E REVOCA/DECADENZA DELL'ACCREDITAMENTO

All'accREDITAMENTO, al suo mantenimento e alle scelte metodologiche ed ai criteri di calcolo conseguenti alle presenti linee guida provvede la Sezione Formazione Professionale.

L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti di riconoscimento, sospensione e revoca/decadenza dell'accREDITAMENTO è individuata nella Sezione Formazione Professionale.

Il procedimento di riconoscimento dell'accREDITAMENTO consta di diverse fasi: la prima funzionale al riconoscimento dell'accREDITAMENTO; la seconda relativa alla verifica dei requisiti per il mantenimento dell'accREDITAMENTO; la terza, eventuale, relativa alla variazione degli elementi indicati in sede di domanda di accREDITAMENTO.

Ai fini della presentazione delle domande di accREDITAMENTO è prevista la pubblicazione, con successivo Atto Dirigenziale della Sezione Formazione Professionale, di un Avviso pubblico aperto "a sportello" che disciplinerà, tra gli altri, tempi e modalità di presentazione delle predette domande di accREDITAMENTO.

Il procedimento di sospensione dell'accREDITAMENTO può essere avviato d'ufficio dalla Sezione Formazione Professionale.

Fermi restando i casi di sospensione dell'accREDITAMENTO di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 24 della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii., la sospensione dell'accREDITAMENTO può essere altresì disposto nei seguenti casi:

- 1) grave inadempimento agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 2) grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni o degli atti unilaterali d'obbligo;
- 3) azioni e/o omissioni tali da far emergere elementi che mettano in dubbio la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dell'attività di formazione professionale;
- 4) perdita di uno dei requisiti occorrenti per l'accREDITAMENTO;
- 5) mancata comunicazione di variazioni intervenute successivamente alla data di rilascio dell'accREDITAMENTO ed aventi effetto sui requisiti dell'accREDITAMENTO;
- 6) pendenza di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo in continuità aziendale);



Nei casi previsti dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 24 della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii., l'accREDITamento, ai sensi dell'art. 24, comma 5-quinques, della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii., può essere sospeso sino all'esito delle indagini di cui ai predetti commi 4-bis e 4-ter.

Nei casi previsti ai punti 1), 2) e 3) la sospensione dell'accREDITamento non potrà avere una durata superiore ad un anno; decorso, al più, il termine stabilito nel provvedimento di sospensione dell'accREDITamento, la Sezione competente, in esito alla verifica circa la persistenza o meno delle condizioni che hanno determinato la sospensione dell'accREDITamento, dovrà emettere un provvedimento di revoca o di conferma dell'accREDITamento stesso.

Nei casi previsti ai punti 4) e 5) la Sezione competente stabilisce i termini, in ragione delle circostanze del caso e comunque non superiori ad un anno, entro i quali l'Organismo formativo deve ripristinare le condizioni sottese al riconoscimento dell'accREDITamento. Decorso, al più, il termine stabilito nel provvedimento di sospensione dell'accREDITamento, qualora l'Organismo abbia ottemperato a quanto prescritto dalla Sezione competente ripristinando le condizioni sottese al riconoscimento dell'accREDITamento, quest'ultimo verrà confermato; qualora, al contrario, l'Organismo non abbia ottemperato a quanto prescritto dalla Sezione competente e, quindi, non abbia ripristinato le condizioni sottese al riconoscimento dell'accREDITamento, verrà emesso il provvedimento di revoca dell'accREDITamento.

Nel caso previsto al punto 6) se la procedura concorsuale si conclude con un provvedimento confermativo dello stato d'insolvenza, l'accREDITamento viene revocato; in caso contrario, laddove il provvedimento non confermi lo stato d'insolvenza, la Sezione competente conferma l'accREDITamento.

Il procedimento di revoca/decadenza dell'accREDITamento può essere avviato d'ufficio dalla Sezione Formazione Professionale.

Fermo restando il caso di revoca dell'accREDITamento di cui al comma 4-quinques dell'art. 24 della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii., la revoca/decadenza dell'accREDITamento può altresì essere disposta nei seguenti casi:

- 1) rinuncia volontaria/liquidazione volontaria dell'Organismo formativo;
- 2) qualora il grave inadempimento agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e/o agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni o degli atti unilaterali d'obbligo si sostanzia nella non veritiera attestazione della presenza di allievi e/o docenti e/o tutor o consista nella rendicontazione artificiosa all'Amministrazione regionale di spese irregolari onde conseguire indebitamente il rimborso delle stesse;
- 3) nelle ipotesi di sospensione dell'accREDITamento di cui ai punti 1), 2), 3), qualora la verifica circa la persistenza delle condizioni che hanno determinato la sospensione dell'accREDITamento abbia esito positivo;



- 4) nelle ipotesi di sospensione dell'accREDITamento di cui ai punti 4) e 5), qualora l'Organismo Formativo non abbia osservato i termini stabiliti per ripristinare le condizioni sottese al riconoscimento dell'accREDITamento o, in caso di osservanza dei predetti termini, non abbia comunque ripristinato le condizioni sottese al riconoscimento dell'accREDITamento;
- 5) nell'ipotesi di sospensione dell'accREDITamento di cui al punto 6), qualora il provvedimento confermi lo stato d'insolvenza dell'Organismo formativo;

A tutela dei discenti ed a garanzia del completamento dei corsi di formazione da parte degli stessi, la sospensione o la revoca/decadenza dell'accREDITamento di un Organismo non pregiudica la conclusione dei corsi di formazione già avviati.

Per corsi di formazione già avviati si intendono i corsi con riferimento ai quali siano già state concretamente ed effettivamente erogate e registrate attività didattiche attraverso lezioni frontali o altre modalità.

Nel caso di cui al comma 4-*quinques* dell'art. 24 della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii. od in ulteriori casi individuati in ragione della gravità e/o delle circostanze che hanno determinato la revoca dell'accREDITamento, l'Amministrazione regionale, attraverso apposite procedure di selezione/manifestazioni d'interesse, affiderà ad altri Organismi Formativi il completamento dei corsi di formazione già avviati.

In caso di revoca dell'accREDITamento ex art. 24, comma 4-*quinques*, della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii. od in ulteriori casi individuati in ragione della gravità e/o delle circostanze che hanno determinato la revoca dell'accREDITamento, l'organismo non può più presentare istanza di candidatura per l'accREDITamento.

Fuori dall'ipotesi prevista dal periodo immediatamente precedente, l'organismo non può presentare istanza di candidatura per l'accREDITamento prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4-*sexies*, della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii., *"Non può essere concesso, e se concesso deve essere revocato, l'accREDITamento a soggetti i cui legali rappresentanti, componenti di organi direttivi, o comunque esercenti attività gestionali e amministrative, siano stati tali anche per enti destinatari della misura di cui al comma 4-quinques"*.

13. IL SISTEMA DI RATING

Il sistema di rating degli organismi formativi accREDITati ha lo scopo di rendere misurabile la performance realizzata dagli stessi e di permettere all'utenza di disporre di elementi utili alla scelta degli Organismi Formativi.

Inoltre, promuove la crescita complessiva del sistema degli organismi formativi, configurandosi come stimolo allo sviluppo dell'intero sistema fornendo una comparazione tra i diversi organismi accREDITati e ponderando i relativi punteggi ottenuti per i diversi criteri di analisi.



Ke

Pertanto, il modello non ha quale fine ultimo quello di determinare la permanenza o l'esclusione dal sistema di accreditamento, bensì quello di valutare le performance dei soli organismi che hanno ottenuto l'accREDITAMENTO per erogare attività di formazione.

Il modello permette di effettuare un confronto del livello della qualità dei servizi di formazione erogati dagli organismi formativi, basandosi su parametri predefiniti relativi ai seguenti criteri, che prendono in considerazione:

- situazione economico-finanziaria;
- risorse professionali;
- dotazione logistica;
- relazioni con il territorio;
- efficienza;
- efficacia.

Tali criteri sono frutto dell'aggregazione di diversi sotto-indicatori la cui visione di insieme consente di determinare il rating complessivo, composto da due indici sintetici, rivolti ai seguenti aspetti:

- caratteristiche strutturali (situazione economico-finanziaria, risorse professionali, dotazione logistica, relazioni con il territorio);
- efficienza ed efficacia delle attività svolte.

Annualmente si procede alla elaborazione dei dati raccolti aggiornando l'indice risultante dalla media ponderata di quelli sintetici sopradescritti.

Sulla base di quest'ultimo indice viene redatta una graduatoria, che viene resa nota all'utenza mediante i sistemi informativi regionali, nella quale gli organismi formativi sono inseriti in ordine decrescente di punteggio.

14. SISTEMA DEI CONTROLLI

La Regione Puglia, allo scopo di garantire l'integrazione, la sinergia ed efficacia dei controlli, stabilisce diversi livelli di verifica:

- a) valutazione on desk dell'istanza di candidatura secondo le modalità che saranno indicate nell'Avviso;
- b) audit in loco su tutti gli Organismi che hanno presentato istanza di accreditamento, nel quale si accertano veridicità, conformità e operatività dei requisiti prescritti della documentazione prodotta con la domanda (l'irreperibilità dei responsabili di un Organismo che renda impossibile alla Regione l'effettuazione dell'audit, determina il rigetto della domanda di accreditamento);



Ke

- c) controlli periodici *on desk* ed in loco (questi ultimi su tutti i soggetti accreditati) per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento e del mantenimento dei valori soglia dei requisiti di efficienza/efficacia relativi alle attività concluse;
- d) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;
- e) audit periodici in loco a campione o "mirati" in caso di necessità a giudizio della amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'Organismo.

La Regione, in quanto pubblica amministrazione, è tenuta ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del DPR N. 445/2000 su un campione di almeno il 5%, a prescindere dalle procedure di audit legate all'accREDITAMENTO. Pertanto, ogni qualvolta venga indicata, quale attestazione del possesso di un requisito, la produzione di una dichiarazione sostitutiva, l'amministrazione regionale assume l'onere, oltre che della verifica documentale rispetto alla corretta redazione della dichiarazione, anche della verifica di veridicità della stessa, mediante accertamento diretto della condizione dichiarata.

La Regione Puglia attraverso apposite procedure previste dalla legge, si può avvalere di Organismi esterni a supporto delle funzioni di istruttoria delle domande di accREDITAMENTO, di mantenimento e di richiesta di variazioni oltre alle funzioni di svolgimento delle visite di audit e dei controlli di conformità delle autodichiarazioni, mantenendo una funzione di presidio sul processo di accREDITAMENTO.

Esclusivamente per gli organismi formativi che sin dalla fase di accesso al sistema di accREDITAMENTO intendono realizzare processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema di qualità in conformità del sistema UNI EN ISO 9001, i sistemi di controllo di alcune procedure di accREDITAMENTO saranno più snelle e saranno specificate successivamente con atto dirigenziale della sezione Formazione Professionale.

15. NORMA TRANSITORIA

Gli organismi formativi accreditati secondo la previgente disciplina contenuta nella Deliberazione di Giunta regionale n. 195/2012 e successive modifiche, al fine di convalidare la permanenza nell'Elenco degli Organismi accreditati hanno l'obbligo di provvedere, entro il termine stabilito nell'Avviso a sportello, attraverso l'apposita piattaforma, alla presentazione della domanda di accREDITAMENTO.

Fino alla conclusione della fase istruttoria da parte dell'Amministrazione rimarrà in vigore l'accREDITAMENTO riconosciuto ai sensi della D.G.R. n. 195/2012 e ss. mm. ed ii.



Il presente allegato è
composto di n. **QUARANTA**
facciate.

DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Formazione Professionale
Dott.ssa A. LOBOSCO

[Handwritten signature]

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1474

Nuove Linee guida Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi.

L'Assessore alla Formazione Professionale Sebastiano Leo sulla base delle istruttorie espletate dalla Dirigente della Sezione Formazione professionale riferisce quanto segue:

Premesso che:

- **l'accREDITamento costituisce il riconoscimento di idoneità rilasciato dall'amministrazione ad un organismo, mediante un provvedimento concesso in considerazione della dimostrazione del possesso e del mantenimento di determinati requisiti relativi alla struttura organizzativa e gestionale, alle risorse strumentali e professionali nonché alla qualità dei servizi offerti. Tramite tale atto l'amministrazione pubblica Regione riconosce all'Organismo accreditato la possibilità di accedere e permanere nella rete dei servizi, proporre e realizzare interventi con risorse pubbliche, alle condizioni e secondo la normativa di riferimento in materia e la regolamentazione di cui ai successivi capitoli.**

Quadro normativo

- **Il modello operativo di seguito presentato dà attuazione ai regolamenti comunitari e alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di accreditamento degli Organismi di formazione. Gli indirizzi generali dell'accREDITamento sono determinati dalla normativa e dagli atti di programmazione nazionali e regionali.**

Si fa riferimento, in particolare:

- alla legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo
- alla Legge n. 92 del 28.06.2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001;
- al Decreto congiunto del Ministro Pubblica Istruzione e del Ministro del lavoro del 29/12/2007 in merito ai requisiti di accreditamento delle strutture per i percorsi di istruzione e formazione;
- all'Accordo Stato - Regioni del 8 marzo 2008 relativo all'accREDITamento delle strutture formative;
- al Decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005, e successive modificazioni, contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- al Decreto legislativo n. 13 del 16.01.2013, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze", a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
- all'Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
- all'Accordo, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente;
- alla Legge Regionale del 07/08/2002, n. 15, "Riforma della formazione professionale" e s.m.i.;
- alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del 21/02/2012,

avente ad oggetto "Linee guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi" e successive modifiche ed integrazioni;

- D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";
- D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali";
- DGR n. 2472 del 17 dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi della qualifica di Operatore/Operatrice per le attività di assistenza familiare";
- DGR n. 622 del 30 marzo 2015 "Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)";
- D.G.R. n. 1147 del 26 luglio 2016 "Approvazione delle Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC - RP)".
- Si fa inoltre riferimento ai documenti programmatici P.O. FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia, ai documenti di indirizzo per l'attuazione dei Fondi strutturali 2014-2020, nonché all'Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, avente ad oggetto "Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE20 14-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013".

Rilevato che:

- Dal quadro di riferimento normativo e programmatico si evincono le principali direttrici che il sistema di accreditamento tende a perseguire.

Infatti, a partire dagli impegni assunti con la Commissione Europea in merito alla regolamentazione della concessione dei contributi pubblici e dal processo che ha inteso accompagnare il cambiamento strutturale dell'offerta formativa in Italia, avviato con la Legge n.196 del 1997 e rafforzato dai cambiamenti introdotti con la riforma del titolo V della Costituzione, l'accreditamento quale atto dell'Amministrazione Pubblica regionale di riconoscere ad un organismo la possibilità di realizzare interventi di formazione finanziati con risorse pubbliche, viene introdotto in Italia con l'approvazione del DM166 del 2001 e sviluppato operativamente attraverso i diversi dispositivi regionali. A seguito dell'esperienza accumulata nella programmazione FSE 2000-2006, nel 2007 si è avviata una revisione del modello di accreditamento che ha prodotto una prima proposta nel Tavolo tecnico Accreditamento delle sedi formative (Coordinamento tecnico Regioni/Province Autonome, Commissione Istruzione), base del nuovo sistema nazionale di accreditamento approvato in Conferenza Permanente il 20 marzo del 2008.

Partendo dal tentativo di agevolare il riconoscimento tra le diverse regolamentazioni territoriali, anche sulla base delle sollecitazioni provenienti dal livello comunitario, a livello di principi il nuovo sistema di accreditamento si è posto l'obiettivo di contribuire all'innalzamento della qualità dei sistemi formativi, attraverso un miglioramento ed una semplificazione di alcuni requisiti ed una maggiore importanza data alla fase di mantenimento degli stessi nonché all'approccio complessivo al lifelong learning.

A riguardo, infatti, nell'ultimo decennio la Commissione Europea ha individuato tra gli obiettivi strategici:

- **lo sviluppo della qualità dei servizi di istruzione e di formazione**, in quanto costituiscono parte integrante delle strategie per la crescita economica e per la coesione sociale;
 - **uno scambio dinamico tra i sistemi formativi e di istruzione e i sistemi del lavoro e dell'occupazione**, in quanto costituiscono parte integrante per innalzare i livelli occupazionali;
 - **favorire una crescita sostenibile e inclusiva**,
 - **integrare i bisogni economici delle imprese e i bisogni sociali e culturali delle persone** (cittadinanza attiva, occupabilità, coesione sociale, apprendimento permanente, mobilità).
- In particolare, la Raccomandazione dell'Unione europea sull'istituzione di un Quadro di riferimento europeo per la garanzia di qualità dell'istruzione e formazione professionale (2009/C155/01)

approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2009, ha sottolineato il ruolo chiave della qualità dell'istruzione e della formazione in un'ottica di apprendimento permanente al fine di sviluppare l'occupabilità, la mobilità e la cittadinanza attiva.

- Anche il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, sostenendo l'importanza di incentivare una cultura della qualità nella formazione, ha ribadito che "l'accreditamento delle strutture formative deve evolvere in direzione di una maggiore attenzione ad indicatori sulla qualità del servizio fornito con un modello rispondente a standard minimi comuni a livello nazionale e che eviti la frammentazione dell'offerta in sistemi regionali e assicuri un'effettiva apertura del mercato".
- Con l'accordo di partenariato 2014- 2020 (art.14 del Regolamento UE 1303/2013), i principi riguardanti il rispetto di standard di efficienza, efficacia e qualità sono maggiormente evidenziati ed enfatizzati. A riguardo infatti si sottolinea la necessità di potenziare l'istruzione e la formazione professionale, anche istituendo un sistema strutturato di misurazione della qualità attraverso l'individuazione di appositi indicatori di performance.

Considerato che:

- In data 13 marzo 2018 e in data 26 luglio 2018 si sono tenuti gli incontri con il Partenariato istituzionale e socio-economico per la presentazione delle proposte di modifica relative alle nuove linee guida sull'accreditamento;
- durante tali incontri, il Partenariato ha proposto alcune ulteriori modifiche alla bozza delle medesime linee guida, alcune delle quali recepite nell'allegato 1 alla presente deliberazione.
- in considerazione della necessità di disciplinare il sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività formative (di seguito "organismi di formazione"), istituendo un modello operativo basato sulla individuazione di standard di efficacia, di efficienza e di qualità nell'erogazione delle attività formative, al fine di realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio regionale.

L'Assessore competente pertanto, sulla base delle istruttorie espresse come indicate in narrativa, procede ad illustrare alla Giunta le modifiche alle linee guida sull'accreditamento, secondo il testo allegato alla presente proposta di deliberazione.

Tutto ciò premesso, si propone di adottare le nuove linee guida sull'accreditamento, come modificate nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4 lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997;

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione, l'illustrazione delle linee guida sull'accreditamento proposta dall'Assessore relatore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte della Dirigente della Sezione

- Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore che qui si intende integralmente riportata;
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le nuove linee guida sull'accREDITAMENTO riportate nell'allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante;
- di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale;
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad adottare ogni atto conseguente al presente provvedimento e necessario alla concreta attuazione ed operatività delle nuove linee guida sull'accREDITAMENTO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNARI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO 1



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

***NUOVE LINEE GUIDA PER
L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI
FORMATIVI***



- Sommario

1. PREMESSA.....	4
2. QUADRO NORMATIVO.....	4
3. FINALITÀ.....	7
4. DESTINATARI DELL'ACCREDITAMENTO.....	10
5. CRITERI E REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO.....	11
6. CRITERIO I: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA.....	13
6.1. Sottocriterio I.1. Natura e finalità statutaria dell'organismo.....	13
6.1.1. Requisito I.1.a. Presenza nell'oggetto sociale della formazione professionale.....	13
6.2. Sottocriterio I.2. Situazione economico-finanziaria dell'organismo.....	13
6.2.1. Requisito I.2.a: bilancio di esercizio.....	14
6.2.2. Requisito I.2.b: contabilità separata.....	16
6.2.3. Requisito I.2.c- I.2.d- I.2.e- I.2.f.....	17
6.2.4. I.2.g. Requisiti per l'affidabilità e la moralità delle persone.....	17
6.3. Sottocriterio I.3. Capacità e risorse professionali.....	18
6.3.1. Requisito I.3.a. Presidio Funzionale dei processi.....	18
6.3.2. Requisito I.3.b. Assetto organizzativo trasparente.....	20
7. CRITERIO II - STRUTTURA LOGISTICA.....	21
7.1.1. Sottocriterio II.1 Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature.....	22
7.1.2. Sottocriterio II.2: Fruibilità dei locali:.....	23
7.1.3. Sottocriterio II.3 Destinazione d'uso.....	24
8. CRITERIO III "LE RELAZIONI".....	24
8.1.1. Requisito III.1.a: Capacità di garantire rapporti di cooperazione.....	25
8.1.2. Requisito III.1.b: Capacità comprendere i fabbisogni del territorio.....	25
9. CRITERIO IV: "LA PERFORMANCE GESTIONALE".....	26
9.1.1. Sottocriterio IV 1 – efficienza progettuale.....	27
9.1.2. Sottocriterio IV 2 – abbandono.....	27
9.1.3. Sottocriterio IV. 3. Successo formativo.....	27
9.1.4. Sottocriterio IV.4. Soddisfazione dell'utenza.....	28
9.1.5. Sottocriterio IV.5.Valutazione degli esiti occupazionali.....	28
10. REQUISITI AGGIUNTIVI PER LA SPECIFICITÀ FORMATIVA DESTINATA ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	
11. RILASCIO DI ACCREDITAMENTO.....	
12. LE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO.....	



13. IL SISTEMA DI RATING 36

14. SISTEMA DEI CONTROLLI 37

15. NORMA TRANSITORIA..... 38



1. *PREMESSA*

Con il presente atto la Regione Puglia intende disciplinare il sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività formative (di seguito "organismi di formazione"), istituendo un modello operativo basato sulla individuazione di standard di efficacia, di efficienza e di qualità nell'erogazione delle attività formative, al fine di realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio regionale.

A riguardo, infatti, per definizione l'accredimento costituisce il riconoscimento di idoneità rilasciato dall'amministrazione ad un organismo, mediante un provvedimento concesso in considerazione della dimostrazione del possesso e del mantenimento di determinati requisiti relativi alla struttura organizzativa e gestionale, alle risorse strumentali e professionali nonché alla qualità dei servizi offerti. Tramite tale atto l'amministrazione pubblica Regione riconosce all'Organismo accreditato la possibilità di accedere e permanere nella rete dei servizi, proporre e realizzare interventi con risorse pubbliche, alle condizioni e secondo la normativa di riferimento in materia e la regolamentazione di cui ai successivi capitoli.

2. *QUADRO NORMATIVO*

Il modello operativo di seguito presentato dà attuazione ai regolamenti comunitari e alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di accreditamento degli Organismi di formazione.

Gli indirizzi generali dell'accredimento sono determinati dalla normativa e dagli atti di programmazione nazionali e regionali.

Si fa riferimento, in particolare:

- ✓ alla legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo
- ✓ alla Legge n. 92 del 28.06.2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- ✓ al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001;
- ✓ al Decreto congiunto del Ministro Pubblica Istruzione e del Ministro del lavoro del 29/12/2007 in merito ai requisiti di accreditamento delle strutture per i percorsi di istruzione e formazione;
- ✓ all'Accordo Stato – Regioni del 8 marzo 2008 relativo all'accredimento delle strutture formative per la formazione professionale;
- ✓ al Decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005, e successive modificazioni, contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;



- ✓ al Decreto legislativo n. 13 del 16.01.2013, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze", a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
- ✓ all'Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
- ✓ all'Accordo, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente;
- ✓ alla Legge Regionale del 07/08/2002, n. 15, "Riforma della formazione professionale" e s.m.i.;
- ✓ Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 26 "Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di 'Bottega scuola'";
- ✓ alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del 21/02/2012, avente ad oggetto "Linee guida per l'accREDITAMENTO degli Organismi Formativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";
- ✓ D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali";
- ✓ DGR n. 2472 del 17 dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi della qualifica di Operatore/Operatrice per le attività di assistenza familiare";
- ✓ DGR n. 622 del 30 marzo 2015 "Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)";
- ✓ D.G.R. n. 1147 del 26 luglio 2016 "Approvazione delle Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC – RP)".

Si fa inoltre riferimento ai documenti programmatici P.O. FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia, ai documenti di indirizzo per l'attuazione dei Fondi strutturali 2014-2020, nonché all'Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, avente ad oggetto "Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013".



Dal quadro di riferimento normativo e programmatico si evincono le principali direttrici che il sistema di accreditamento tende a perseguire.

A partire dagli impegni assunti con la Commissione Europea in merito alla regolamentazione della concessione dei contributi pubblici e dal processo che ha inteso accompagnare il cambiamento strutturale dell'offerta formativa in Italia, avviato con la Legge n.196 del 1997 e rafforzato dai cambiamenti introdotti con la riforma del titolo V della Costituzione, l'accREDITAMENTO quale atto dell'Amministrazione Pubblica regionale di riconoscere ad un organismo la possibilità di realizzare interventi di formazione finanziati con risorse pubbliche, viene introdotto in Italia con l'approvazione del DM 166 del 2001 e sviluppato operativamente attraverso i diversi dispositivi regionali. A seguito dell'esperienza accumulata nella programmazione FSE 2000-2006, nel 2007 si è avviata una revisione del modello di accreditamento che ha prodotto una prima proposta nel Tavolo Tecnico Accreditamento delle sedi formative (Coordinamento tecnico Regioni/Province Autonome, Commissione Istruzione), base del nuovo sistema nazionale di accreditamento approvato in Conferenza Permanente il 20 marzo del 2008.

Partendo dal tentativo di agevolare il riconoscimento tra le diverse regolamentazioni territoriali, anche sulla base delle sollecitazioni provenienti dal livello comunitario, in tema di principi il nuovo sistema di accreditamento si è posto l'obiettivo di contribuire all'innalzamento della qualità dei sistemi formativi, attraverso un miglioramento ed una semplificazione di alcuni requisiti ed una maggiore importanza data alla fase di mantenimento degli stessi, nonché all'approccio complessivo al lifelong learning.

A riguardo, infatti, nell'ultimo decennio la Commissione Europea ha individuato tra gli obiettivi strategici:

- lo sviluppo della qualità dei servizi di istruzione e di formazione, in quanto costituiscono parte integrante delle strategie per la crescita economica e per la coesione sociale;
- uno scambio dinamico tra i sistemi formativi e di istruzione e i sistemi del lavoro e dell'occupazione, in quanto costituiscono parte integrante per innalzare i livelli occupazionali;
- favorire una crescita sostenibile e inclusiva;
- integrare i bisogni economici delle imprese e i bisogni sociali e culturali delle persone (cittadinanza attiva, occupabilità, coesione sociale, apprendimento permanente, mobilità).

In particolare, la Raccomandazione dell'Unione europea sull'istituzione di un Quadro di riferimento europeo per la garanzia di qualità dell'istruzione e formazione professionale (2009/C155/01) approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2009, ha sottolineato il ruolo chiave della qualità dell'istruzione e della formazione in un'ottica di apprendimento permanente al fine di sviluppare l'occupabilità, la cittadinanza attiva.



Anche il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, sostenendo l'importanza di incentivare una cultura della qualità nella formazione, ha ribadito che "l'accREDITAMENTO delle strutture formative deve evolvere in direzione di una maggiore attenzione ad indicatori sulla qualità del servizio fornito con un modello rispondente a standard minimi comuni a livello nazionale e che eviti la frammentazione dell'offerta in sistemi regionali e assicuri un'effettiva apertura del mercato".

Con l'accordo di partenariato 2014 - 2020 (art.14 del Regolamento UE 1303/2013), i principi riguardanti il rispetto di standard di efficienza, efficacia e qualità sono maggiormente evidenziati ed enfatizzati. A riguardo infatti si sottolinea la necessità di potenziare l'istruzione e la formazione professionale, anche istituendo un sistema strutturato di misurazione della qualità attraverso l'individuazione di appositi indicatori di performance.

3. FINALITÀ

La riforma del sistema regionale della formazione professionale si è posta quale obiettivo prioritario la risposta al fabbisogno formativo attraverso modalità organizzative e di integrazione tali da assicurare nel lungo periodo efficacia e sostenibilità degli interventi.

L'efficacia di un sistema di istruzione e formazione si misura, infatti, oltre che in termini di sviluppo e grado di consapevolezza degli individui, anche in funzione della capacità di offrire loro percorsi di qualificazione che siano in grado di integrare in modo qualitativamente efficace i diversi canali dell'apprendimento: scuola, formazione, università e mondo del lavoro oltre a permettere la valorizzazione degli apprendimenti acquisiti in contesti informali e non formali.

Il sistema della formazione professionale regionale deve essere in grado di:

- promuovere il diritto all'apprendimento lungo tutto il corso della vita, considerato come condizione essenziale di esercizio della cittadinanza attiva e di mantenimento dell'occupabilità;
- migliorare, attraverso un sistema condiviso di standard professionali e certificazioni trasparenti e affidabili, i processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro tra imprese e lavoratori;
- migliorare i collegamenti tra politiche del lavoro e politiche di sviluppo economico e tra politiche del lavoro e dei sistemi formativi.

Nell'ambito delle priorità di riforma del sistema della formazione professionale si colloca l'esigenza di una revisione del sistema regionale di accreditamento sia in termini di maggiore selettività degli organismi di formazione, sia in termini di sostenibilità e trasparenza dei dispositivi e delle procedure in un'ottica di miglioramento qualitativo del sistema stesso.

In particolare, la logica di revisione che ha ispirato il presente provvedimento intende all'esigenza di realizzare un sistema di accreditamento degli organismi di formazione valutazione degli stessi non sia basata unicamente su requisiti di carattere formale, ma anche va



ulteriormente ed efficacemente gli elementi connessi alla performance gestionale, in modo tale da poter essere valutati dall'utenza al momento della scelta e da costituire un ulteriore stimolo agli enti per migliorare il livello dei servizi.

La misurazione della performance in termini di esiti formativi e occupazionali è infatti già presente nell'attuale sistema di accreditamento: si intende rafforzarla in quanto elemento imprescindibile di un sistema formativo permanentemente teso al miglioramento della qualità.

Si è ritenuto necessario mantenere e sviluppare un sistema di accreditamento degli organismi formativi strutturato e gestito in stretta connessione con il sistema di gestione e controllo delle attività e degli interventi finanziati/riconosciuti erogati dagli organismi stessi.

Da una parte si deve garantire la possibilità dell'organismo di entrare nel sistema – rispondendo comunque ai requisiti fondamentali previsti dalla disciplina di riferimento – dall'altra, la permanenza nel tempo all'interno del sistema da parte degli organismi che operano costantemente sul territorio regionale viene determinata dalla qualità con la quale essi gestiscono le attività, dall'adozione di comportamenti professionalmente corretti e dai risultati di efficienza ed efficacia ottenuti.

Il mantenimento dell'accREDITAMENTO dipende sia dal possesso di determinati requisiti, sia in maniera significativa dalla corretta gestione degli interventi realizzati secondo le norme comunitarie/nazionali/regionali e dalla correttezza professionale. Dipende inoltre anche dalla capacità dell'organismo di rendere un servizio di qualità all'utenza, misurato sotto il duplice profilo degli esiti occupazionali. In tal senso, il superamento della prima verifica dei requisiti per ottenere l'accREDITAMENTO costituisce soltanto la condizione di accesso al sistema della formazione di rilevanza pubblicistica. La possibilità di permanere nello stesso sistema è invece sostanzialmente determinata dal raggiungimento di taluni livelli di performance in termini di efficienza ed efficacia degli interventi realizzati.

Al contrario, l'organismo formativo il quale incorra in inadempienze, irregolarità etc. rilevate nello svolgimento dell'attività o perda parte dei requisiti minimi prescritti e/o consegua performance in termini di efficienza ed efficacia inferiori alla soglia minima, potrà incorrere nell'adozione di provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale in via di autotutela amministrativa, quali la eventuale sospensione o la revoca dell'accREDITAMENTO già concesso.

La novità della riforma impostata, con il presente atto, consiste inoltre nel delineare un sistema di rating quale strumento finalizzato alla valutazione e al monitoraggio del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi da parte degli enti che beneficiano dei finanziamenti pubblici.

Le performance degli organismi formativi sono misurate mediante un indice di valutazione calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia delle attività formative realizzate, con particolare attenzione alla valutazione della soddisfazione di utenti e imprese coinvolti, degli esiti in termini di successo formativo e occupazionale degli interventi.



La verifica del mantenimento avviene attraverso un sistema di controlli effettuati secondo specifiche procedure delineate nella presente disciplina.

Dal quadro suesposto si evince che le principali direttrici verso le quali l'amministrazione si è orientata nel definire il nuovo sistema di accreditamento riguardano e tengono in considerazione i seguenti aspetti:

a) *il Lifelong learning*: in particolare si intende garantire un sistema ampio e flessibile che sia rispondente alle diverse specificità degli interventi formativi. Tale sistema deve salvaguardare il diritto individuale di accesso permanente alla formazione di qualità anche attraverso l'identificazione di filiere di cui si compone l'offerta formativa caratterizzate da alcune "specificità" basate sulla età e sullo stato di conoscenze e competenze acquisite nelle diverse forme di apprendimento.

In particolare si è voluto differenziare le diverse tipologie formative come di seguito riportate:

1. Specificità formativa destinata all'assolvimento del DIRITTO/DOVERE all'istruzione e formazione professionale (compreso l'apprendistato di I livello), attraverso l'acquisizione di una qualifica (triennale) o diploma (quadriennale) di leFP;
2. Specificità formativa destinata a coloro hanno assolto al DIRITTO/dovere all'istruzione e formazione professionale o ne sono prosciolti ovvero che hanno conseguito diploma di scuola secondaria di II grado, e che intendono conseguire una qualifica professionale o certificazione di singole unità di competenze [da RRFP] ovvero una qualificazione di istruzione e Formazione Professionale superiore (ITS, IFTS) (compreso l'apprendistato di II livello, formazione continua, alternanza scuola-lavoro);
3. Specificità di alta formazione destinata a coloro che hanno conseguito laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento e che intendono conseguire un titolo di alta formazione quali master non universitari e l'apprendistato di III livello."

All'interno di queste tre specificità formative sono comprese anche le attività formative destinate ad utenze speciali quali:

- disabili fisici, psichici e sensoriali;
- detenuti ed ex-detenuti;
- minori a rischio e minori in ristrettezza;
- tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, alcolisti ed ex-alcolisti;
- immigrati;
- nomadi;
- soggetti vittime dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani;
- tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come soggetti svantaggiati.



La verifica del mantenimento avviene attraverso un sistema di controlli effettuati secondo specifiche procedure delineate nella presente disciplina.

Dal quadro suesposto si evince che le principali direttrici verso le quali l'amministrazione si è orientata nel definire il nuovo sistema di accreditamento riguardano e tengono in considerazione i seguenti aspetti:

a) *il Lifelong learning*: in particolare si intende garantire un sistema ampio e flessibile che sia rispondente alle diverse specificità degli interventi formativi. Tale sistema deve salvaguardare il diritto individuale di accesso permanente alla formazione di qualità anche attraverso l'identificazione di *filieri di cui si compone l'offerta formativa caratterizzate da alcune "specificità" basate sulla età e sullo stato di conoscenze e competenze acquisite nelle diverse forme di apprendimento.*

In particolare si è voluto differenziare le diverse tipologie formative come di seguito riportate:

1. Specificità formativa destinata all'assolvimento dei DIRITTO/DOVERE all'istruzione e formazione professionale (compreso l'apprendistato di I livello), attraverso l'acquisizione di una qualifica (triennale) o diploma (quadriennale) di IeFP;
2. Specificità formativa destinata a coloro hanno assolto al DIRITTO/dovere all'istruzione e formazione professionale o ne siano prosciolti ovvero che hanno conseguito diploma di scuola secondario di II grado, e che intendono conseguire una qualifica professionale o certificazione di singole unità di competenze [da RREF] ovvero una qualificazione di istruzione e Formazione Professionale superiore (ITS, IFTS) (compreso l'apprendistato di II livello, formazione continua, alternanza scuola-lavoro);
3. Specificità di alta formazione destinata a coloro che hanno conseguito laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento e che intendono conseguire un titolo di alta formazione quali master non universitari e l'apprendistato di III livello."

All'interno di queste tre specificità formative sono comprese anche le attività formative destinate ad utenze speciali quali:

- disabili (fisici, psichici e sensoriali);
- detenuti ed ex-detenuti;
- minori a rischio e minori in ristrettezza;
- tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, alcolisti ed ex-alcolisti;
- immigrati;
- nomadi;
- soggetti vittime dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani;
- tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come soggetti svantaggiati.



Nel caso di attività formative rivolte ad utenze speciali, le attività di formazione e orientamento devono essere svolte in spazi adeguatamente attrezzati ed idonei alle utenze a cui sono rivolte. Le caratteristiche di tali spazi dovranno di volta in volta essere specificate nei bandi.

- b) Il rafforzamento dei requisiti di accesso e mantenimento dell'accredimento inerenti la struttura organizzativa, amministrativa, economica e logistica degli organismi formativi. Gli organismi dovranno svolgere l'attività formativa come "mission" fondamentale e sarà confermata la strutturazione e stabilità delle risorse umane dedicate. Si prevede infatti, come nel precedente sistema di accreditamento che una parte del personale debba essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time e sia sottoposto ad aggiornamenti periodici della propria professionalità, inserendo un sistema obbligatorio di crediti formativi per i dipendenti.*
- c) La valutazione degli organismi formativi basata sulla performance gestionale degli stessi con particolare attenzione agli esiti occupazionali realizzati.*
- d) La qualificazione del sistema di accreditamento in funzione dello sviluppo dei rapporti di cooperazione e collaborazione tra i soggetti della rete. Un più intenso rapporto di partenariato e di rete consentirà il raggiungimento di elevati livelli di qualità della formazione e una maggiore capacità degli enti di collocare sul mercato del lavoro gli allievi attraverso lo strumento della rete tra enti, dei rapporti di cooperazione e di partenariato.*
- e) L'introduzione di un sistema di "rating" che potrà consentire di ordinare gli organismi in graduatorie sulla base delle performance realizzate, fornendo in tal modo all'utenza un ulteriore strumento di orientamento per la scelta dell'attività formativa.*
- f) Superamento del regime di accreditamento provvisorio-definitivo in quanto viene garantito il completamento delle procedure entro 90 giorni dalla richiesta, con le opportune verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati attraverso sia controlli documentali che verifiche in loco.*
- g) l'adozione di un sistema di qualità ISO 9001:2000 che possa rappresentare una condizione sufficiente ma non necessaria a garantire il rispetto di condizioni di efficienza ed efficacia.*

4. DESTINATARI DELL'ACCREDITAMENTO

Sono tenuti all'accredimento tutti gli Organismi formativi pubblici o privati – con unità operative in Regione Puglia – che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche.

In particolare, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 15/2002 modificata dalla L.R. 32/2011, la realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso esposte convenzioni oppure atti unilaterali d'obbligo, nel



rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai seguenti organismi:

- a) enti pubblici ed enti privati, che svolgono per statuto attività di formazione professionale;
- b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all'assunzione presso gli stessi.

Gli Istituti scolastici di secondo grado, compresi gli istituti paritari, sono tenuti ad accreditarsi, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti per gli Organismi di formazione per attuare azioni di formazione professionale finanziate di tipo "non ordinamentale".

In particolare ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 è obbligatorio l'accREDITAMENTO per le istituzioni scolastiche che intendono attuare percorsi per l'acquisizione di qualifiche e diplomi professionali di istruzione e formazione professionale

Ogni Università e ogni Istituzione AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale, si accredita come singolo Organismo a livello regionale.

Gli Istituti Tecnici Superiori per l'attuazione dei percorsi finalizzati al rilascio di diploma tecnico superiore di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008 sono tenuti all'accREDITAMENTO per l'attuazione di interventi finanziati di tipo non ordinamentale.

Sono esclusi dall'obbligo dell'accREDITAMENTO per lo svolgimento di attività finanziate da fondi pubblici, ma tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite dall'amministrazione regionale:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale;
- le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di stage e di tirocinio;

Gli Organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale autonomamente finanziata¹, non sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel presente documento.

5. CRITERI E REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO degli organismi formativi tiene conto dell'insieme dei modelli organizzativi, delle competenze, delle risorse gestionali e logistiche, dei livelli di efficacia e di efficienza e della capacità di mantenere interrelazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo standard predefiniti, verificati attraverso criteri e sottocriteri all'interno dei quali sono previsti specifici requisiti e relativa documentazione.

I criteri generali previsti dal DM 166/2001 per l'accREDITAMENTO articolati in sottocriteri sono i seguenti:

¹ Con attività autonomamente finanziate si intendono i corsi di formazione che non ricevono finanziamenti ma che vengono riconosciuti e autorizzati dalla Regione Puglia su istanza dell'organismo formativo nel rispetto della disciplina di riferimento regionale in materia



Criteri generali	Sottocriteri
<i>I. struttura organizzativa ed amministrativa</i>	I.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo
	I.2 Situazione economico-finanziaria dell'organismo
	I.3 Capacità gestionali e risorse professionali
<i>II. struttura logistica</i>	II.1 Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature
	II.2 Fruibilità dei locali
	II.3 Destinazione d'uso
<i>III. relazioni</i>	III.1 Sistema di relazioni con il contesto locale
<i>IV. performance gestionali</i>	IV.1 Efficienza progettuale
	IV.2 Abbandono
	IV.3 Successo formativo
	IV.4 Soddisfazione dell'utenza
	IV.5 Valutazione degli esiti occupazionali

L'organismo formativo in sede di accesso/mantenimento di accreditamento, fermo restando il possesso dei Criteri generali per l'accREDITAMENTO, deve indicare anche la specificità formativa nel quale intende operare; in tal caso, a seconda della scelta effettuata dovrà dimostrare di possedere requisiti aggiuntivi relativi ai seguenti criteri:

- ✓ struttura organizzativa e amministrativa;
- ✓ relazioni;
- ✓ struttura logistica.

Ad esclusione dei requisiti aggiuntivi previsti per norma nazionale e regionale e quelli specifici previsti per lo svolgimento dell'attività di obbligo di istruzione DIRITTO DOVERO relativa alla prima specificità, si ritiene di dover determinare quale requisito aggiuntivo per la scelta della terza specificità quello di aver maturato 5 anni di esperienza nell'erogazione di attività di alta formazione, intendendo quella rivolta ad allievi che hanno conseguito il diploma secondario di secondo grado.

Nella tabella si sintetizzano i requisiti aggiuntivi necessari per specificità:

SPECIFICITÀ	CRITERI	REQUISITI AGGIUNTIVI
-------------	---------	----------------------



<i>Specificità formativa destinata all'assolvimento del DIRITTO/DOVERE all'istruzione e formazione professionale</i>	<i>struttura organizzativa amministrativa e struttura logistica</i>	<i>Si rinvia al capitolo 10)</i>
<i>Specificità formativa destinata a coloro hanno assolto al DIRITTO/DOVERE all'istruzione e formazione professionale</i>		<i>Nessuno</i>
<i>Specificità formativa destinata a coloro che hanno conseguito laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento</i>	<i>struttura organizzativa amministrativa e relazioni</i>	<i>Aver maturato 5 anni di esperienza nell'erogazione di alta formazione</i>

6. CRITERIO I: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA

Sottocriteri	Requisiti
I.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo	I.1.a. Presenza nell'oggetto sociale della formazione professionale
I.2. Situazione economico - finanziaria dell'organismo	I.2.a. bilancio di esercizio
	I.2.b. contabilità separata
	I.2.c. assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e i procedimenti nei confronti dell'Organismo
	I.2.d. rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale
	I.2.e. rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione nazionale
I.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate	I.2.f. rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
	I.2.g. affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli amministratori dell'organismo
	I.3.a. Presidio funzionale dei processi
	I.3.b. Assetto organizzativo trasparente

6.1. Sottocriterio I.1. Natura e finalità statutaria dell'organismo

6.1.1. Requisito I.1.a. Presenza nell'oggetto sociale della formazione professionale

Così come previsto dall'art. 23 della L.R. 15/2002 e s.m.i, gli organismi che intendono accreditarsi, ad eccezione degli enti pubblici, devono prevedere negli scopi statutari, l'indicazione specifica dell'attività relativa alla formazione professionale.

6.2. Sottocriterio I.2. Situazione economico-finanziaria dell'organismo

La struttura del presente sottocriterio considera un insieme di requisiti, in grado di garantire un livello base di affidabilità economica e finanziaria degli organismi, ad eccezione di uno che è riferito all'affidabilità ed alla moralità delle persone che rappresentano lo stesso.



In particolare:

- a) *bilancio di esercizio redatto con chiarezza e in cui vengono rappresentati in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'organismo;*
- b) *presenza di un'organizzazione contabile articolata per singola attività progettuale, che consenta la piena tracciabilità dei centri di costo e delle spese relative alle attività svolte, anche ai fini di una rendicontazione più efficace e trasparente;*
- c) *assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e i procedimenti nei confronti dell'Organismo;*
- d) *rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;*
- e) *rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione nazionale;*
- f) *rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;*
- g) *affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli amministratori dell'organismo, in attuazione della DIR. 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 ed all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.*

6.2.1. Requisito 1.2.a: bilancio di esercizio

Al fine di poter effettuare la verifica della solidità economico patrimoniale degli organismi formativi, gli stessi dovranno presentare l'ultimo Bilancio approvato, la relazione sul bilancio e verbale di approvazione da parte dell'organo competente.

Gli Organismi Formativi che non hanno l'obbligo di pubblicare il bilancio dovranno presentare un documento contabile- finanziario con allegata una certificazione da parte di un professionista abilitato che attesti la conformità del prospetto di bilancio ai documenti contabili.

Nel caso di Enti di recente costituzione si accetta l'impegno a presentare il Bilancio approvato entro il primo esercizio utile.

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi previste dagli artt. 2446 e 2447 del C.C. per il ripiano delle perdite ed eventualmente per la ricostruzione del capitale sociale delle società di capitali, si deve produrre idonea documentazione.

Tale requisito non è applicabile nei confronti degli Enti Pubblici.

In fase di accesso e in fase di mantenimento dovrà essere garantita la soglia minima del patrimonio netto maggiore di zero.



Nel caso di mancato rispetto, l'organismo dovrà fornire garanzie di impegno da parte dei soci/associati, a ricostituire il patrimonio netto al di sopra del minimo previsto.

Il mantenimento del requisito verrà valutato attraverso il controllo del bilancio di esercizio fornito annualmente dall'Organismo con l'applicazione degli indici di seguito riportati:

$$A) \text{ Indice di indipendenza finanziaria} = \frac{\text{Mezzi propri}}{(\text{Mezzi propri} + \text{Mezzi di terzi})}$$

Tale indice è un indicatore di solidità dello stato patrimoniale di un organismo formativo e potrà monitorarne la sua autonomia finanziaria.


Può assumere valori compresi tra 0 ed 1; quando il valore è molto vicino allo 0, indica che l'Organismo ha mezzi propri esigui e si finanzia con fonti esterne, quando invece il valore è vicino ad 1, l'Organismo si finanzia con mezzi propri.

INDICE DI INDIPENDENZA FINANZIARIA in simboli IF	
Valore dell'indice	Struttura finanziaria
IF= 0	L'organismo formativo non ha mezzi propri e si finanzia completamente all'esterno
$0 \leq IF \leq 0,33$	la struttura finanziaria dell'organismo formativo è gravemente squilibrata
$0,34 \leq IF \leq 0,66$	la struttura finanziaria dell'organismo formativo è squilibrata ed è da monitorare
$0,67 \leq IF \leq 1$	la struttura finanziaria dell'organismo formativo è equilibrata ed è la più indicata per ulteriori sviluppi
IF= 1	L'Organismo formativo usa solo i mezzi propri

$$B) \text{ Indice di solvibilità finanziaria} = \frac{\text{attivo corrente}}{\text{totale debiti}}$$

L'indice permette di monitorare lo stato di solvibilità dell'organismo di formazione adottando di volta in volta le scelte necessarie a mantenerlo allo stato ottimale.

Se è uguale a 1 mostra la capacità di far fronte a tutti i suoi impegni, in quanto l'attivo corrente complessivamente i debiti in essere; se minore di uno, evidenzia una situazione di non copertura dei debiti con l'attivo circolante, poiché l'attivo disponibile e realizzabile è inferiore a quello necessario per far fronte ai



debiti assunti; se maggiore di uno, l'organismo ha un'eccellente stato di solvibilità e consente ulteriore indebitamento.

INDICE DI SOLVIBILITÀ FINANZIARIA <i>in simboli SF</i>	
Valore dell'indice	Struttura finanziaria
$SF \geq 1$	attivo corrente copre complessivamente i debiti in essere
$SF = 1$	attivo disponibile e realizzabile è inferiore a quello necessario a far fronte ai debiti assunti
$SF \leq 1$	un'eccellente stato di soivibilità e c'è spazio per ulteriore indebitamento

$$C) \text{ Indice di liquidità} = \frac{\text{attivo corrente}}{\text{debiti a breve}}$$

L'indice di permette di monitorare la capacità dell'Organismo formativo di far fronte agli impegni finanziari assunti a determinate scadenze in relazione ai mezzi liquidi a sua disposizione.

INDICE DI LIQUIDITÀ <i>in simboli L</i>	
Valore dell'indice	Struttura finanziaria
$L \leq 1$	situazione di squilibrio
$1 \leq L \leq 2$	situazione da monitorare
$L \geq 2$	situazione buona e struttura equilibrata

6.2.2. Requisito I.2.b: contabilità separata

L'Organismo formativo in fase di accesso deve impegnarsi ad adottare, in caso di svolgimento di attività prestate con risorse pubbliche, un sistema di contabilità separata ai fini della tracciabilità che consenta di individuare i centri di costo e delle spese relative alle attività svolte con fondi pubblici, anche a



rendicontazione più efficace e trasparente. In alternativa indica nelle relazioni di accompagnamento il bilancio del valore delle entrate e delle uscite riferite alle attività prestate con risorse pubbliche distinte per fonti di finanziamento.

In fase di mantenimento, il sistema di contabilità deve essere certificato da parte di un professionista abilitato che attesti la corretta applicazione del principio di contabilità separata.

6.2.3. Requisito 1.2.c-1.2.d-1.2.e-1.2.f.

I requisiti di cui alla lettera b) c) d) e) f) riguardano l'attestazione sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante dell'organismo formativo su:

- a) *assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e i procedimenti nei confronti dell'Organismo*
- b) *rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;*
- c) *rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione nazionale*
- d) *rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili*

6.2.4. 1.2.g. Requisiti per l'affidabilità e la moralità delle persone

E' richiesta in capo agli amministratori, ai responsabili, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante:

- l'assenza di condanne penali, anche non definitive, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
- l'assenza di procedimento penale pendente in relazione ad uno dei reati di cui al punto precedente;
- l'assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 22 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;



- l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al punto precedente.

A carico del soggetto richiedente non devono essere state comminate, negli ultimi cinque anni, sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 9 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Le sentenze con applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. sono equiparate ai provvedimenti di condanna definitivi per i quali deve esserne dichiarata l'assenza.

6.3. Sottocriterio I.3. Capacità e risorse professionali

L'insieme dei requisiti che permettono di rilevare la capacità complessiva dell'Organismo di governare i diversi processi, e, dunque, la sua capacità gestionale sono articolati come di seguito riportato:

- a) *Presidio funzionale dei processi* da parte dell'organismo;
- b) *Assetto organizzativo trasparente*

6.3.1. Requisito I.3.a. Presidio Funzionale dei processi

Viene garantita una chiara distinzione tra la funzione di presidio del processo e il ruolo agito dal singolo operatore nel/nel processo/i di lavoro all'interno del organismo: ad una funzione di presidio possono corrispondere diversi ruoli assunti dagli operatori nel processo di lavoro.

Poiché nella gestione dei processi, la risorsa strategica è rappresentata dalle *risorse umane* che li presidiano, una delle principali condizioni che concorrono al governo degli stessi è costituita dalla qualità delle *credenziali professionali* possedute dai soggetti che li presidiano, a prescindere dal ruolo ricoperto.

Il requisito si basa sulla seguente articolazione dei processi:

- *direzione*
- *gestione economico-amministrativa*
- *analisi dei fabbisogni*
- *progettazione*
- *erogazione dei servizi*

Nella tabella seguente si rappresentano l'articolazione dei processi in aree di attività.

PROCESSO	AREE DI ATTIVITA' (esempi)
<i>Direzione</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard



	<p>servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianificazione e coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie, organizzative e informative; ▪ Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; ▪ Valutazione e sviluppo delle risorse umane; ▪ Pianificazione e Gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i servizi per l'impiego e gli attori locali; ▪ Promozione e pubblicizzazione dei servizi della struttura; ▪ Supervisione delle attività di follow up ▪ Gestione della qualità inerente tutti i processi.
Gestione Economico- Amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi; ▪ Controllo economico; ▪ Rendicontazione delle spese; ▪ Gestione amministrativa del personale; ▪ Gestione della qualità inerente il processo;
Analisi e definizione dei Fabbisogni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lettura del fabbisogno occupazionale a livello territoriale, settoriale e/o aziendale; ▪ Rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo; ▪ Definizione della strategia formativa; ▪ Gestione della qualità inerente il processo.
Progettazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Project management ▪ Progettazione di massima di un'azione corsuale; ▪ Progettazione di dettaglio di un'azione corsuale; ▪ Progettazione di un intervento individualizzato; ▪ Elaborazione di un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del D.L. 29/11/2007 per le attività di obbligo d'istruzione/DIR-DOV; ▪ Progettazione delle attività di follow up ▪ Gestione della qualità inerente il processo; ▪ Progettazione per competenze
Erogazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione; ▪ Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; ▪ Monitoraggio delle azioni e dei programmi; ▪ Valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni



	<p>miglioramento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidio delle attività di erogazione (tutoraggio, docenza, equipe etc) del servizio formativo; ▪ Valutazione delle competenze ▪ Gestione della qualità inerente il processo; ▪ Orientamento.
--	--

Per garantire il presidio dei processi - finalizzato nel passaggio economico-amministrativa; analisi e definizione dei fabbisogni; progettazione; erogazione - in maniera continuata, appare opportuno che ogni figura possa assolvere al massimo a due funzioni di responsabilità all'interno di un unico Organismo. Poiché il sistema di accreditamento richiede la presenza sul territorio regionale di almeno due risorse umane, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, le medesime devono risultare impegnate nel presidio e nello svolgimento delle seguenti funzioni:

- n. 1 responsabile del processo di *definizione*;
- n. 1 responsabile del processo di *gestione economico-amministrativa*;

Qualora un responsabile abbia i requisiti curriculari e l'esperienza per presidiare e svolgere entrambe le funzioni, l'ulteriore risorsa umana con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato deve presidiare il "processo della progettazione".

Per tutto il personale (dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc) impegnato nelle attività gestite da Organismi accreditati, viene richiesta l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di settore e, come standard retributivo minimo di riferimento quello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale.

6.3.2. Requisito 1.3.b. Assetto organizzativo trasparente

L'impostazione basata sui requisiti curriculari ed esperienziali richiama il tema della messa in trasparenza delle esperienze formative e professionali acquisite dagli operatori, quale prova indiretta della capacità di ciascuno di svolgere adeguatamente la funzione di cui è titolare all'interno della struttura.

Nell'ambito del "processo di erogazione" è prevista la funzione di valutazione delle competenze, al fine di garantire la correttezza metodologica in fase di progettazione e di presidio del sistema di erogazione, e di valutazione e certificazione delle competenze.



Nell'ambito del "processo di progettazione" e di "erogazione" è prevista la funzione di progettazione/valutazione delle competenze, al fine di garantire la correttezza metodologica in fase di progettazione e di presidio del sistema interno di valutazione e certificazione delle competenze, relativamente ai percorsi formali di acquisizione delle competenze.

A tal fine è obbligatoria la presenza di almeno una risorsa a presidio delle attività declinate nell'Allegato 8 al D.I. 30 giugno 2015 per la "Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative", che prevede un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quinto livello EQF

L'assetto organizzativo trasparente dell'organismo formativo deve essere dimostrato attraverso un organigramma nominativo e/o mansionario o altro documento formale che definisca il modello organizzativo, con indicazione di funzioni, responsabilità e ruoli.

Nell'ottica di facilitare la comunicazione tra la pubblica amministrazione e l'Organismo il documento deve inoltre riportare l'indicazione del referente interno individuato per l'accreditamento.

La documentazione deve essere costantemente ed obbligatoriamente aggiornata a fronte di eventuali variazioni dell'assetto organizzativo al fine di assicurarne la trasparenza ed una costante interlocuzione.

Il presidio procedurale dei processi invece sarà tenuto sotto controllo attraverso procedure documentazione in grado di descrivere le modalità di gestione dei processi declinate in riferimento a finalità/obiettivi, attività, funzioni, e ruoli coinvolti eventuali output documentali.

7. CRITERIO II - STRUTTURA LOGISTICA

Sottocriteri	Requisiti
II.1 Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature	II.1.a. esclusività dell'organismo nell'utilizzo dei locali
	II.1.b. temporalità del possesso
	II.1.c. territorialità
II.2. Fruibilità dei locali	II.1.c. individuazione del set minimo di locali richiesti con determinate caratteristiche strutturali ed infrastrutturali
	II.2.a. visitabilità per i locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione
	II.2.b. accessibilità per i locali destinati all'erogazione di attività formative
II.3 Destinazione d'uso	II.2.c. rintracciabilità e visibilità per i locali di accesso
	II.3.a. coerenza con le funzioni didattiche, amministrative e segretarie da erogare



La qualità degli ambienti costituisce un importante fattore di garanzia delle condizioni strutturali e logistiche nei confronti sia degli utenti dei servizi di formazione sia di coloro che operano nell'ambito delle strutture formative.

Il Criterio II si articola principalmente in tre sottocriteri relativi a: disponibilità ed adeguatezza dei locali, arredi e attrezzature, fruibilità dei locali e loro destinazione d'uso e in tre requisiti che riprendono la normativa nazionale su: sicurezza delle strutture, abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, rintracciabilità e visibilità dei locali.

7.1.1. Sottocriterio II.1 Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature.

Tale sottocriterio riguarda i seguenti aspetti:

- esclusività dell'organismo nell'utilizzo dei locali
- temporalità del possesso;
- territorialità;
- individuazione del set minimo di locali richiesti con determinate caratteristiche strutturali ed infrastrutturali, (strumentazione didattica e tecnologica presente nelle aule didattiche, informatiche e nei laboratori, se previsti). In particolare, la Regione Puglia stabilisce che ogni Organismo debba disporre di un "set minimo" di locali adibiti alle attività formative, ad uso esclusivo e continuativo per almeno 2 anni collocato nel territorio regionale, così composto:
 - un'aula didattica e un laboratorio informatico (in alternativa il aula multimediale) con annessi servizi igienici, con parametri strutturali e dimensionali definiti nelle allegate schede tecniche;
 - un idoneo locale di supporto all'attività formativa destinato all'attività di segreteria/amministrazione ubicato nel medesimo luogo delle aule per la didattica;
 - almeno un idoneo locale riservato all'attività di orientamento/consulenza individuale ubicato nel medesimo luogo delle aule per la didattica, esclusivamente per gli Organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d'Istruzione- Diritto/dovere;

Ogni "set minimo" essere dotato di strumenti e postazioni informatiche, a disposizione sia degli operatori che dell'utenza, nonché di attrezzature d'ufficio, collegamenti telematici e specifica dotazione software per la gestione del servizio.

Per soddisfare le esigenze di specifiche attività/Avvizi, gli Organismi accreditati hanno facoltà di istituire ulteriori laboratori (ubicati nell'ambito del proprio territorio provinciale di riferimento) a con-



temporaneo del set minimo purché tali locali abbiano le caratteristiche che il dispositivo prevede in relazione alla sicurezza, agibilità e accessibilità.

Tali locali devono essere individuati – e la loro disponibilità documentata – in fase di presentazione delle proposte progettuali e comunque sottoposti ad audit in loco da parte dell'amministrazione regionale, prima dell'avvio delle attività.

Qualora l'Organismo intenda dotarsi di ulteriori locali ad uso didattico (aula e/o laboratorio informatica e annessi servizi igienici), anche in una Provincia diversa da quella nella quale è ubicato il set minimo, può inoltrare apposita domanda di ampliamento.

Tale ampliamento può essere:

- a) a **complemento temporaneo** dei set minimo;
- b) a **complemento definitivo** del set minimo.

La tipologia a) può verificarsi solo per attività riferite ad Avvisi emanati dalla Regione Puglia. In tal caso, i locali devono essere individuati e completi di relativa documentazione già in fase di presentazione delle proposte progettuali. Essi devono avere le caratteristiche che il presente dispositivo prevede in relazione ai requisiti relativi a sicurezza, agibilità ed accessibilità; la disponibilità è limitata al periodo di affidamento dell'attività e devono essere sottoposti ad audit in loco da parte dell'amministrazione regionale prima dell'avvio delle attività.

La tipologia b) può verificarsi contestualmente alla presentazione della domanda di accreditamento oppure ad ogni "finestra" prevista dall'Avviso secondo le procedure che saranno in definitiva.

I locali individuati dovranno avere tutte le caratteristiche previste dal dispositivo per il set minimo.

In nessun caso possono rientrare nella **tipologia a)** i locali destinati alle attività dell'Obbligo di Istruzione/DIR-DOV.

Per quanto concerne la sede legale il requisito minimo richiesto è che sia ubicata in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

7.3.2.3. Sollecitorio 11.2: Fruibilità dei locali

I luoghi destinati allo svolgimento di tutte le funzioni di servizio/supporto all'erogazione ed alle attività di rapporto diretto con l'utenza in genere, devono essere distanti da quelli in cui si svolgono le attività di governo della struttura e privi di barriere architettoniche in particolare:

- per i locali destinati ad attività di direzione e di amministrazione deve essere garantita la

Per **visitabilità** si intende la possibilità di accedere agli *spazi di relazione* e ad un *servizio igienico* per ogni unità immobiliare.



- per i locali destinati all'erogazione dei servizi deve essere garantita l'accessibilità

Per *accessibilità* si intende la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue unità immobiliari ed ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire totalmente di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia

- per il set minimo deve essere garantita la rintracciabilità e visibilità dei locali da parte dell'utenza.

Per *rintracciabilità* e *visibilità* si intende la presenza di apposita segnaletica recante informazioni utili al pubblico e di strumentazione adeguata per un'efficace comunicazione con l'utenza.

Presso ciascun set minimo devono essere disponibili le informazioni all'esterno, della presenza del servizio e degli orari di apertura al pubblico; l'indicazione, all'interno, degli estremi dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli accreditati; l'informazione sui servizi offerti dalla sede operativa, con indicazioni delle relative finalità, delle prestazioni fornite, delle modalità di accesso o dei relativi calendari/orari; l'elenco telematico dei soggetti accreditati per la istruzione o formazione, fornendo all'utenza tutti i riferimenti utili all'accesso a tali servizi.

2.1.3. Certificato di Destinazione d'uso

Riguarda la destinazione d'uso dei locali, che deve essere coerente con le funzioni didattiche, amministrative e segretarieli svolte.

Il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza, agibilità e accessibilità dei locali si estende anche ai locali a complemento temporaneo e definitivo del set minimo.

Non sono sottoposti alle condizioni sopra elencate, e possono essere chiaramente separati, i locali destinati esclusivamente ad uso ufficio amministrativo extra territoriali, o che ospitano la sede legale, oppure destinati ai "comparti", relativamente ai quali l'Amministrazione regionale prevede a carico degli Organismi unicamente il rispetto della "visitabilità" degli stessi.

E' fatto obbligo di rendere disponibile presso il set minimo la documentazione relativa all'accREDITAMENTO.

8. CRITERIO III "LE RELAZIONI"

Sottocriteri	Concetti
III.1 Sistema di relazioni con il contesto locale	III.1.1 Capacità di garantire rapporti di cooperazione III.1.2 Capacità di cogliere i fabbisogni del territorio



² Per "comparti" si intende l'ufficio amministrativo, l'ufficio legale, per i quali è contratta, dal Contratto nazionale di riferimento, l'organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e contabile.

Tale criterio ha la funzione di monitorare l'effettivo livello di integrazione dell'organismo all'interno del sistema territoriale.

I requisiti di seguito riportati declinano il radicamento sul territorio in termini di capacità di cooperare con gli attori dei diversi sistemi di riferimento e di leggere i reali fabbisogni della variegata utenza dell'offerta formativa regionale.

In particolare:

8.1.1. Requisito III.1.a: Capacità di garantire rapporti di cooperazione

L'Organismo formativo deve dimostrare di avere rapporti di collaborazione con i diversi attori dei sistemi al fine di raggiungere gli obiettivi di efficacia della proposta educativa e formativa offerta.

Nel rispetto del principio guida del *lifelong learning*, la scelta degli attori di riferimento con cui cooperare è strettamente correlata alla tipologia di utenza e dunque a quelle variabili di base che la descrivono (età, condizione di istruzione-formazione, stato di occupazione/non occupazione/inattività, ed eventuale situazione di svantaggio).

Si considerano fondamentali, quindi, i rapporti con quegli specifici attori che:

- operano nel sistema dell'*education*: mi comprese le aziende che svolgono una funzione formativa ospitando stage, tirocini, collaborando alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, cooperando alla realizzazione di percorsi di istruzione-formazione nell'ambito di poli e distretti integrati;
- svolgono funzioni sociali di supporto alle disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e di difficoltà, all'inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro.

8.1.2. Requisito III.1.b: Capacità di comprendere i fabbisogni del territorio

L'Organismo formativo deve dimostrare di leggere e interpretare l'insieme dei fabbisogni espressi dagli individui e dal territorio, attraverso un sistema di relazioni con:

- gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro, dimostrando di saper cogliere il fabbisogno professionale da essi espresso in maniera più o meno esplicita;
- le diverse tipologie di utenza, e relative forme di rappresentanza della stessa, dimostrando di saper leggere ed interpretare il fabbisogno di formazione esplicito (o tacito) dei diversi target.

In linea generale, le relazioni con i diversi attori possono essere rappresentate dalla sottoscrizione di intese, protocolli, ecc. da possedere già nella fase di ingresso nel sistema di accreditamento. Altre tipologie di evidenza dichiarate in fase di candidatura di progetti formativi (ad es. lettere di adesione, disponibilità ad ospitare stages, ecc.) saranno oggetto di controllo in altre sedi (durante gli audit in loco, all'esibizione di progetti, ecc.) e/o ogni volta che l'amministrazione regionale lo ritenga opportuno.



9. CRITERIO IV: "LA PERFORMANCE GESTIONALE"

Sottocriteri		Requisiti
IV.1 Livello di efficienza progettuale		importo rendicontato/importo approvato
IV.2 Livello di abbandono		(numero allievi ad avvio attività formativa - Numero allievi dimissionari)/numero allievi ad avvio attività formativa
IV.3 successo formativo		numero di allievi formati/numero allievi avviati ad attività formativa
IV.4 soddisfazione dell'utenza		numero di questionari con esito positivo/totale numero di questionari compilati
IV.5 Valutazione esiti occupazionali		numero di allievi occupati negli ultimi dodici mesi/numero di allievi iscritti nell'ultimo giorno

L'efficacia e l'efficienza sono fattori trasversali da monitorare e controllare in quanto elementi decisivi per valutare le performance dell'Organismo.

Si sottolinea che i livelli di efficacia ed efficienza riguardano le attività pregresse che concorrono alla stima delle capacità potenziali del soggetto sottoposto alla verifica per il rilascio dell'accreditamento; d'altra parte la loro permanenza nel tempo, da valutare nella fase di mantenimento dell'accreditamento, è prova della capacità effettiva del soggetto di conservare costantemente buona la propria performance.

In particolare la performance gestionale riguarda in particolare i seguenti sottocriteri:

1. Efficienza progettuale;
2. Abbandono;
3. Successo formativo;
4. Soddisfazione dell'utenza;



5. Valutazione degli esiti occupazionali.

9.1.1. Sottocriterio IV 1 – efficienza progettuale

L'efficienza progettuale mostrerà la capacità di realizzare le attività formative in modo completo e coerente con quanto programmato ed approvato.

I requisiti relativi all'efficienza progettuale riguarderanno le dimensioni specificatamente collegate alla valutazione sia degli aspetti finanziari sia di quelli legati alle ore effettivamente erogate.

In particolare l'efficienza progettuale sarà misurata attraverso i seguenti requisiti:

$$\text{requisito IV.1.a.} = \frac{\text{importo rendicontato}}{\text{importo approvato}}$$

Per gli organismi formativi di nuova costituzione il requisito sarà misurato soltanto in fase di mantenimento.

9.1.2. Sottocriterio IV 2 – abbandono

Per abbandono si intende l'interruzione del percorso formativo senza prospettiva ulteriore per la persona ed è rivelatore di maggiore o minore efficacia nella misura in cui l'abbandono determina, per la persona che lascia il percorso formativo, il mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento condivisi con l'organismo. Secondo tale accezione, gli individui che lasciano il corso perché rientrati in un altro percorso formativo - di istruzione o F.P. - o hanno trovato un'occupazione non sono da computare tra i soggetti in abbandono.

In particolare l'abbandono sarà misurato attraverso il seguente requisito:

$$\text{requisito IV.2.a.} = \frac{\text{numero allievi ad avvio attività formativa} - \text{numero allievi dimissionari}}{\text{numero allievi ad avvio attività formativa}}$$

9.1.3. Sottocriterio IV. 3. Successo formativo

In relazione ai nuovi contesti del *lifelong learning*, per l'individuo è centrale acquisire *competenze funzionali* ai propri percorsi formativi e professionali. In tal senso il successo formativo dell'organismo si ottiene laddove gli utenti dei servizi formativi acquisiscono vantaggi spendibili attraverso il conseguimento di attestazione, il miglioramento della condizione occupazionale e l'incremento delle conoscenze/competenze possedute, anche attraverso il ricorso a valutazioni esterne ed indipendenti.

In particolare il successo formativo sarà misurato attraverso il seguente requisito:



$$\text{requisito IV.3.a.} = \frac{\text{numero allievi formati}}{\text{numero allievi avviati ad attività formativa}}$$

Ove si intende per:

Allievi formati partecipanti ad attività formativa che:

- nel caso di percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenza, hanno conseguito un attestato di qualifica o certificato di competenza;
- nel caso di percorsi non finalizzati al conseguimento di qualifica o certificato di competenza, hanno partecipato a tutto il percorso formativo, o almeno al 70% di esso.

allievi ad Avvio dell'attività formativa, gli allievi che hanno frequentato il primo giorno di erogazione ai partecipanti dell'attività formativa.

9.1.4. Sottocriterio IV.4. Soddisfazione dell'utenza

misura la percezione positiva dei percorsi formativi da parte di coloro che ne sono – direttamente o indirettamente – coinvolti. Viene rilevato attraverso la somministrazione programmata, durante e dopo lo svolgimento dei percorsi formativi, di specifici questionari destinati agli allievi ed ai docenti dei corsi nonché, per specifiche tipologie di formazione (Obbligo di Istruzione/Diritto-Dovere, Formazione per occupati...) anche ad ulteriori soggetti potenzialmente interessati agli esiti dei processi (famiglie, imprese...).

$$\text{requisito IV.4.a.} = \frac{\text{numero di questionari con valutazioni positive}}{\text{totale numero questionari}}$$

9.1.5. Sottocriterio IV.5. Valutazione degli esiti occupazionali

Sempre nella prospettiva del *lifelong learning* l'obiettivo complessivo dell'apprendimento si deve tradurre nell'acquisizione di competenze funzionali ad implementare le condizioni di occupabilità dell'individuo. È evidente che il concetto di occupabilità si declina in modo diverso a seconda del momento del ciclo di vita della persona e a seconda della tipologia di specificità. Secondo tale logica l'occupazione costituisce espressione dell'efficacia dell'azione formativa solo per gli interventi specificatamente finalizzati all'inserimento-reinserimento nel lavoro.

$$\text{Requisito IV.5.a.} = \frac{\text{numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'attività formativa}}{\text{numero di allievi iscritti fino all'ultima giornata di attività formativa}}$$



10. REQUISITI AGGIUNTIVI PER LA SPECIFICITÀ FORMATIVA DESTINATA ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per gli Organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d'istruzione/Diritto-Dovere Formativo, fatte salve ulteriori indicazioni sia del presente documento che della normativa di riferimento, ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO sono indispensabili requisiti aggiuntivi, in applicazione dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 recante "Criteri di accREDITAMENTO delle strutture formative per l'obbligo di istruzione", parte integrante dell'Intesa tra il MLPS, MIUR per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accREDITAMENTO delle strutture formative per la qualità dei servizi del 20 marzo 2008 riportati nella Tabella A). Si specifica inoltre che il sistema di istruzione e formazione professionale deve attenersi ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, 53).

Il Diritto/Dovere all'istruzione ed alla formazione professionale, viene definito all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 76 del 25 aprile 2005: "Il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accREDITATE dalle regioni".

Tabella A)

OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE	
Requisiti di accREDITAMENTO previsti dal D... 29/11/2007	Requisiti aggiuntivi degli standard minimi regionali
a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto	Assenza di finalità di lucro Presenza, tra le finalità dell'Organismo dell'istruzione e della formazione dei giovani fino a diciotto anni nell'ambito dei percorsi triennali di IeFP





Il sapere e le competenze sono stati definiti nell'articolo 1, comma 233, della Legge 296/05, adottata con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 27 agosto 2007, n. 133

OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE	
<p>Requisiti di accreditamento previsti dal D.L. 29/11/2007</p> <p>regionali</p>	<p>dell'organismo.</p>
<p>b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2; "modello organizzativo" per l'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni formalizzati in documentazione specifica</p>	<p>- Adozione e promozione da parte dell'Organismo di un "progetto educativo" e</p>
<p>c) applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1;</p>	<p>- Applicazione del CCNL Formazione professionale di dipendenti impegnati nei percorsi di cui all'articolo 1;</p>
<p>d) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o la via triennale di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, esclusivamente per quanto riguarda le materie professionali, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'articolo 1, comma 233, della Legge 296/05, adottata con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 27 agosto 2007, n. 133</p>	<p>- Il sistema regionale prevede, in relazione alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o la via triennale di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, esclusivamente per quanto riguarda le materie professionali, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'articolo 1, comma 233, della Legge 296/05, adottata con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 27 agosto 2007, n. 133</p>

OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE	
Requisiti di accreditamento previsti dal D.l. 29/11/2007	Requisiti <u>aggiuntivi</u> degli standard minimi regionali
<i>all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.</i>	
<i>e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;</i>	- L'Organismo dovrà dimostrare di avere stabili relazioni con le famiglie, con il sistema dell'istruzione, e con i soggetti economici e sociali del territorio
<i>f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;</i>	- L'Organismo dovrà impegnarsi a dimostrare di avere un "progetto" formalizzato che descriva la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative e l'adozione di un sistema interno di valutazione e certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento.
<i>g) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni.</i>	- La dotazione minima di locali aggiuntivi rispetto al "set minimo" destinati alla didattica, per questa tipologia di attività, è pari a due. Tali locali dovranno soddisfare tutti i requisiti previsti in termini di accessibilità, sicurezza, agibilità e devono essere dotati di attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività didattica. In nessun caso, i locali destinati a questa attività, possono rientrare nella tipologia "A. a complemento temporaneo del set minimo"



11. RILASCIO DI ACCREDITAMENTO

Alle procedure relative all'accREDITAMENTO, al suo mantenimento e agli atti dirigenziali conseguenti che ne detteranno le scelte metodologiche e i criteri di calcolo di cui al presente documento provvede la Sezione Formazione professionale della Regione Puglia, quale soggetto responsabile.

Inoltre, il dettaglio della documentazione da presentare in fase di accesso e di mantenimento per la dimostrazione dei requisiti, nonché le modalità di verifica, saranno definiti con successivo atto dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

Gli Organismi formatori accedono all'accREDITAMENTO tramite domanda telematica presentata alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia

Il procedimento per l'accREDITAMENTO ha una durata massima di 90 giorni.

L'istanza di accREDITAMENTO viene accolta e l'accREDITAMENTO concesso nel caso in cui vengano rispettati i valori minimi richiesti per ciascuno dei requisiti.

Il sistema di valutazione dell'istanza di accREDITAMENTO prevede l'attribuzione di punteggio per il criterio IV "performance gestionali" e per il requisito I.2.a. "bilancio d'esercizio", mentre per i restanti requisiti il punteggio è legato all'applicazione del sistema ON/OFF.

In fase di accesso, i requisiti di cui al criterio IV "performance gestionali" e il requisito I.2.a. "bilancio d'esercizio", non si applicano agli organismi di nuova costituzione.

Nel caso di organismi accREDITATI ai sensi delle precedenti linee guida per l'accREDITAMENTO contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 195/2012 e s.m.i. saranno fatti salvi i documenti in corso di validità relativi ai seguenti criteri prioritari:

- criterio n. 1a struttura logistica;
- sottocriterio 1.1. Incursi e finalità statutaria dell'organismo;
- sottocriterio 1.3. Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate.

Saranno ritenuti ammessi all'accREDITAMENTO solo gli organismi che avranno raggiunto un punteggio minimo di 60/100 applicando quanto indicato nella tabella seguente.



				esclusività di gestione	esclusività di gestione	punteggio max da attribuire in fase di accesso	punteggio da attribuire in fase di mantenimento
II. la struttura logistica	II.1. struttura logistica	II.1.a. esclusività dell'organismo nell'utilizzo dei locali	II.1.a.1. esclusività di gestione	sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	5	5
		II.1.d. Individuazione del set minimo di locali richiesti con determinate caratteristiche strutturali ed infrastrutturali		sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	5	5
		II.2.a. Visitabilità per i locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione		sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	5	5
		II.2.c. accessibilità per i locali destinati all'erogazione dei servizi		sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	5	5
		II.2.d. accessibilità e visitabilità per i locali di accesso all'utente		sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	5	5
III. le relazioni	III.1 Sistema di relazioni con il contesto locale	III.1.a. Capacità di garantire i punti di cooperazione		sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	5	5
		III.1.b. Capacità comprendere i bisogni del territorio		sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	5	5
IV. le performance operative	IV.1. indicatori di performance	IV.1.a. Efficienza operativa	Indicatore: rapporto fatturato approvato	Indicatore minore del 50%		0	0
			Indicatore compreso tra 50% e 70%		3	3	
		IV.1.b. Efficienza operativa	Indicatore: numero allievi ad attività formative - Numero allievi dimissionari / numero allievi ad attività formative	Indicatore migliore del 70%		0	0
			Indicatore minore del 30%		6	6	
		IV.2. numero formativi	numero di allievi formati/numero allievi avviati ad attività formative	Indicatore compreso tra 30% e 60%		3	3
Indicatore migliore del 60%			0	0			
IV.3. soddisfazione dell'utente	durata di questi rapporti con esito positivo/totale numero di interventi effettuati	Indicatore minore del 50%		0	0		
	Indicatore compreso tra 50% e 80%		3	3			
IV.5. Motivazione staff e occupazionali	IV.5. Motivazione staff e occupazionali	Indicatore superiore al 50%	Indicatore minore del 5%		0	0	
			Indicatore tra il 5% e il 10%		3	3	
			Indicatore superiore al 10%		6	6	



Sulla base degli esiti delle istruttorie di accreditamento è istituito l'elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati per svolgere attività di formazione.

1.2. LE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

Soggetto responsabile della concessione, sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO è la Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia.

Le procedure per la concessione previste dal presente dispositivo sono di tre tipi: procedura per il rilascio, procedura per il mantenimento e procedura per le variazioni.

Ai fini della presentazione delle domande di accreditamento è prevista la pubblicazione con successivo Atto Dirigenziale della Sezione Formazione professionale di un Avviso pubblico aperto "a sportello" secondo tempi e modalità che saranno stabilite.

L'avvio della procedura di concessione è fermo restando quanto previsto dai commi 4 bis e ss. dell'art. 24 L. R. n. 15/2002 così come modificata dalla L. R. n. 9/2006 è rimesso ai poteri di legittimo in via di autotutela amministrativa, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 241/90 può essere disposto nei seguenti casi.

1. Mancato rispetto di uno o più requisiti quali:
 - a) Inosservanza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali;
 - b) Mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni o degli atti unilaterali d'integrazione;
 - c) Azioni e/o omissioni tali da far emergere elementi che mettono in dubbio la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dell'attività di formazione professionale;
2. Perdita di uno dei requisiti occorrenti per l'accREDITAMENTO;
3. Mancata comunicazione di variazioni intervenute successivamente alla data del rilascio ed aventi effetto sui requisiti dell'accREDITAMENTO;
4. Esistenza di procedure concorsuali a carico dell'organismo formativo.

Nei casi previsti dai commi 4 bis e ss. dell'art. 24 L. R. n. 15/2002 e s.m.i. e nel caso previsto al punto 1) la sospensione dell'accREDITAMENTO non potrà avere una durata superiore ad un anno, trascorso il quale la sezione competente emette un provvedimento di revoca o di conferma dell'accREDITAMENTO stesso in base ad una verifica sulla persistenza delle condizioni che hanno determinato la sospensione.

Nei casi previsti al punto 2) e 3) la sezione competente stabilisce i tempi entro i quali l'Organismo Formativo deve ripristinare le condizioni che hanno determinato l'accREDITAMENTO. Trascorso tale periodo, la



L'Organismo abbia ottemperato a quanto prescritto dall'ufficio competente, l'accREDITamento viene confermato; in caso contrario, viene emesso il provvedimento di revoca dell'accREDITamento.

Nel caso previsto al punto 4), se la procedura concorsuale si conclude con un provvedimento definitivo negativo, l'accREDITamento viene revocato; in caso contrario, la sezione competente emette un provvedimento di conferma dell'accREDITamento stesso in base ad una verifica sulla persistenza delle condizioni che hanno determinato la sospensione.

La procedura di revoca dell'accREDITamento viene disposta nei seguenti casi.

- 1) Rinuncia volontaria dell'Organismo formativo all'accREDITamento;
- 2) Mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla Regione Puglia per sanare variazioni intervenute ad inficiare i requisiti per ottenere l'accREDITamento;
- 3) Conclusione negativa del procedimento di sospensione dell'accREDITamento di cui ai commi 4 bis e ss. dell'art. 24 L. R. n. 15/2002 e s.m.i., e di cui al caso previsto al punto 1) del paragrafo precedente;
- 4) Fallimento o liquidazione volontaria del soggetto;

La sospensione o la revoca dell'accREDITamento di un Organismo non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate e garantite dal completamento del percorso formativo da parte dell'utenza. Per attività formative già avviate sono da intendersi quelle per le quali, alla data del provvedimento amministrativo di sospensione o di revoca dell'accREDITamento dell'organismo, sia già stato sottoscritto il relativo atto di convenzione.

In caso di revoca l'organismo non può presentare candidatura di accREDITamento prima di due anni.

13. IL SISTEMA DI RATING

Il sistema di rating degli organismi formativi accREDITati ha lo scopo di rendere misurabile la performance realizzata dagli stessi e di permettere all'utenza di disporre di elementi utili alla scelta degli Organismi Formativi.

Inoltre, promuove la crescita complessiva del sistema degli organismi formativi, configurandosi come stimolo allo sviluppo dell'intero sistema fornendo una comparazione tra i diversi organismi accREDITati e ponderando i relativi punteggi ottenuti per i diversi criteri di analisi.

Pertanto, il modello non ha quale fine ultimo quello di determinare la permanenza o l'esclusione dal sistema di accREDITamento, bensì quello di valutare le performance dei soli organismi che hanno ottenuto l'accREDITamento per erogare attività di formazione.



Il modello permette di effettuare un confronto del livello della qualità dei servizi di formazione erogati dagli organismi formativi, basandosi su parametri predeterminati relativi ai seguenti criteri, che prendono in considerazione:

- situazione economico-finanziaria;
- risorse professionali;
- dotazione logistica;
- relazioni con il territorio;
- efficienza;
- efficacia.

Tali criteri sono frutto dell'aggregazione di diversi sotto-indicatori la cui visione di insieme consente di determinare il rating complessivo, composto da due indici sintetici, rivolti ai seguenti aspetti:

- caratteristiche strutturali (situazione economico-finanziaria, risorse professionali, dotazione logistica, relazioni con il territorio);
- efficienza ed efficacia/efficacità/risultati.

Annualmente si procede alla elaborazione dei dati raccolti aggiornando l'indice risultante dalla media ponderata di quelli sintetici sopradescritti.

Sulla base di quest'ultimo indice viene redatta una graduatoria, che viene resa nota all'utenza mediante i sistemi informativi regionali, nella quale gli organismi formativi sono inseriti in ordine decrescente di punteggio.

14. SISTEMA DEI CONTROLLI

La Regione Puglia, allo scopo di garantire l'integrazione, la sinergia ed efficacia dei controlli, stabilisce diversi livelli di verifica:

- a) valutazione *on desk* dell'istanza di accreditamento secondo le modalità che saranno indicate nell'Avviso;
- b) audit *in loco* su tutti gli Organismi che hanno presentato istanza di accreditamento, nel quale si accertano veridicità, conformità e operatività dei requisiti prescritti della documentazione prodotta con la domanda (l'irreperibilità dei responsabili di un Organismo che renda impossibile alla Regione l'effettuazione dell'audit, determina il rigetto della domanda di accreditamento);
- c) controlli periodici *on desk* ed *in loco* (questi ultimi su tutti i soggetti accreditati) per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento e del mantenimento dei valori soglia di efficienza/efficacia relativi alle attività concluse;



d) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;

e) audit parte del lavoro a campione o "spot-check" in caso di necessità e giudizio della amministrazione

regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'Organismo.

La Regione, in quanto pubblica amministrazione, è tenuta ad effettuare controlli sulla veridicità delle

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 su un campione di almeno il 5%, a

prescindere dalle procedure di audit legate all'accredimento. Pertanto, ogni qualvolta venga indicata, quale

attestazione del possesso di un requisito, la produzione di una dichiarazione sostitutiva, l'amministrazione

regionale assume l'onere, oltre che della verifica documentale rispetto alla corretta redazione della

dichiarazione, anche della veridicità della stessa, mediante accertamento diretto della condizione

dichiarata.

La Regione Puglia, attraverso apposito provvedimento, si può avvalere di Organismi esterni a

supporto delle funzioni di istruttoria delle domande di accreditamento, di mantenimento e di richiesta di

variazioni oltre alle funzioni di svolgimento delle visite di audit e dei controlli di conformità delle

autodichiarazioni, mantenendo una funzione di presidio sul processo di accreditamento.

Esclusivamente per gli organismi formativi che sin dalla fase di accesso al sistema di accreditamento intendono

realizzare processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema

di qualità in conformità del sistema UNI EN ISO 9001, i sistemi di controllo di alcune procedure di accreditamento

saranno più ampie e saranno gestite successivamente con alto grado di competenza della sezione Formazione

Professionale;

15. INFRASTRUTTURA

Gli organismi formativi accreditati secondo la previgente disciplina contenuta nella delibera della Giunta Regionale n. 195/2012 e successive modifiche, hanno l'obbligo di provvedere, a pena di decadenza, entro due mesi dalla pubblicazione delle nuove Linee guida, alla presentazione della domanda di accreditamento secondo il modello previsto nelle nuove linee guida.

Fino alla conclusione della fase istruttoria da parte dell'Amministrazione titolare in vigore l'accredimento concesso ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 195/2012 e successive modifiche.



DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Formazione Professionale
Dott.ssa A. LOBOSCO

Il presente allegato è
composto di n. 15 fogli
facciate.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2013, n. 327

Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

L'Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, Prof. ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari dell'Asse V del P.O. Puglia FSE 2007/2013 e dal Dirigente dell'Ufficio Qualità ed Innovazione del Sistema formativo regionale e confermata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale riferisce quanto segue:

Visto il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii;

Vista la Decisione comunitaria n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013;

Visto il POR PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO066);

Vista la Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 soprarichiamata.

VISTA la Decisione relativa al quadro comune unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) del 15 dicembre 2004;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (QAVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2012 sulla coerenza dell'apprendimento non formale e informale (2012/1303/UE);

CONSIDERATI i principi fondamentali, il quadro legislativo e gli orientamenti metodologici concordati a livello europeo in merito alla convalida degli apprendimenti comunque acquisiti, in particolare con riferimento ai principi guida adottati dal Consiglio dell'Unione europea nel 2004 nonché al giudizio e alle linee guida messi a punto dal Cedefop rispettivamente nel 2008 e nel 2009;

ATTESO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'i-

struzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005 concernente l'approvazione del modello di libretto formativo del cittadino;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139, che adotta il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2003 che adotta le "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 agosto 2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 60, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Tutela unica dell'apprendimento, ai sensi della norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2007, n. 247";

Vista la Legge Regionale n. 15 del 14 agosto 2002 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09.08.2002;

Vista la Legge Regionale n. 24 del 22 novembre 2006 "Misure urgenti in materia di Formazione Professionale";

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2011, n. 32 "Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2012, n.

15 (Uniformità della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di "Accreditamento degli Organismi Formativi";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 16 giugno 2009, "Linee guida per la gestione di attività di formazione esterna in Apprendistato professionalizzante, ai sensi della L. R. n. 13/2003";

Vista la Legge Regionale 22 ottobre 2012, n. 31 "Norme in materia di formazione per il lavoro";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 225 del 31-01-2012 "Approvazione delle linee guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2005 del 16/10/2012 recante "Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia" e s.m.i.;

PREMESSO che:

- la LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", all'art. 4, reca disposizioni in materia di apprendimento permanente (lifelong learning) e nello specifico, al comma 67 stabilisce che: "Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, e pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.";
- la Conferenza Unificata e Conferenza Stato-Regioni, nella seduta dello scorso 20 dicembre 2012, sono stati approvati una serie di provvedimenti strettamente collegati alla materia dell'apprendimento permanente e, in generale, all'attuazione ed al pieno sviluppo della riforma del mercato del lavoro (accordo su apprendimento permanente, accordo su orientamento permanente, accordo su Rapporto nazionale di referenziazione e Rapporto Europeo delle qualificazioni, accordo sul riconoscimento dei percorsi ITS).

- il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n.39 del 14-2-2013) ha innovato la materia attraverso la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizi del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
 - con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1604 del 12 luglio 2011, pubblicata nel BURP n. 121 del 02.08.2011 e stato approvato il "Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana per la collaborazione in materia di stanca per il riconoscimento e la certificazione delle competenze" con un relativo finanziamento a valere sulle risorse dell'Asse V "Transnazionalità e interregionalità" del PO Puglia FSE 2007-2013;
 - con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 "Norme generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Interregionale" è stato stabilito di adottare il livello di competenza di istruzione, formazione e servizio del Sistema Regionale di Competenze, basato su standard professionali, formativi e di certificazione, che costituiscono i riferimenti per l'individuazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze";
- Considerato che:
- l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 167/2011 (l. 6 dell'apprendistato), stabilisce che "Le competenze acquisite dall'apprendista dovranno essere certificate secondo le modalità dettate dalle Regioni e Province Autonome al fronte e dovranno sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 6 e del rispetto delle norme raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell'Accordo del 17 febbraio 2011. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti";
 - l'Accordo in Conferenza Unificata del 20/12/2012 sull'adozione delle norme di legge concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore (D.Lgs. n. 21 del 2013, comma 1 recita "è approvato l'elenco delle specializzazioni tecniche superiori che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale, declinabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni professionali, espressione del contesto socio-economico del territorio");
 - il d. lgs. del 16 gennaio 2013, n. 3 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92." all'art. 11, comma 1, stabilisce che fino alla completa implementazione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione professionale e delle qualificazioni professionali, in cui anche quelle del repertorio di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 167/2011, esistente da tutti i repertori certificati a livello nazionale e regionale pubblicamente riconosciuti e valido per un periodo non superiore ai 18 mesi, le regioni continuano ad operare in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nell'ambito delle disposizioni del proprio ordinamento;
 - il decreto ministeriale intervenute a livello nazionale e regionale tendono necessariamente a creare la definizione di apposite direttive e strumenti applicativi in ordine alla certificazione di competenze riferite a qualificazioni contenute in repertori pubblicamente riconosciuti;
 - il primo passo per l'attuazione del Sistema regionale di competenze di cui alla D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 è costituito dall'adozione del Repertorio Regionale di Figure;
 - l'accordo sottoscritto tra la Regione Puglia e la regione Toscana prevede la definizione di un Repertorio Regionale di Figure Professionali - attraverso l'adattamento e la modifica dei contenuti essenziali delle figure professionali del repertorio toscano, alle caratteristiche del contesto socio-produttivo della Puglia;
- Considerato che:
- nel Repertorio Regionale di Figure Professionali vengono descritti gli standard professionali, intesi come attribuzioni di figure che descrivono i contenuti delle professioni tra delle principali figure

professionali rappresentative dei settori economici del territorio pugliese definita in un'unica **Aree di Attività** (A.A.) relative all'intero territorio di competenza comprendente conoscenze, capacità, abilità;

- i suddetti standard costituiscono la premessa per la definizione degli standard di riferimento di riconoscimento e certificazione delle competenze, intesi come caratteristiche minime di riferimento per l'attivazione dei processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze comunque acquisite in base alle procedure per il rilascio del Libretto Formativo del Cittadino;

Ritenuto che:

- nelle more dell'implementazione del repertorio nazionale di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 167/2011 e, conseguentemente, in attesa di quanto all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 16 del 16/01/2013 che consente l'applicazione degli ordinamenti regionali entro e non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, l'istituzione di un Repertorio Regionale delle Figure Professionali riveste carattere di urgenza al fine di poter dare attuazione al sistema di certificazione delle competenze comunque acquisite;
 - si debba procedere all'adattamento dei contenuti descrittivi delle competenze relative alle figure professionali dell'istituto di riferimento Regionale, avvalendosi del Comitato Tecnico Regionale di cui alla D.G.R. n. 2273/2012, con attività di tavoli tematici e tenuti in considerazione le competenze definite nei "profili professionali" declinati nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e negli Accordi Interconfederali di categoria;
- con il presente provvedimento si intende:
- istituire l'impianto del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, in attuazione del Repertorio alle caratteristiche tecniche e produttive della Puglia partendo dagli contenuti descrittivi dei profili professionali delle Figure Professionali della Regione Toscana;
 - approvare l'allegato al presente provvedimento Regionale delle Figure Professionali della Puglia che definisce la metodologia di riferimento del Repertorio delle Figure Professionali, costituito da parte di:

- dell'Intesa Istituzionale di aggiornamento in coerenza con l'innovazione del contesto nazionale di riferimento;
- delle figure che nel corso dei 12 mesi successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel G.U.R. si procederà con atti del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, all'adozione del consenso dei settori economici regionali e delle figure professionali del Repertorio, alla definizione e delle procedure per l'aggiornamento dello stesso e all'adattamento dei contenuti descrittivi delle competenze in merito alle figure professionali, avvalendosi del Comitato Tecnico regionale istituito con la D.G.R. n. 2273/2012, attraverso tavoli tematici e tenendo in considerazione le competenze definite nei profili professionali contenuti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e negli Accordi Interconfederali e di categoria;
- che entro i primi mesi di attuazione, l'adattamento del Repertorio debba essere realizzato prioritariamente sui settori economici rispetto ai quali vengono attivati il maggior numero di corsi e corsi approfonditi; in tal senso, sulla base dei dati pubblicati sul sito delle attività formative in continua professionalizzazione e alle comunicazioni obbligate delle aziende, si individuano come settori prioritari il Commercio, il Turismo, l'Edilizia ed il Costruttivo, ma anche gli altri settori, tenuti in considerazione agli indici di sviluppo economico della Regione Puglia;
- che si intenda che nei primi mesi di attuazione, l'adattamento e l'integrazione del Repertorio si verta al settore dei servizi di integrazione socio-saltare e partendo dall'esperienza del progetto di Servizio erogato in Servizio Politiche di Sviluppo Socio-economico e pari opportunità di concerto con il Servizio Formazione Professionale;
- che entro i primi mesi del suddetto periodo di implementazione del Repertorio venga integrato con i risultati delle sperimentazioni intervenute nel territorio pugliese in materia di standard professionali di riferimento, come ad esempio gli Avvisi di Concorso S.I.P.E. approvati dal Servizio Formazione Professionale che prevedono una prima sperimentazione nella certificazione per competenze di merito delle figure afferenti il settore dell'arte e dello spettacolo dal vivo;

- individuare nel Repertorio regionale quelle competenze territoriali certificabili nell'ambito dei percorsi IFTS, aggiuntive rispetto allo standard minimo nazionale;
- disporre che a seguito delle attività di adattamento, che avverranno nell'arco dei 12 mesi successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, il Repertorio con i relativi contenuti descrittivi costituisca il riferimento per le qualificazioni rilasciate nel territorio regionale nell'ambito della Formazione Professionale e per la validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore rotatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4, comma 4, lettere f) e g) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in capo al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa citate e qui integralmente richiamate:

- di istituire l'impianto del Repertorio Regionale delle Figure Professionali e avviare l'adattamento del Repertorio alle caratteristiche del contesto

socio-produttivo della Puglia partendo dagli elementi descrittivi del Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Toscana;

- di approvare l'Allegato A "Impianto del Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Puglia" che definisce l'impianto descrittivo e metodologico del Repertorio Regionale delle Figure Professionali costruito a partire da una base tecnica emanata dalla Regione Toscana per effetto dell'istituzione e ad aggiornamento in coerenza con il rinnovato contesto nazionale di riferimento;
- di stabilire che nei 12 mesi successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel BURP si proceda, con l'aiuto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, all'adozione dell'elenco dei settori e dei settori regionali e delle figure professionali del Repertorio, alla definizione delle procedure per l'aggiornamento dello stesso e all'adattamento dei contenuti descrittivi delle competenze inerenti le figure professionali, ai standard del Comitato Tecnico regionale istituito con la D.G.R. n. 2273/2012, attraverso la consultazione e tenendo in considerazione le competenze definite nei profili professionali del "Catalogo Corrente Cellule" Nazionali di lavoro e negli Accordi Interconfederali e di categoria;
- di disporre che nel primo mese di attuazione, l'adattamento del Repertorio debba essere realizzato e finalizzato alla ricerca e all'individuazione rispetto ai settori e ai settori regionali il maggior numero di contenuti applicativi, in tal senso, sulla base dei dati disponibili relativi alle attività formative in apprendistato professionalizzante e alle comunicazioni obbligatorie delle aziende, si individuano le attività principali di Commercio, il Turismo, la Ristorazione, l'Edilizia e che gli altri settori siano individuati in relazione agli indici di sviluppo economico della Regione Puglia;
- di disporre che nei primi mesi di attuazione venga avviata l'integrazione del Repertorio rispetto al settore dei servizi di integrazione socio-sanitaria partendo dall'esperienza del progetto "Ciclo di apprendimento del Servizio Politiche di Intervento Sociale e politiche opportunità di concerto con la Regione Puglia" del Servizio Professionale;

- di disporre che, nel corso del suddetto periodo di adattamento, il Repertorio venga integrato con i risultati delle sperimentazioni intervenute nel territorio pugliese in materia di standard professionali e formativi, come ad esempio gli Avvisi 6/2012 e 8/2012 approvati dal Servizio Formazione Professionale che prevedono una prima sperimentazione nella declinazione per competenze di specifiche figure afferenti il settore dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo.
- di individuare nel Repertorio regionale quelle competenze territoriali certificate nell'ambito dei percorsi IFTS, aggiuntive rispetto allo standard minimo nazionale.
- di disporre che a seguito delle attività di adattamento, che avverranno nell'arco dei 12 mesi successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, il Repertorio con i relativi contenuti descrittivi costituisca il riferimento per le qualificazioni rilasciate nel territorio regionale nell'ambito della Formazione Professionale e per la validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite;
- di disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento con i relativi allegati.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide E. Palegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Descrittori a carattere generale

Ciascuna figura professionale è caratterizzata da alcuni descrittori che hanno la finalità di focalizzare in modo semplice e immediato gli elementi distintivi che permettono di identificare la figura e il suo campo d'azione. Essi devono individuare e presentare in termini sintetici le finalità generali e gli oggetti di intervento che caratterizzano la figura e consentono di apprezzare la specificità del suo contributo professionale.

Alcuni di tali descrittori – settore di riferimento, ambito di attività, livello di complessità – fanno riferimento a specifici criteri di organizzazione delle figure professionali presenti nel Repertorio, e presentano quindi contenuti standard dal punto di vista linguistico, in quanto predefiniti rispetto alla figura.

Relativamente alla formulazione dei contenuti degli altri – denominazione e descrizione della figura – si forniscono alcuni criteri di sintassi ed alcune indicazioni concernenti la delimitazione degli oggetti descritti.

Denominazione figura

Questo descrittore identifica la Figura professionale attraverso l'esplorazione di alcune caratteristiche distintive in termini di attività e di complessità dello svolgimento delle stesse.

Per favorire l'immediata identificazione di tali caratteristiche, occorre che nella formulazione del contenuto di questo descrittore

- ✓ sia in modo edentamente leggibile il livello di complessità (vedi sotto) della Figura attraverso l'utilizzo dei seguenti termini descrittivi:
 - o "operatore" per le figure appartenenti al gruppo-livello di complessità A,
 - o "tecnico" per quelle appartenenti al gruppo-livello B,
 - o "responsabile" per quelle appartenenti al gruppo-livello C.
- ✓ sia immediatamente leggibile il contenuto delle attività caratterizzanti la Figura; il completamento della denominazione di "operatore"/"tecnico"/"responsabile", è dato quindi dal riferimento sintetico alle principali attività caratteristiche della figura, che sono descritte in maniera maggiormente circostanziata nel descrittore "descrizione" della Figura e nelle descrizioni delle performance delle Aree di Attività che compongono la stessa;
- ✓ sia riconoscibile nel mercato del lavoro la denominazione "comune" della professionalità che viene descritta.

La struttura della "denominazione" della figura professionale risulta quindi la seguente:

"operatore / tecnico / responsabile" + principali attività che caratterizzano la figura + denominazione si uscop e di uso "comune" della figura tra parentesi (se identifiabile)

Es. operatore alla realizzazione di opere murarie (muratore)

Es. operatore alla realizzazione dei manufatti lignei (folagname)

Settore di riferimento

Questo descrittore fa riferimento ai più dei criteri organizzativi delle figure professionali del Repertorio. Esso ha la funzione di definire la dimensione, il campo di lavoro, l'ordine produttivo, omogeneità produttiva, l'attività produttiva e/o di terzi prodotti e servizi a loro volta connessi al

sistema di classificazione statistico delle attività economiche ATECO, al fine di garantire la leggibilità rispetto ai contesti sovra regionali.

I settori convenzionalmente individuati rispecchiano le caratteristiche specifiche del sistema socio-economico regionale al momento dell'istituzione del Repertorio regionale; è evidente che anche la gestione dell'articolazione per settori dovrà seguire l'andamento e le evoluzioni del contesto regionale e potrà essere strutturata anche in base alle articolazioni adottate a livello nazionale per le filiere di Istruzione e Formazione Professionale, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e Istruzione Tecnica Superiore.

Trattandosi di un criterio di organizzazione interna del Repertorio, il settore di riferimento è un descrittore che garantisce la leggibilità di ciascuna Figura che ad esso appartiene rispetto alle altre presenti nel Repertorio regionale.

Ambito di attività

Questo descrittore costituisce un criterio di organizzazione della Figura all'interno che identifica l'insieme di azioni ed attività, le funzioni, riconducibili a figure professionali diverse che agiscono a diversi livelli, e contribuiscono livelli di responsabilità e specializzazioni diverse al perseguimento del medesimo obiettivo. Sulla base della funzione che presidia, ciascuna Figura professionale appartiene ad uno dei seguenti ambiti di attività:

1. amministrazione e gestione
2. commerciale, comunicazione e vendita
3. progettazione, ricerca e sviluppo
4. programmazione della produzione, acquisti e logistica
5. manutenzione e riparazione
6. produzione di beni e servizi

L'ambito di attività costituisce quindi un criterio organizzativo delle Figure trasversale a quello costituito dal settore di riferimento, poiché inquadra ciascuna Figura rispetto alle altre Figure che nel medesimo settore o in altri settori presidiano il medesimo tipo di funzione.

Il criterio del settore di riferimento e quello dell'ambito di attività costituiscono pertanto due prospettive diverse di collocazione della Figura nel quadro degli standard professionali regionali².

Livello di complessità

Questo descrittore individua il grado di complessità di esercizio della professionalità, ovvero dei profili e dei ruoli di cui la figura professionale costituisce una rappresentazione standard. Per essi, si ricorre ad una classificazione standard dei livelli di complessità, tenendo conto dei principali fattori che determinano tale complessità, è convenzionalmente definita nell'ambito del Repertorio e quindi non fa direttamente riferimento ad altre classificazioni esistenti e formalizzate in altri sistemi (ad esempio quelle contrattuali, quelle concernenti le qualifiche e i titoli di istruzione).

² Proprio per questa considerazione, speso all'interno di un settore le Figure identificate sono assegnabili soltanto ad alcuni dei settori di attività previsti.

Tale classificazione prevede la distinzione di tre situazioni-tipo (definiti "gruppi-livello") di complessità presente:

gruppo-livello A. Identifica situazioni caratterizzate dallo svolgimento di attività che prevedono l'utilizzo di strumenti e tecniche e la padronanza di conoscenze generali relative al settore, ai processi e ai prodotti; tali attività consistono in lavori di tipo esecutivo, che possono anche essere tecnicamente complessi, e possono essere svolti in autonomia nei limiti delle tecniche ad essi inerenti.

gruppo-livello B. Identifica situazioni caratterizzate dallo svolgimento di attività tecniche che prevedono l'utilizzo di strumenti, tecniche e metodologie anche sofisticate e che presuppongono la padronanza di conoscenze tecniche e scientifiche specialistiche e di capacità tecnico-professionali complesse; lo svolgimento di tali attività avviene in autonomia nei limiti dei rispettivi obiettivi e può inoltre comportare l'assunzione di responsabilità rispetto ad attività di programmazione o coordinamento di processi e di attività.

Questo gruppo-livello mette in evidenza soprattutto la caratterizzazione tecnico-specialistica delle figure, all'interno della quale gli altri fattori che determinano la complessità quali il livello di autonomia e di responsabilità possono variare anche in maniera considerevole.

gruppo-livello C. Identifica situazioni di complessità di esercizio caratterizzate dallo svolgimento di attività professionali che prevedono la padronanza delle conoscenze tecniche e scientifiche e di tecniche complesse nell'ambito di una varietà di contesti ampia e spesso non predefinita; si tratta di attività professionali che comportano un'ampia autonomia e frequentemente una rilevante responsabilità rispetto al lavoro svolto da altri e alla distribuzione di risorse, con compiti e responsabilità caratterizzati per ampia di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione.

Questo gruppo-livello mette in evidenza soprattutto l'elevato grado di responsabilità e di autonomia rispetto ai quali le conoscenze tecnico-specialistiche e metodologiche costituiscono una variabile da figura a figura.

Come si veda, le diverse situazioni-tipo di complessità di esercizio standardizzate fanno riferimento ad un mix di fattori diversi, combinati in maniera e misura diversa. Nei tre gruppi-livelli variano infatti:

1. la qualità e la tipologia delle tecniche, degli strumenti impiegati nello svolgimento delle attività;
2. la tipologia ed il livello di padronanza delle conoscenze impiegate;
3. il grado di autonomia ed di responsabilità nonché le risorse rispetto alle quali l'autonomia e la responsabilità vengono esercitate (risorse finanziarie, strumentali, altre risorse professionali).

E' evidente che la scelta di questo tipo di classificazione e di terminale dei livelli di esercizio risponde unicamente alle esigenze di rappresentare – seppur in maniera semplificata – i fattori e le dinamiche proprie di questi lavori e contribuiscono a determinare la complessità delle diverse attività lavorative professionali.

Menche il gruppo-livello C è fortemente caratterizzato rispetto al fattore di complessità di cui al punto 3 il gruppo-livello C si differenzia soprattutto in relazione al fattore di cui al punto 2. Il gruppo-livello A, invece, si differenzia in particolare rispetto al fattore di cui al punto 1. Stanti queste

caratterizzazioni, per ciascuna Figura la collocazione ad un determinato livello si fonda comunque sulle caratteristiche distintive della figura stessa, soprattutto relativamente alle Aree di Attività ed alle relative Performance e Unità di competenza (vedi sotto) e su una valutazione rispetto al mix dei fattori che concorrono a definire il livello di complessità.

L'inquadramento della Figura rispetto al gruppo-livello, determina automaticamente l'adozione di uno dei termini convenzionali previsti per la "denominazione" della Figura (vedi sopra), secondo le relazioni di seguito indicate:

gruppo-livello A	→	"operatore"
gruppo-livello B	→	"tecnico"
gruppo-livello C	→	"responsabile"

Descrizione

Questo descrittore mira a sintetizzare gli elementi distintivi che permettono di collocare la Figura (in quanto rappresentazione di profili e ruoli agiti) nel contesto d'azione, individuando e sintetizzando le attività principali e gli oggetti di intervento che caratterizzano la Figura (senza tuttavia entrare nel dettaglio delle stesse) e consentendo l'apprerimento delle relative specificità.

Dal punto di vista sintattico, il contenuto del descrittore è costituito da proposizioni con verbo alla terza persona singolare del presente indicativo, al fine di evitare l'appesantimento della descrizione, e opportuno che il soggetto (ovvero la denominazione della Figura) venga sottinteso.

Contesto di esercizio

Una serie di descrittori identificano il cosiddetto contesto di esercizio in cui opera la Figura; in tal senso, anche in considerazione della valenza di "rappresentazione" assegnata alla Figura rispetto a profili e ruoli che effettivamente agiscono nei contesti reali, la valenza di questi descrittori è di tipo orientativo (e non prescrittivo), essendo finalizzati ad una migliore comprensione delle caratteristiche della Figura; nondimeno è necessario che le informazioni in essi contenute siano puntuali, chiare e significative rispetto ai fattori da descrivere.

Tipologia di rapporti di lavoro

Sono qui indicate le principali tipologie di rapporto nell'ambito delle quali le attività professionali vengono svolte (dipendente, lavoro autonomo attraverso collaborazione professionale o prestazione libero-professionale), anche in relazione alla dimensione aziendale.

Collocazione contrattistica

In caso di lavoro dipendente, è indicata in via generale la collocazione all'interno dei sistemi di classificazione dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro, senza fare tuttavia riferimento a livelli di retribuzione; in questo campo potranno essere inseriti riferimenti specifici ai profili identificati negli Accordi confederali e nell'CCNL per l'Apprendistato.

Collocazione organizzativa

E' indicato il sistema di relazione della Figura con altre figure professionali per lo svolgimento della propria funzione (superiori, colleghi o altre funzioni, subordinati) ed eventuali relazioni con referenti esterni, anche in relazione alla tipologia ed alla dimensione aziendale.

Opportunità sul mercato del lavoro

Sono presentati in via generale gli scenari evolutivi del mercato del lavoro che interessano la Figura, eventuali possibilità di passaggio ad altre professioni in cui si può spendere la professionalità acquisita e/o di carriera verticale.

Percorsi formativi

E' descritto il percorso formativo inteso come percorso di formazione formale (attraverso i canali dell'istruzione: quelli della formazione professionale, dell'alternanza formazione-lavoro) e di primo inserimento lavorativo; vengono fornite eventuali indicazioni rispetto a specifica formazione anche di aggiornamento e/o connessa al conseguimento di abilitazioni etc., e vengono sintetizzate eventuali indicazioni su conoscenze/capacità/abilità considerate indispensabili per lo svolgimento dell'insieme delle attività che caratterizzano la Figura.

Dal punto di vista pratico, tutti i contenuti dei descriptori attinenti il contesto di esercizio sono espressi, attraverso proposizioni con verbo alla terza persona al gerundio del presente indicativo; al fine di evitare l'impersone della descrizione, è opportuno che il soggetto (ovvero la denominazione della Figura) venga sottinteso.

Indici di corrispondenza

Sotto questa dicitura è prevista l'ideazione ed il riferimento ai principali sistemi di classificazione ufficiali a fini statistici (ISCO, CP, ISIC, ATECO) ed i riferimenti ad altri sistemi e repertori descrittivi realizzati in Italia da altri soggetti istituzionali (Repertorio nazionale degli standard per i percorsi IFTS - Repertorio nazionale delle figure per i percorsi triennali o quadriennali di IFTS).

Data la non sovrapposizione dei sistemi di classificazione in uso (ciascuno dei quali adotta metodologie e modalità descrittive diverse in funzione delle specifiche finalità ad esso assegnate) è possibile che una singola figura del Repertorio pugliese possa avere corrispondenze con più voci di un altro sistema di classificazione o con più profili/figure di un altro repertorio.

La distinzione tra i riferimenti ai sistemi di classificazione ufficiali a fini statistici e riferimenti ad altri sistemi informativi e di repertorizzazione ha un'importanza fondamentale per la leggibilità delle Figure del Repertorio e per i criteri di validazione e finalità di garantire la leggibilità dello standard regionale nell'ambito delle indagini e delle rilevazioni statistiche e dei relativi sistemi informativi cui fanno riferimento le amministrazioni pubbliche; i riferimenti ad altri sistemi e repertori descrittivi hanno invece la finalità di collocare la figura pugliese, laddove possibile, rispetto ad altri sistemi di standardizzazione e di riferimento.

Per le considerazioni sopra formulate, è opportuno che ciascuna Figura professionale sia corredata del maggior numero di riferimenti pertinenti possibile, al fine di garantire la massima leggibilità e l'efficacia dal punto di vista della interazione e comunicabilità tra soggetti e sistemi diversi.

Comunque, per ciascuna Figura, anche in assenza di riferimenti pertinenti ad altri sistemi e repertori descrittivi, deve esistere il riferimento ad almeno uno dei sistemi di classificazione ufficiali a fini statistici.

Fonti documentarie

Questo descrittore fornisce indicazioni sintetiche relative a risorse informative di varia natura (indicazioni bibliografiche e/o sitografiche, indicazioni relative a documenti ufficiali quali rapporti ed indagini a livello internazionale/nazionale/regionale/locale) relative alla Figura come descritta nel Repertorio.

Aree di attività (AdA)

Le Aree di Attività costituiscono il riferimento chiave della descrizione di ciascuna Figura professionale in quanto denotano il contenuto essenziale dell'attività professionale caratteristica della Figura, identificando le prestazioni da essa erogate e giustificando in ultima analisi la sua stessa esistenza.

Dall'altro, a partire dall'Area di attività e relativa performance è possibile identificare l'insieme delle capacità/abilità e conoscenze (ovvero l'Unità di competenze) necessario per la realizzazione della performance stessa.

L'estrema varietà (ma, la virtù) delle peculiarità tecnologiche e organizzative della specifica situazione di realizzazione, presentando le attività che vengono svolte nella realtà dei processi di lavoro, non rende necessario adottare un metodo di analisi del lavoro che partendo dalla molteplicità delle situazioni lavorative tipiche del settore (talvolta ricavate attraverso job description di dettaglio) permetta di prescindere dagli aspetti contingenti di ciascuna di esse per arrivare a costruire una "mappa di attività" relativamente indipendente dalle particolarità locali della "livello" realtà.

La mappa delle attività deve essere costruita tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla definizione degli standard professionali, per cui:

- non deve limitarsi a prestare attenzione alle prestazioni più diffuse e consolidate, ma deve riuscire a cogliere le nuove esigenze che si vanno manifestando e che magari molte singole imprese non ritengono ancora ad esprimere compiutamente;
- deve poter essere assunta come standard di riferimento in cui i tratti fondamentali della Figura possano essere riconosciuti al di là delle specificità aziendali (in tal senso la Figura dovrebbe poter fornire un riferimento utile anche per l'evoluzione dei singoli sistemi professionali aziendali);
- deve costituire il punto di partenza per identificare le competenze che occorre promuovere per progettare percorsi formativi e di inserimento lavorativo coerenti con le caratteristiche

professionali delle Figure che, in quanto standardizzate all'interno del Repertorio, sono riconosciute come riferimento valido per la gestione delle politiche formative e del lavoro regionali

- non deve adottare criteri di descrittività analiticità e dettaglio che rischiano di far perdere di vista la prestazione chiave della Figura
- d'altra parte, non deve adottare nemmeno un criterio di eccessiva aggregazione che potrebbe portare a non distinguere con sufficiente chiarezza i diversi insulti che devono essere assicurati dalla Figura professionale

E' quindi necessario adottare un livello "intermedio" di aggregazione delle attività, capace di orientare selettivamente l'attenzione verso i "contributi distintivi" della Figura professionale.

In tal senso, l'impianto metodologico del Repertorio adotta il concetto di Area di Attività (AdA), a suo tempo suggerito dall'ISFODL:

"Un'AdA comprende ed un insieme significativo di attività specifiche, omogenee ed integrate, orientate alla produzione di un risultato, ed identificabili all'interno di uno specifico processo. Le attività che nel loro insieme costituiscono un'AdA presentano caratteristiche di omogeneità sia per le procedure da applicare sia per i risultati da conseguire che, infine, per il livello di complessità delle competenze da esprimere" (Isfodl 1998).

L'assunzione dell'AdA come concetto guida per l'identificazione e la classificazione delle attività della Figura professionale permette:

- a) di aggregare le attività intorno a un numero limitato di nuclei significativi, che corrispondono alle prestazioni chiave che la Figura deve garantire all'interno del processo lavorativo;
- b) di fornire chiari criteri di riferimento per individuare le competenze distintive della Figura, le quali sono identificate in rapporto all'insieme delle capacità/abilità e conoscenze necessarie a presidiare ciascuno delle AdA in funzione del raggiungimento dei risultati attesi.

Gli assunti sopra sintetizzati permettono di inquadrare i due descrittori dell'AdA presenti nel Repertorio.

Denominazione dell'AdA

Questo descrittore identifica in maniera immediata l'area di attività, poiché contiene un primo rapido richiamo della natura delle attività che rientrano componendo la performance.

Dal punto di vista sintattico, il contenuto viene reso attraverso costantivi che indicano azione con riferimento alle attività della performance, ed i relativi oggetti di tali attività.

Descrizione della performance

Il contenuto di questo descrittore è costituito dalla descrizione sintetica ma sufficientemente esaustiva del tipo di contributo che la specifica AdA fornisce rispetto al più generale processo di produzione di bene o servizio, nel quale si colloca il complesso delle attività caratterizzanti la Figura professionale.

Poiché la "mappa delle AdA" di ciascuna Figura professionale deve consentire di coglierne gli elementi distintivi, focalizzandosi quindi sulle prestazioni chiave, è opportuno che nel Repertorio pugliese:

- nessuna Figura sia descritta con meno di tre AdA
- nessuna Figura sia descritta con più di nove AdA

Non esiste una relazione vincolante tra livello di complessità professionale della Figura e numero di AdA in cui è articolata, poiché è la tipologia della performance (contesti di azione meno strutturati, impatti più rilevanti sui prodotti finali, ecc.) che rende ragione dell'ampiezza e complessità delle attività svolte.

Dal punto di vista sintattico, il contenuto viene reso attraverso una proposizione che si articola con un verbo all'infinito (talvolta affiancato da altri verbi corrispondenti ad azioni che completano la prima identificando il contenuto della performance) seguito dall'oggetto o gli oggetti cui si riferisce l'azione e dalle circostanze che conducono a paragonare ulteriormente lo svolgimento della performance.

Unità di competenza (UC)

L'identificazione delle AdA rende più agevole anche la definizione delle competenze necessarie alla Figura professionale, in quanto già sono le prestazioni che le caratterizzano.

Le "funzioni d'uso" del Repertorio regionale delle figure professionali in quanto standard professionali di riferimento, forniscono informazioni in esse contenute, oltre che le Aree di attività identificate, anche l'insieme integrato di capacità/abilità e conoscenze che assicurano l'esercizio di comportamenti lavorativi adeguati a produrre i risultati previsti da ciascuna AdA; soltanto così infatti la Figura può costituire un riferimento completo per la progettazione della formazione ovvero dei percorsi finalizzati a facilitare l'acquisimento di tali competenze, necessario all'esserci della Figura e per la realizzazione di percorsi di orientamento, di servizi di analisi e matching tra l'offerta e la domanda di lavoro, ovvero nella domanda ed offerta di competenze professionali.

Così intendiamo le "competenze" e quindi non solo la somma di conoscenze e capacità/abilità, ma al saperne utilizzare in modo efficace per produrre la performance.

A livello di restituzione descrittiva dello standard, quindi, il Repertorio non attribuisce di fatto un'identità propria alla UC, individuando in essa un "contenitore" di risorse minime indispensabili (conoscenze e capacità/abilità, appunto), ma la mobilitazione da parte di persone diverse (e quindi con modalità diverse) per ottenere la realizzazione della performance.

L'oggetto "UC" del Repertorio, in quanto insieme di conoscenze e capacità/abilità, nulla dice rispetto a come i singoli individui agiscono le competenze, essendo questo un ambito che attiene ai processi di valutazione delle stesse.

Nella struttura di descrizione della Figura professionale, quindi, ad ogni AdA corrisponde un'**Unità di competenza**, che connette organicamente la *performance* di una specifica AdA all'insieme indivisibile di *capacità/abilità e conoscenze* necessarie al presidio delle attività previste dalla performance stessa. Essa non è identificata se non attraverso l'associazione all'AdA cui si riferisce e dal mix di conoscenze e capacità/abilità che "contiene".

Al fine di garantirne la significatività in relazione alla performance cui è associata, nel Repertorio pugliese ciascuna UC è con posta da:

- un numero di conoscenze non inferiore a tre e non superiore a 10;
- un numero di capacità/abilità non inferiore a tre e non superiore a 10.

Non esiste una relazione tra numero di conoscenze e numero di capacità/abilità all'interno di ciascuna UC.

Capacità/Abilità³

Le capacità/abilità consistono in diverse attività e relative condizioni rilevanti di svolgimento che integrate tra loro dal soggetto agente permettono di assicurare la performance associata a ciascuna AdA⁴.

Nella descrizione occorre quindi tenere conto della diversa natura della capacità/abilità (diagnostica, reattiva, organizzativa, di fronteggiamento di problemi) che vengono mobilitate nel presidio delle attività tecnico-operative, evitando di descriverle attraverso una mera lista di compiti tecnico-operativi o di singole operazioni, ed in qualche modo superando la distinzione tra capacità tecnico-professionali e trasversali, poiché ogni capacità tecnico professionale è in qualche misura contenuta nella mobilitazione individuale di risorse di tipo diagnostico, relazionale e organizzativo.

Dal punto di vista sintattico il contenuto viene reso attraverso una proposizione che si articola con un verbo all'infinito a seguito degli aspetti e delle condizioni che permettono di favorire la modalità di attivazione del soggetto⁵.

Conoscenze

Le capacità/abilità presuppongono anche la padronanza di saperi che ne permettono l'attivazione; in tal senso l'elemento "Conoscenza" all'interno di ciascuna UC esprime il richiamo all'utilizzo di saperi dichiarativi (le nozioni, i linguaggi, i concetti, le teorie, ecc.) e procedurali (le regole, le tecniche, le metodologie, ecc.) che sono necessari per il presidio delle attività e il raggiungimento dei risultati.

Esse possono riguardare:

- la natura del prodotto/servizio intermedio su cui è incentrata l'AdA;

³ Si utilizza una doppia denominazione al fine di rispettare la denominazione utilizzata originaria (capacità) e la seconda, finalizzata a rendere leggibile il repertorio rispetto alla denominazione più comunemente utilizzata nei repertori nazionali (abilità).

⁴ In tal senso si sottolinea la distinzione tra le attività precisiolate e combinate del soggetto (le capacità appunto, e le conoscenze), che si riferisce invece al processo di produzione di beni e/o servizi dell'AdA in oggetto.

⁵ A differenza posta come sintattico utilizzata per la descrizione della performance complessiva, si tratta in questo caso di evidenziare attraverso l'azione la mobilitazione del singolo, l'attivazione di comportamenti di lavoro che consentono il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla realizzazione della performance secondo un livello di accettabilità minimo (che a sua volta risulta dalle componenti che compongono la definizione della performance). Pertanto in tal senso risultano particolarmente esecutive le seguenti: ciascuna capacità/abilità l'espressione "essere in grado di ..." la quale, tuttavia, trasforma individualmente la valenza dell'oggetto "capacità/abilità" come descritto nel Repertorio nazionale di attività e esplicitamente sull'imparato scritto.

- ↘ la lettura del contesto in cui si inserisce il risultato prodotto dall'AdA, ivi compreso il quadro delle norme e delle prescrizioni che riguardano tale contesto;
- ↘ la caratteristiche del processo di lavoro necessario a produrre il risultato dell'AdA in termini di fasi dello stesso, flussi e sistemi di capitalizzazione delle informazioni ecc.).

Appare opportuno ricordare che il nome della conoscenza prevista per ciascuna UC non coincide con i "contenuti disciplinari", cioè dovando invece costituire oggetto di elaborazione nell'ambito della costruzione dei progetti formativi finalizzati all'acquisizione delle competenze.

Dal punto di vista sintattico, viene espresso l'oggetto della conoscenza attraverso uno o più sostantivi eventualmente indicando la finalizzazione della conoscenza rispetto alla performance, in modo da identificare - senza far ricorso ad alcun sistema di classificazione convenzionale - il livello di approfondimento e di padronanza della conoscenza⁶.

⁶ Potrebbe in tal senso risultare ulteriormente esplicitativo anteporre a ciascuna conoscenza il verbo "conoscere", ma per le medesime ragioni espresse in relazione alle capacità/abilità è apparso preferibile omettere questa indicazione.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 28 ottobre 2019, n. 1377
Accreditamento regionale per gli Organismi formativi ai sensi delle nuove Linee guida (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019). Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento e di variazione degli Organismi formativi e disposizioni per il mantenimento dell'accREDITamento, approvato con A.D. n.653 dell'11/6/2019. Modalità e termini relativi alla disciplina transitoria.

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Visto l'art. 24 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15 e s.m.i;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 (modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al c.d. GDPR) "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2015 n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;

Rilevato che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

Vista la relazione di seguito riportata:

Con l'accordo di partenariato 2014-2020 (art.14 del Regolamento UE 1303/2013), in relazione alle procedure di accreditamento già previste per gli Organismi formativi, i principi riguardanti il rispetto di standard di efficienza, efficacia e qualità, già introdotti con il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e recepiti nelle Linee guida per l'accREDITamento degli Organismi formativi di cui alla DGR n. 195/2012, sono stati ancor più evidenziati ed enfatizzati; si è sottolineata, tra l'altro, la necessità di istituire per la formazione professionale e per la stessa istruzione, un sistema strutturato di misurazione della qualità attraverso l'individuazione di appositi indicatori di performance.

Pertanto, proprio per introdurre un nuovo modello operativo di accREDITamento delle strutture formative finalizzato a declinare opportunamente i principi sopra richiamati, si è ritenuto di procedere alla definizione di nuove linee guida con il coinvolgimento del Partenariato istituzionale e socio-economico.

In esito alle indicazioni emerse e recepite in sede di partenariato, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1474 del 2.08.2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 132 del 12/10/2018 e successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 358 del 26.02.2019, di modifica e integrazione, sono state quindi approvate le "Nuove Linee guida per l'accREDITamento regionale degli Organismi formativi".

Per conseguire le finalità delle nuove Linee guida, quindi, si è reso necessario rivolgere agli Organismi formativi in possesso dei requisiti, nonché agli stessi Organismi già accREDITati con le precedenti disposizioni, un nuovo Avviso Pubblico approvato con A.D. n.653 dell'11/6/2019 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 65 del 13/6/2019 che rendesse nota la procedura di accREDITamento e fissasse le condizioni per la presentazione delle istanze.

Considerato che, il predetto avviso oltre a definire la procedura per le nuove istanze di accREDITamento, ha altresì contestualmente previsto al punto C.8):

- *una disciplina transitoria per gli Organismi formativi accREDITati ai sensi della DGR n. 195/2012, con la previsione della presentazione di una nuova istanza entro 8 mesi dalla pubblicazione dell'Avviso approvato con A.D. n.653 dell'11/6/2019;*
- *la possibilità di completare la procedura di accREDITamento per gli Organismi formativi che hanno avviato ma non completato la procedura di accREDITamento o una procedura di variazione dati secondo la previgente normativa entro i termini stabiliti da successivo atto amministrativo;*

Rilevato inoltre che, nella fase transitoria di coesistenza di entrambe le procedure telematiche di

accreditamento, sono pervenute istanze di Accreditamento ai sensi della DGR n. 195/2012 da parte degli Organismi formativi che hanno avviato e regolarmente concluso l'iter procedimentale di candidatura;

TANTO PREMesso E CONSIDERATA la necessità di stabilire, con il presente atto, le modalità ed i termini per la definizione delle procedure relative alla suddetta fase transitoria e, nel contempo, di precisare, in modo armonico, la disciplina relativa al completamento delle procedure di accreditamento e di variazione dati già avviate secondo la previgente disciplina;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

(modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di stabilire che:

- gli Organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n. 195/2012, dovranno - a far data dal 05 dicembre 2019 e fino al 28 febbraio 2020 ed a pena di decadenza dell'accREDITamento già concesso - presentare le istanze per la conferma e la valutazione dei requisiti previsti ai punti A) e B) del paragrafo C.8) dell'Avviso pubblico approvato con A.D. n.653 dell'11/6/2019 sulla nuova procedura telematica;
- i suddetti Organismi formativi, dopo la presentazione dell'istanza per la conferma e la valutazione dei requisiti previsti ai punti A) e B) del paragrafo C.8) dell'Avviso pubblico approvato con A.D. n.653 dell'11/6/2019, non potranno più presentare istanza di variazione dati sulla precedente piattaforma;
- a far data dalla pubblicazione del presente atto, gli Organismi formativi che hanno avviato, ma non completato la procedura di accREDITamento secondo la previgente disciplina, potranno presentare l'istanza di accREDITamento esclusivamente mediante la nuova procedura telematica ai sensi della vigente normativa (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019);
- l'utilizzo della vecchia procedura telematica, è consentito soltanto residualmente e, in ogni caso, non oltre il termine del 28 febbraio 2020, ai soli fini del completamento delle istruttorie di accREDITamento relative ad istanze già regolarmente trasmesse alla data di pubblicazione del presente atto, nonché per le istanze di variazione dati strettamente necessarie;
- il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell'art.6, della L.R. n.13/94, dando atto che la pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare ed immediatamente esecutivo, composto da n. 5 pagine:

- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale all'Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti di competenza.

**La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna LOBOSCO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 11 giugno 2019, n. 653

Accreditamento regionale per gli Organismi formativi ai sensi delle nuove Linee guida (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019): Approvazione Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento e di variazione degli Organismi formativi e disposizioni per il mantenimento dell'accREDITamento.

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 (modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al c.d. GDPR) "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2015 n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;

Rilevato che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

Vista la relazione di seguito riportata:

In ottemperanza alla Legge Regionale 7 agosto 2002, n.15 di istituzione dell'Elenco regionale degli Organismi formativi, modificata dalla L.R. n.32 del 5/12/2011, con la Deliberazione n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 26 del 21.02.2012, la Giunta Regionale approvava le Linee guida per l'accREDITamento degli Organismi Formativi, definendo un nuovo sistema basato sul possesso, da parte delle strutture formative, degli standard minimi definiti con l'Intesa Stato/Regioni approvata in data 20 marzo 2008, così sostituendo il sistema precedente di cui alla DGR n.281 del 15.03.2004.

Con Deliberazioni successive alla DGR n.195/2012, la Giunta Regionale procedeva ad aggiornare tali Linee guida con modifiche, integrazioni e precisazioni (DGR n.598 del 28.03.2012, DGR n. 1105 del 05.06.2012, DGR n. 1560 del 31.07.2012 e DGR n.795 del 23.04.2013).

Con le Determinazioni del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 1012 del 5 giugno 2012, n. 1191 del 9 luglio 2012 e n. 1332 del 6 agosto 2012 veniva approvato e reso pubblico l'Avviso per la presentazione delle domande di accREDITamento degli Organismi formativi. Infine, con Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n. 76 del 5 febbraio 2013 veniva istituito l'Elenco Regionale degli Organismi formativi accREDITati, periodicamente aggiornato.

In seguito, con l'accordo di partenariato 2014-2020 (art.14 del Regolamento UE 1303/2013), i principi riguardanti il rispetto di standard di efficienza, efficacia e qualità, già introdotti con il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e recepiti nelle Linee guida per l'accREDITamento degli Organismi Formativi di cui alla DGR n. 195/2012, sono stati ancor più evidenziati ed enfatizzati sottolineandosi, tra l'altro, la necessità di istituire per la formazione professionale e per la stessa istruzione, un sistema strutturato di misurazione della qualità attraverso l'individuazione di appositi indicatori di performance.

Pertanto, proprio per introdurre un nuovo modello operativo di accREDITamento delle strutture formative che declinasse opportunamente i principi sopra richiamati, si è ritenuto di procedere alla definizione di nuove linee guida con il coinvolgimento del Partenariato istituzionale e socio-economico.

In esito alle indicazioni emerse e recepite in sede di partenariato, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1474 del 2.08.2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 132 del 12/10/2018 e successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 358 del 26.02.2019, di modifica e integrazione, sono state approvate le "Nuove Linee guida per l'accREDITamento regionale degli Organismi Formativi".

ATTESO che, per conseguire le finalità delle nuove Linee guida, si rende necessario rivolgere agli Organismi formativi in possesso dei requisiti, nonché agli stessi Organismi già accREDITati con le precedenti disposizioni, un nuovo Avviso Pubblico che renda nota la procedura di accREDITamento e fissi le condizioni per la presentazione delle istanze.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, con il presente atto, si procede all'approvazione dell' "*Avviso pubblico* per la presentazione delle domande di accreditamento e di variazione degli Organismi formativi e disposizioni per il mantenimento dell'accREDITAMENTO", allegato sub lettera "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

(modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare l'allegato "A" - *Avviso pubblico* per la presentazione delle domande di accreditamento e di variazione degli Organismi formativi e disposizioni per il mantenimento dell'accREDITAMENTO" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell'art.6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare ed immediatamente esecutivo, composto da n. 4 pagine, più l'*Allegato "A"* di n. 26 pagine, per complessive n.30 pagine:

- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "*Amministrazione Trasparente*";
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale all'Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti di competenza.

**La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna LOBOSCO**

Rettifiche

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 11 giugno 2019, n. 653
Accreditamento regionale per gli Organismi formativi ai sensi delle nuove Linee guida (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019): Approvazione Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento e di variazione degli Organismi formativi e disposizioni per il mantenimento dell'accREDITamento.

Nel Bollettino Ufficiale n. 65 del 13 giugno 2019, a pagina 45655, è pubblicata la determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 653/2019. Per mero errore materiale, sia l'allegato Avviso (allegato A) che la "Tabella 1" sono stati pubblicati in una composizione non corretta. Occorre pertanto procedere alla loro ripubblicazione integrale.

Allegato "A"



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

AVVISO PUBBLICO

*per la presentazione delle domande di accreditamento e di variazione
degli organismi formativi*

e disposizioni per il mantenimento dell'accREDITAMENTO

Sommario

A.	RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI	3
B.	FINALITÀ GENERALI	4
C.	PROCEDURE PER L'ACCESSO AL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO (I)	5
C.1.	SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER L'ACCREDITAMENTO	5
C.2.	DISPOSITIVO OPERATIVO DEI CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO	7
C.3.	MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI "ACCREDITAMENTO"	7
C.4.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	8
C.5.	ACCREDITAMENTO E SISTEMI CERTIFICATI/ACCREDITATI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ	10
C.6.	ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI	11
C.7.	VALIDITÀ DELL'ACCREDITAMENTO	11
C.8.	DISCIPLINA TRANSITORIA PER GLI ORGANISMI ACCREDITATI AI SENSI DELLA DGR 195/2012 E S.M.I.	11
D.	PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE VARIAZIONI.....	14
D.1.	COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLE VARIAZIONI	14
D.2.	MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI "VARIAZIONE DATI"	14
D.3.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI VARIAZIONE DATI	15
E.	PROCEDURE PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO.....	17
E.1.	Condizioni per la permanenza nel sistema di accreditamento	17
E.2.	Modalità e termini per la presentazione della domanda di mantenimento	17
E.3.	Istruttoria delle domande di mantenimento.....	17
F.	SISTEMA DEI CONTROLLI	18
G.	EFFETTI DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA PER L'ACCREDITAMENTO SULLE ATTIVITÀ IN CORSO DI SVOLGIMENTO O DI PROSSIMO AFFIDAMENTO.	19
H.	INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE	19
I.	INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.....	19
J.	TUTELA DELLA PRIVACY	19
K.	ULTERIORI DISPOSIZIONI	19
✓	TABELLA 1	
✓	TABELLA 2	

A. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

La Regione Puglia – Sezione Formazione Professionale - adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza con la seguente normativa:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo;
- Legge n. 92 del 28.06.2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001;
- Decreto congiunto del Ministro Pubblica Istruzione e del Ministro del lavoro del 29/12/2007 in merito ai requisiti di accreditamento delle strutture per i percorsi di istruzione e formazione;
- Accordo Stato – Regioni del 8 marzo 2008 relativo all'accREDITamento delle strutture formative;
- Decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005, e successive modificazioni, contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- Decreto legislativo n. 13 del 16.01.2013, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze", a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
- Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
- Legge Regionale del 07 agosto 2002, n. 15, "Riforma della formazione professionale" e s.m.i.;
- Legge Regionale del 26 ottobre 2006 n. 28 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 26 "Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di 'Bottega scuola'";
- Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1474 del 02 agosto 2018 , pubblicata sul B.U.R.P. n. 132 del 12/10/2018 e n. 358 del 26/02/2019 pubblicata sul BURP n 35 del 29/03/2019 aventi ad oggetto rispettivamente "Nuove Linee guida per l'accREDITamento degli Organismi Formativi" e Rettifica della DGR n. 1474 del 02/08/2018

Si fa inoltre riferimento ai documenti programmatici P.O. FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia, ai documenti di indirizzo per l'attuazione dei Fondi strutturali 2014-2020.

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione Puglia, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

B. FINALITÀ GENERALI

Con il presente Avviso si intende dare prosecuzione ed attuazione rispetto a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1474 del 02 agosto 2018 recante: "Nuove linee guida per l'accreditamento degli Organismi formativi" pubblicata sul BURP n. 132 del 12/10/2018 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 358 del 26/02/2019 pubblicata sul BURP n.35 del 29/03/2019 – Rettifica della DGR n. 1474 del 02/08/2018 nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa stabiliti dalla legge n. 241 del 1990.

In attuazione di quanto previsto al paragrafo 11 delle suddette Linee Guida, con il presente atto si procede a definire le procedure relative alla fase di accesso all'accreditamento, al suo mantenimento, nonché a stabilire i criteri di calcolo temporali finalizzati all'assolvimento dei requisiti stabiliti nei criteri dettati dalle citate Linee Guida ed alla conseguente determinazione dei punteggi, nonché alle modalità di verifica della documentazione prodotta.

Il presente avviso ha come oggetto l'accreditamento degli Organismi formativi pubblici e privati – con sedi localizzate nella Regione Puglia – che intendono organizzare ed erogare attività formative, finanziate con risorse pubbliche, rispondenti a diverse specificità basate sulla età e sullo stato di conoscenze e competenze acquisite nelle diverse forme di apprendimento quali:

- Specificità formativa destinata all'assolvimento del DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (compreso l'apprendistato di I livello), attraverso l'acquisizione di una qualifica (triennale) o diploma (quadriennale) di IeFP;
- Specificità formativa destinata a coloro che hanno assolto al DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, o ne siano prosciolti, ovvero che hanno conseguito un Diploma di Scuola Secondaria di II grado e che intendono conseguire una qualifica professionale o certificazione di singole unità di competenze [da RRFPP] ovvero una qualificazione di Istruzione e Formazione Professionale Superiore (ITS, IFTS) (compresi apprendistato di II livello, formazione continua, alternanza scuola-lavoro);
- Specificità di alta formazione destinata a coloro che hanno conseguito un diploma tecnico specialistico, laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento e che intendono conseguire un titolo di alta formazione quali master non universitari e l'apprendistato di III livello.

Con il presente avviso la Regione Puglia attiva dunque le *procedure* per:

- I. l'accesso al sistema regionale di accreditamento finalizzato a consentire agli organismi di formazione che intendono operare nel territorio regionale il conseguimento di

standard minimi di qualità a garanzia dell'utenza (introduzione del sistema di rating) e di una corretta gestione dei fondi pubblici;

- II. la gestione delle variazioni rispetto ai dati forniti in fase di presentazione della domanda di accreditamento o successivamente ad essa;
 - III. il mantenimento dell'accREDITamento ovvero gli adempimenti a cura dell'organismo e le relative verifiche a cura dell'amministrazione rispettivamente per dimostrare e per accertare il mantenimento nel tempo dei requisiti minimi
- C. PROCEDURE PER L'ACCESSO AL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO (I)

C1. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER L'ACCREDITAMENTO

Sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento tutti gli Organismi formativi pubblici o privati indicati nella Legge regionale del 7 agosto 2002 n. 15 "Riforma della formazione professionale" e s.m.i. che intendano realizzare attività di formazione finanziate con risorse pubbliche ed aventi:

- la formazione tra le proprie finalità statutarie o che comunque risulti dalla visura camerale.
- almeno una sede in uso esclusivo e non occasionale (set minimo, ampliamento definitivo) localizzata in Puglia
- un assetto organizzativo trasparente che garantisca la presenza sul territorio regionale di almeno due figure assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2002, modificata dalla L.R. 32/2011, la realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite convenzioni oppure atti unilaterali d'obbligo, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai seguenti organismi formativi:

- a) enti pubblici ed enti privati, che svolgono per statuto attività di formazione professionale;
- b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all'assunzione presso gli stessi.

Possono presentare istanza di accreditamento ai sensi del presente Avviso, sia gli organismi già accreditati ai sensi della DGR n. 195 del 2012, sia gli organismi che non hanno mai fatto istanza di accreditamento (di seguito definiti "organismi di nuova costituzione").

Gli Organismi formativi che intendono svolgere attività inerente la specificità formativa destinata all'assolvimento del Diritto Dovero all'istruzione e formazione professionale, devono prevedere nell'atto statutario "l'assenza di finalità di lucro e lo svolgimento di attività formativa destinata all'istruzione dei giovani fino a 18 anni", devono avere le caratteristiche

sopra richiamate e rispettare i requisiti aggiuntivi previsti nella Tabella del paragrafo 10 delle Nuove linee guida.

Gli Organismi formativi che intendono svolgere attività inerente la specificità formativa destinata a coloro che hanno conseguito un diploma tecnico specialistico, laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento, devono aver maturato 5 anni di esperienza in attività di alta formazione ed avere le caratteristiche sopra riportate.

Gli Istituti Scolastici Pubblici di Secondo Grado, compresi gli Istituti Paritari, sono tenuti ad accreditarsi, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti per gli Organismi di formazione, per attuare azioni di formazione professionale finanziate di tipo "non ordinamentale".

In particolare ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61 è obbligatorio l'accREDITAMENTO per le istituzioni scolastiche che intendono attuare percorsi per l'acquisizione di qualifiche e diplomi di istruzione e formazione professionale.

Gli Istituti Tecnici Superiori per l'attuazione dei percorsi finalizzati al rilascio di Diploma Tecnico Superiore di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008 sono tenuti all'accREDITAMENTO per l'attuazione di interventi finanziati di tipo "non ordinamentale".

Ogni Università e ogni Istituzione AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale - si accredita come singolo Organismo a livello regionale.

Sono esclusi dall'obbligo dell'accREDITAMENTO per lo svolgimento di attività finanziate da fondi pubblici, ma tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite dall'amministrazione regionale:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale;
- le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di stage e di tirocinio.

Gli Organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale autonomamente finanziata¹, non sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel presente documento, salvo quanto previsto da specifiche normative di settore.

Al presente avviso potranno presentare istanza di accREDITAMENTO sia gli organismi già accREDITATI ai sensi della DGR n. 195/2012 e s.m.i sia gli organismi che non hanno mai inoltrato istanza di accREDITAMENTO (di seguito definiti "organismi di nuova costituzione").

¹ Con attività autonomamente finanziate si intendono i corsi di formazione che non ricevono finanziamenti pubblici ma che vengono riconosciuti e autorizzati dalla Regione Puglia su istanza dell'organismo formativo nel rispetto della disciplina di riferimento regionale in materia (DGR n. 879 del 29/05/2018)

C.2 DISPOSITIVO OPERATIVO DEI CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO

Il dispositivo per l'accREDITAMENTO tiene conto dell'insieme dei modelli organizzativi, delle competenze, delle risorse gestionali e logistiche, dei livelli di efficacia ed efficienza e della capacità di mantenere interrelazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo standard predefiniti verificati attraverso 12 sottocriteri attinenti l'organismo articolati in 4 criteri generali relativi alla:

- ✓ struttura organizzativa ed amministrativa
- ✓ struttura logistica
- ✓ relazioni con il territorio
- ✓ performance gestionali

Per ogni criterio sono stati individuati, oltre al contenuto del sottocriterio stesso:

- Indicatori di soglia e descrizione/caratteristiche/metodologia di calcolo

ovvero una descrizione sintetica delle condizioni minime che devono sussistere per l'accREDITAMENTO e per lo svolgimento delle singole specificità formative;

- Documentazione da produrre in fase di accesso, in fase di mantenimento e in caso di variazioni

ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'organismo vengono verificate dall'amministrazione attraverso la documentazione prodotta.

Nella Tabella 1) allegata al presente Avviso sono elencati in maniera analitica per ogni criterio le evidenze sopra elencate, riportando anche le modalità minime di verifica diretta ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'organismo vengono verificate dall'amministrazione, attraverso accertamento diretto in loco al 100% in fase di accesso e a campione in fase di mantenimento.

Le modalità di verifica in loco, le procedure di campionamento e gli strumenti utilizzati saranno definiti nell'ambito del Manuale dei controlli.

C.3 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI "ACCREDITAMENTO"

La domanda di accREDITAMENTO è presentata dall'Organismo formativo alla Regione Puglia - Sezione Formazione Professionale - mediante procedura online completa di tutti i dati e gli allegati richiesti e descritti in maniera analitica nella Tabella 1) allegata al presente Avviso.

La procedura di accREDITAMENTO si svolge in modalità telematica: le domande dovranno essere formulate dagli Organismi formativi esclusivamente per mezzo del sistema informativo dell'accREDITAMENTO, accessibile dalla sezione dedicata sul portale www.sistema.puglia.it, nella sezione Formazione Professionale pagina AccREDITAMENTO Enti di Formazione (link diretto www.sistema.puglia.it/AccREDITAMENTOEntiFormazione).

L'Organismo che si collega al sistema informativo Accreditamento per la prima volta, deve eseguire la registrazione che è consentita esclusivamente al legale rappresentante o ai soggetti delegati a firmare per le varie funzioni di presidio previste o agli eventuali operatori delegati a operare nel sistema.

Il sistema informativo unitamente alla Tabella 1) allegata al presente dispositivo indica in quale sezione della procedura informatica e quali documenti allegare alla domanda di accreditamento e in quali formati.

La procedura di accreditamento - presente nella sezione procedura telematica - sarà attiva a partire dalle ore 10:00 del 25.06.2019

All'istanza telematica verrà attribuito dal sistema un CODICE PRATICA univoco
A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo di domanda (file.pdf riepilogativo) che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, con firma valida, e allegato alla stessa procedura.

A conferma del completamento dell'iter di inoltro della candidatura, la procedura telematica produrrà una Ricevuta di avvenuto inoltro.

Per ricevere assistenza sulle modalità di partecipazione al bando, nella pagina del portale Sistema Puglia dedicata all'Accreditamento saranno attivi i servizi on-line:

- Supporto Tecnico – gestito dal Centro Servizi Sistema Puglia esclusivamente per avere assistenza sull'utilizzo della procedura telematica
- Richiedi Info – gestito dalla Sezione Formazione Professione per avere informazioni sull'avviso

Inoltre, nella stessa pagina verrà pubblicato il documento Iter procedurale che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente per la compilazione e l'inoltro dell'istanza.

Soltanto con l'invio del documento riepilogativo come sopra descritto, l'istanza di accreditamento sarà considerata completa e potrà quindi essere avviata l'istruttoria della stessa ai sensi del successivo punto C.4.

La certificazione della data e dell'ora di inoltro delle istanze sarà attestata ad ogni effetto di legge esclusivamente dal sistema informatico e farà fede ai fini dell'ordine cronologico di istruttoria delle pratiche.

C.4 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il procedimento per l'istruttoria delle domande di accreditamento ha una durata massima di 90 giorni.

L'istruttoria tecnico-amministrativa delle candidature pervenute tramite la procedura telematica descritta al punto C.3 verrà affidata ad un Nucleo di Valutazione istituito con Atto dirigenziale e avverrà in ordine cronologico di trasmissione delle stesse, salvo diverse disposizioni del Dirigente della Sezione Formazione Professionale.

La Regione effettua su ciascuna domanda di accreditamento:

1. una verifica di ammissibilità;
2. una verifica istruttoria nella quale
 - a. viene esaminata la conformità della documentazione prodotta e la corrispondenza con i requisiti del dispositivo operativo;
 - b. viene attribuito un punteggio per ogni sub criterio delle Nuove linee guida
3. una verifica in loco.

Per essere considerata ammissibile la domanda di accreditamento deve:

- essere compilata secondo il modello generato dal sistema (denominazione documento);
- essere inoltrata e firmata secondo le modalità previste al punto C.3 del presente Avviso.

In mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, l'Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità della domanda proposta.

L'accreditamento viene concesso a seguito dell'esito positivo della verifica istruttoria:

- sulla conformità della documentazione presentata con la documentazione descritta nella Tabella 1) allegata al presente dispositivo,
- sul possesso dei requisiti minimi previsti nella DGR 1474/2018 e 358/2019 Nuove linee guida per l'accreditamento
- sul raggiungimento dei valori soglia basati su un sistema di rating, così come previsti nella Tabella 2) allegata al presente dispositivo.

In fase di prima applicazione, per gli *Organismi di nuova costituzione* (come sopra definiti), in sede di valutazione dell'istanza non troveranno applicazione ai fini dell'accesso :

- il Criterio IV; esso sarà valorizzato dal secondo semestre 2020 relativamente alle attività svolte/iniziate e concluse fino al 30 giugno 2020.
- e il Criterio I, requisito I.2.a. "bilancio d'esercizio" per il quale non si calcoleranno gli indici, ma dovrà essere garantita la soglia minima del Patrimonio netto maggiore o uguale a zero.

(qualora l'anno di *costituzione* dell'organismo coincida con l'anno di presentazione dell'istanza di candidatura il requisito I.2 del criterio I e il Criterio III non vengono valorizzati);

La valutazione dell'istanza di accesso all'accreditamento basato sul *sistema di rating*, prevede - come indicato nella *Tabella 2)* - per i criteri I, II e III l'attribuzione ai singoli requisiti di ciascun sottocriterio dei punteggi legati all'applicazione del sistema ON/OFF, mentre per il Criterio IV l'attribuzione ai singoli requisiti di ciascun sottocriterio di punteggi legati a indicatori percentuali.

Applicando dunque quanto indicato nella *Tabella 2*), saranno ammessi all'**accreditamento** gli Organismi che avranno raggiunto un punteggio minimo di 48/100, o 64/100 così come di seguito specificato:

- o per gli *organismi di nuova costituzione*, non applicandosi quanto sopra riportato, e dovendo attribuire esclusivamente i punteggi legati all'applicazione del sistema ON/OFF si dovrà raggiungere un punteggio minimo di 48/100.
- o per gli *Organismi accreditati con la previgente normativa e che intendono accreditarsi con il nuovo sistema*, il punteggio minimo da raggiungere dovrà essere 64/100 in quanto, fermo restando i punteggi legati all'applicazione del sistema ON/OFF, (compreso quello legato al Criterio III), si dovrà conseguire anche un punteggio minimo per il Criterio IV.

In fase di mantenimento permarranno nel sistema dell'accreditamento tutti gli organismi che otterranno a seguito della verifica della permanenza dei requisiti un punteggio minimo di 64/100.

All'organismo che, sulla base degli esiti delle attività istruttorie avrà superato positivamente la fase istruttoria, ovvero avrà raggiunto in fase di accesso i valori soglia, il Dirigente della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia con proprio atto rilascerà, l'accreditamento. Tale atto, notificato via PEC, verrà richiamato e reso pubblico nell'Elenco Regionale degli Organismi accreditati.

All'esito della verifica e della valutazione delle istanze pervenute, agli organismi risultati non rispondenti a tutti i requisiti prescritti dalle Nuove Linee guida e/o in caso di mancata presentazione della candidatura secondo le disposizioni del presente Avviso o in caso di non raggiungimento della soglia minima, non verrà rilasciato l'accreditamento. Anche l'esito negativo dell'istruttoria, verrà recepito con Atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale e notificato via PEC all'organismo interessato.

L'organismo formativo non accreditato potrà presentare una nuova domanda di accreditamento in qualsiasi momento.

Agli organismi che avranno presentato una candidatura non conforme o incompleta/imprecisa, l'Amministrazione consentirà di perfezionare la propria candidatura richiedendo la documentazione da perfezionare/integrare tramite la stessa procedura. In caso di mancato perfezionamento della domanda, entro il termine stabilito dall'Amministrazione nella comunicazione inviata, si procederà alla declaratoria di inammissibilità.

C.5 ACCREDITAMENTO E SISTEMI CERTIFICATI/ACCREDITATI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

Per gli organismi che alla data di presentazione dell'istanza di accreditamento fossero dotati di sistema di qualità in conformità al sistema UNI EN ISO 9001 settore specifico EA37 e/o EFQM/CAF e/o UNI ISO 29990 verranno utilizzate procedure di controllo semplificate, al fine di evitare duplicazioni nelle operazioni di verifica già effettuate per il mantenimento del certificato di qualità.

Le procedure di controllo saranno definite nell'ambito del Manuale dei controlli.

C.6 ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI

Con Atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale, verrà approvato con cadenza trimestrale l'Elenco regionale degli Organismi accreditati che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Gli elenchi saranno aggiornati inserendo le pratiche valutate, sia quelle di nuova immissione nella procedura, sia quelle perfezionate in seguito alla richiesta di integrazione dell'Amministrazione. Il database contenente gli elenchi sarà disponibile e pubblicato sul sito di Sistema Puglia e sui siti istituzionali della Regione Puglia in modo da renderlo accessibile e consultabile in rete.

C.7 VALIDITÀ DELL'ACCREDITAMENTO

L'accreditamento viene rilasciato e rimane valido fino a quando persistono i requisiti necessari e se vengono rispettate le condizioni suindicate.

C.8 DISCIPLINA TRANSITORIA PER GLI ORGANISMI ACCREDITATI AI SENSI DELLA DGR 195/2012 E S.M.I.

Gli organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n. 195/2012 e s.m.i, ivi compresi quelli accreditati per lo svolgimento di attività di obbligo di istruzione diritto/dovere, sono tenuti ad accreditarsi nuovamente secondo quanto previsto dalla richiamata DGR n 1747/2018 e DGR 358 del 26/02/2019, presentando apposita domanda entro 8 mesi dalla pubblicazione del presente Avviso; in assenza di una nuova istanza di accreditamento, essi verranno dichiarati decaduti dall'accreditamento di cui sono attualmente in possesso e quindi automaticamente esclusi dall'Elenco degli Organismi accreditati.

Al momento della candidatura effettuata nel rispetto di quanto previsto dal presente dispositivo, l'organismo deve indicare gli estremi del provvedimento di accreditamento di cui è in possesso, nonché inserire nella apposita sezione della piattaforma tutti dati e i documenti previsti nella apposita colonna della Tabella 1)

- A) per la conferma dei requisiti dei sottocriteri I.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo, I.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate del Criterio I e dei sottocriteri del Criterio II
- B) e per la valutazione del sottocriterio I.2 - Situazione economica finanziaria del Criterio I, del Criterio III e del Criterio IV.

La Regione effettua su ciascuna domanda di accreditamento una valutazione di ammissibilità e una istruttoria secondo quanto descritto al paragrafo C3 e C4 del presente dispositivo fermo restando quanto di seguito specificato:

- Per la valutazione del sottocriterio I.2 - Situazione economica finanziaria del Criterio I – l'organismo deve inserire obbligatoriamente nell'apposita sezione della piattaforma tutti i dati e i documenti relativi alle voci di Bilancio presenti nell'apposita sezione della piattaforma della Tabella 1)

- Per la valutazione del criterio III –le relazioni- qualora l'Organismo formativo intenda svolgere attività inerente la specificità formativa destinata a coloro che hanno conseguito diploma tecnico specialistico, laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento, devono dimostrare, inserendo dati e documenti nell'apposita piattaforma per l'accreditamento, di aver maturato 5 anni di esperienza nell'erogazione di alta formazione
- Per la valutazione del criterio IV -Le performance gestionali –
 - Qualora l'organismo abbia effettuato attività finanziata nelle ultime tre annualità (2016-2017-2018) precedenti l'istanza di candidatura al presente avviso, a valere sul POR Puglia 2014/2020, lo stesso dovrà richiamarne i riferimenti, e i dati dalla piattaforma MIR (Denominazione corso, codice MIR, anagrafica allievi ecc) nella apposita sezione della piattaforma dell'accREDITamento;.
 - Qualora l'organismo abbia effettuato attività finanziata da fondi di altra provenienza rispetto a quella comunitaria nelle ultime tre annualità (2016-2017-2018) precedenti l'istanza di candidatura al presente avviso, dovrà riportare tutti i dati utili alla valutazione del criterio;
 - Per gli organismi che non hanno svolto attività formativa finanziata, ma che hanno svolto attività formativa autonomamente finanziata, la valutazione del criterio IV si baserà sulle medesime attività concluse nelle ultime tre annualità (2016-2017-2018) precedenti la candidatura; i dati e i documenti attestanti lo svolgimento di dette attività dovranno essere inseriti direttamente nell'apposita sezione della piattaforma dell'accREDITamento.

Qualora l'organismo fosse entrato nel sistema dell'accREDITamento con la previgente normativa nel corso dell'anno 2018, la valutazione del criterio IV e la conseguente attribuzione del punteggio verranno effettuati e considerati a partire dal secondo semestre dell'anno 2020 con riferimento alle attività svolte fino al 30 giugno 2020, fermo restando l'inserimento di tutti i dati e i documenti per la conferma dei restanti requisiti.

Se nelle tre annualità precedenti (2016, 2017, 2018) l'istanza di candidatura, l'organismo non ha svolto, né attività finanziata, né attività autonomamente finanziata o attività di formazione continua finanziata dai fondi interprofessionali di cui alla legge n. 388/2000 e s.m.i., , non potendosi valutare il criterio IV, esso verrà eliminato dall'Elenco degli Organismi accREDITati, in quanto sostanzialmente non operativo nel settore della formazione professionale da più di tre anni.

Per gli Organismi accREDITati con il previgente sistema il punteggio minimo da raggiungere per poter entrare nel sistema dell'accREDITamento secondo quanto previsto dalla DGR 1474/2018 e

358/2019 dovrà essere 64/100 in quanto, fermo restando i punteggi legati all'applicazione del sistema ON/OFF, si dovrà conseguire anche un punteggio minimo per il Criterio IV pari a 6 punti.

I suddetti organismi mantengono l'accreditamento concesso ai sensi della DGR 195/2012 e s.m.i. fino all'esito dell'istruttoria, ovvero fino alla data del provvedimento di iscrizione nell'Elenco regionale degli Organismi accreditati ai sensi della DGR n. 1747/2018 e DGR 358 del 26/02/2019 o del provvedimento di rigetto.

Gli organismi formativi che hanno avviato ma non completato secondo la previgente normativa una procedura di accreditamento o una procedura di variazione dati, potranno completare le stesse entro i termini stabiliti da successivo atto amministrativo.

Trascorso tale termine tutti i dati inseriti saranno annullati e l'organismo sarà tenuto a ripresentare una nuova istanza di candidatura secondo le Nuove Linee guida per l'accreditamento.

D. PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE VARIAZIONI

D.1 COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLE VARIAZIONI

Qualora l'Organismo effettui variazioni rispetto ai dati forniti in fase di presentazione della domanda di accreditamento o successivamente ad essa, dovrà inviare alla Regione tutta la documentazione relativa alle modifiche intervenute, ovvero:

- nel caso di modifica di strutture e indirizzi dell'organismo, oltre a comunicare i nuovi recapiti, dovrà inviare tutta la documentazione contenuta nella tabella A) – risorse infrastrutturali;
- nel caso di variazione del legale rappresentante, l'organismo dovrà inviare la dichiarazione che attesti il possesso del requisito l.2.g. Affidabilità e moralità delle persone di cui all'art 6.2.4.delle Linee Guida;
- nel caso di variazione di una o più figure che presidiano le funzioni di direzione, di gestione economica amministrativa, di progettazione e analisi dei fabbisogni, di coordinamento, tutoraggio e certificazione delle competenze, l'organismo dovrà inviare il curriculum e il contratto di lavoro della/e nuova/e figura/e e l'organigramma debitamente compilato;
- in caso di mutamenti di ragione sociale, fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, per poter operare un passaggio di accreditamento dal vecchio al nuovo soggetto occorre che venga garantita e sia rintracciabile la continuità tra i soggetti. Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fusioni (art. 2504 bis) si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato che tale nuovo soggetto ha acquisito tutte le attrezzature, tutto il personale, tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente;
- in caso di variazioni di una o più figure riguardanti gli organi societari, l'organismo dovrà inserire i dati dei nuovi componenti nell'apposita sezione della piattaforma, con allegato il giustificativo che attesti la nuova compagine societaria (verbale di assemblea, ecc).

Le variazioni di cui sopra vanno comunicate alla Regione entro 20 giorni dalla data dell'avvenimento (ad. es. data sottoscrizione contratti, data atto notarile, ecc).

D.2 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI "VARIAZIONE DATI"

La domanda di variazione dati è presentata dall'Organismo formativo alla Regione Puglia - Sezione Formazione professionale - mediante procedura online completa di tutti i dati e gli allegati richiesti.

La procedura di variazione dati si svolge in modalità telematica: le domande dovranno essere formulate dagli organismi formativi esclusivamente per mezzo del sistema informativo accreditamento, accessibile dalla sezione dedicata sul portale www.sistema.puglia.it, nella pagina Formazione Professionale (link attivo sulla barra di navigazione orizzontale grigia), link accreditamento organismi formativi di sezioni speciali – (VARIAZIONE DATI).

A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo di domanda (file.pdf riepilogativo) che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, con firma valida, e allegato alla stessa procedura.

A conferma del completamento dell'iter di inoltro della candidatura la procedura telematica produrrà una Ricevuta di avvenuto inoltro.

La certificazione della data e dell'ora di inoltro delle istanze sarà attestata ad ogni effetto di legge esclusivamente dal sistema informatico e farà fede ai fini dell'ordine cronologico di istruttoria delle pratiche.

D.3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI VARIAZIONE DATI

Il procedimento di istruttoria per le domande di variazioni ha una durata massima di 90 giorni.

L'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di variazione dati pervenute tramite la procedura telematica, verrà affidata ad un Nucleo di Valutazione, istituito con Atto Dirigenziale e avverrà in ordine cronologico di inoltro della domanda tramite PEC, salvo diverse disposizioni del Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

La Regione effettua su ciascuna domanda di variazione dati:

1. una verifica di ammissibilità;
2. una verifica istruttoria nella quale viene esaminata la conformità della documentazione prodotta e la corrispondenza con i requisiti del dispositivo operativo;
3. una verifica in loco.

Per essere considerata ammissibile la domanda di accreditamento deve:

- essere compilata secondo il modello generato dal sistema;
- essere inoltrata e firmata secondo le modalità previste al punto C.3) del presente Avviso.

In mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, l'Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità della domanda proposta.

La Variazione viene concessa a seguito dell'esito positivo della verifica istruttoria

- ✚ sulla conformità della documentazione presentata con la documentazione descritta nella Tabella 1) allegata al presente dispositivo,
- ✚ sul possesso dei requisiti minimi previsti nella DGR 1474/2018 e 358/2019 Nuove linee guida per l'accreditamento
- ✚ sul raggiungimento dei valori soglia basati su un sistema di rating, così come previsti nella Tabella 2) allegata al presente dispositivo.

All'organismo che, sulla base degli esiti delle attività istruttorie avrà superato positivamente tale fase, ovvero avrà raggiunto i valori soglia per singoli criteri, il Dirigente della Sezione

Formazione Professionale della Regione Puglia con proprio atto riceverà la variazione proposta. Tale atto, notificato via PEC, verrà richiamato e reso pubblico nell'Elenco Regionale degli Organismi accreditati.

All'esito della verifica e della valutazione delle istanze pervenute, agli organismi risultati non in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle Nuove Linee guida e/o in caso di mancata presentazione della candidatura secondo le disposizioni del presente Avviso o in caso di non raggiungimento della soglia minima, non verrà riconosciuta la variazione richiesta. Anche l'esito negativo dell'istruttoria, verrà recepito con Atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale e notificato via PEC all'organismo interessato. L'organismo formativo potrà presentare una nuova domanda di variazione in qualsiasi momento.

Agli organismi che avranno presentato una domanda di variazione incompleta/imprecisa, nei casi richiamati al punto D2, l'Amministrazione consentirà di perfezionare la propria candidatura tramite la stessa procedura richiedendo la documentazione da perfezionare/integrare tramite PEC. In caso di mancato perfezionamento della domanda, entro il termine stabilito dall'Amministrazione nella comunicazione inviata, si procederà alla declaratoria di inammissibilità.

E. PROCEDURE PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO**E.1 Condizioni per la permanenza nel sistema di accreditamento**

L'organismo accreditato permane nel sistema di accreditamento se dimostra di essere in grado di mantenersi su livelli minimi di qualità fissati dal sistema e riportati nella Tabella 2).

E.2 Modalità e termini per la presentazione della domanda di mantenimento

Trascorso un anno dal provvedimento di rilascio dell'accREDITAMENTO, l'organismo formativo deve inoltrare apposita istanza di mantenimento.

La domanda di mantenimento/permanenza nel sistema dell'accREDITAMENTO è presentata dall'Organismo formativo alla Regione Puglia - Sezione Formazione professionale - mediante procedura online completa di tutti i dati e gli allegati richiesti e riportati nella Tabella 1 allegata al presente dispositivo.

La procedura di mantenimento si svolge in modalità telematica: le domande dovranno essere formulate dagli organismi formativi esclusivamente per mezzo del sistema informativo accREDITAMENTO, accessibile dalla sezione dedicata sul portale www.sistema.puglia.it, nella pagina Formazione Professionale (link attivo sulla barra di navigazione orizzontale grigia), link accREDITAMENTO organismi formativi di sezioni speciali - (MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO).

A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo di domanda (file.pdf riepilogativo) che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, con firma valida, e allegato alla stessa procedura.

A conferma del completamento dell'iter di inoltro della candidatura la procedura telematica produrrà una Ricevuta di avvenuto inoltro.

La certificazione della data e dell'ora di inoltro delle istanze sarà attestata ad ogni effetto di legge esclusivamente dal sistema informatico e farà fede ai fini dell'ordine cronologico di istruttoria delle pratiche.

E.3 Istruttoria delle domande di mantenimento

L'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di mantenimento pervenute tramite la procedura telematica, verrà affidata ad un Nucleo di Valutazione, istituito con Atto Dirigenziale e avverrà in ordine cronologico di trasmissione dell'istanza, salvo diverse disposizioni del Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

Le verifiche periodiche effettuate dalla Regione hanno la finalità di accertare tramite analisi on desk e visite in loco il mantenimento dei requisiti minimi per l'accREDITAMENTO.

L'istruttoria prevede la verifica della permanenza dei requisiti dei sottocriteri I.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo, I.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali

impiegate del Criterio I e dei sottocriteri del Criterio II e III e la valutazione del sottocriterio I.2 - Situazione economica finanziaria – attraverso l'analisi completa di tutti gli indici e del Criterio IV.

La Regione effettua su ciascuna domanda di accreditamento una valutazione di ammissibilità e una istruttoria secondo quanto descritto al paragrafo C3 e C4 del presente dispositivo fermo restando quanto di seguito specificato:

- del sottocriterio I.2 - Situazione economica finanziaria del Criterio I– l'organismo deve inserire obbligatoriamente tutti i dati e i documenti relativi alle voci di Bilancio presenti nell'apposita sezione della piattaforma e richiamati nella Tabella 1)
- Per la valutazione del criterio IV -Le performance gestionali –

Qualora l'organismo abbia effettuato attività finanziata nell'annualità precedente l'istanza di candidatura a valere sul POR Puglia 2014/2020 e tale da consentire la valorizzazione dei singoli sottocriteri, lo stesso dovrà richiamarne i riferimenti, e i dati dalla piattaforma MIR (Denominazione corso, codice MIR, anagrafica allievi ecc) nella apposita sezione della piattaforma dell'accREDITamento.

Per gli organismi che non hanno svolto attività formativa finanziata e quindi non presenti nel sistema di monitoraggio regionale MIR, ma che hanno svolto attività formativa autonomamente finanziata, regolata da norme nazionali che richiedono l'accREDITamento per lo svolgimento della stessa, la valutazione del criterio IV si baserà sulle medesime attività concluse nell'annualità precedente la candidatura; i dati e i documenti attestanti lo svolgimento di dette attività dovranno essere inseriti direttamente nell'apposita sezione della piattaforma dell'accREDITamento

Se l'organismo non ha svolto nell' annualità precedente l'istanza di candidatura, né attività finanziata né attività autonomamente finanziata regolata da norme nazionali che prevedono quale requisito l'accREDITamento, non potendo valutare il criterio IV, verrà eliminato dall'Elenco degli organismi accREDITati.

L'eliminazione dall'elenco avverrà anche in caso di mancato inoltro nei termini e nelle modalità previste della domanda di mantenimento e indicate nel paragrafo E2.

F. SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli si articola in:

- a) Controlli periodici on desk relativi alle autocertificazioni, ai requisiti di efficienza ed efficacia relativi alle attività rendicontate e verificate nell'anno solare precedente, alla verifica della solidità economico patrimoniale e al mantenimento dei requisiti per l'accREDITamento;
- b) Audit in loco al 100% e a campione in fase di mantenimento.

Con apposito Atto del Dirigente della Sezione della formazione professionale verrà approvato il Manuale per i controlli in loco e per la scelta del campione

G. EFFETTI DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA PER L'ACCREDITAMENTO SULLE ATTIVITÀ IN CORSO DI SVOLGIMENTO O DI PROSSIMO AFFIDAMENTO.

Gli organismi formativi già accreditati in virtù della precedente disciplina che abbiano prodotto istanza di candidatura ai sensi del presente Avviso, mantengono l'accREDITAMENTO già ricevuto fino alla data del nuovo provvedimento concessorio o di rigetto dell'istanza. Le attività in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente provvedimento potranno quindi essere concluse a condizione del mantenimento dei pregressi requisiti.

H. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente esclusivamente il Foro di Bari.

I. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA - Viale Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 Bari -

Sezione Formazione Professionale - Ufficio Programmazione della formazione professionale

Dirigente Responsabile: dott.ssa Claudia Claudi

Responsabile del procedimento: dott.ssa Luisa Maraschiello.

J. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all'Avviso dai concorrenti saranno raccolti e trattati nell'ambito del procedimento e dell'eventuale stipula e gestione della convenzione di incarico secondo le modalità di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 c.d. GDPR).

K. ULTERIORI DISPOSIZIONI

La Regione Puglia si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi sia in merito alle dichiarazioni che alla documentazione prodotta, sia in ordine alle attività in svolgimento anche attraverso accertamenti diretti.

La rilevazione di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Informazioni aggiuntive sull'avviso potranno essere richieste esclusivamente utilizzando il servizio Richiedi Info attivo nella pagina dell'AccREDITAMENTO sul portale www.sistema.puglia.it.

TABELLA 1.1.1. Sintesi di efficacia e sostenibilità

1.1. Natura e finalità dell'intervento	1.2. Strategie, indicatori e risultati del progetto				1.3. Capacità gestionale e risorse professionali			
	1.2.1. Strategie e indicatori	1.2.2. Risultati	1.2.3. Strategie e indicatori	1.2.4. Risultati	1.3.1. Strategie e indicatori	1.3.2. Risultati	1.3.3. Strategie e indicatori	1.3.4. Risultati
<p>1.1.1. Natura e finalità dell'intervento</p> <p>1.1.2. Strategie, indicatori e risultati del progetto</p> <p>1.1.3. Capacità gestionale e risorse professionali</p>	<p>1.2.1. Strategie e indicatori</p> <p>1.2.2. Risultati</p> <p>1.2.3. Strategie e indicatori</p> <p>1.2.4. Risultati</p>	<p>1.3.1. Strategie e indicatori</p> <p>1.3.2. Risultati</p> <p>1.3.3. Strategie e indicatori</p> <p>1.3.4. Risultati</p>	<p>1.3.5. Strategie e indicatori</p> <p>1.3.6. Risultati</p>	<p>1.3.7. Strategie e indicatori</p> <p>1.3.8. Risultati</p>	<p>1.3.9. Strategie e indicatori</p> <p>1.3.10. Risultati</p>	<p>1.3.11. Strategie e indicatori</p> <p>1.3.12. Risultati</p>	<p>1.3.13. Strategie e indicatori</p> <p>1.3.14. Risultati</p>	<p>1.3.15. Strategie e indicatori</p> <p>1.3.16. Risultati</p>
<p>1.1.1. Natura e finalità dell'intervento</p> <p>1.1.2. Strategie, indicatori e risultati del progetto</p> <p>1.1.3. Capacità gestionale e risorse professionali</p>	<p>1.2.1. Strategie e indicatori</p> <p>1.2.2. Risultati</p> <p>1.2.3. Strategie e indicatori</p> <p>1.2.4. Risultati</p>	<p>1.3.1. Strategie e indicatori</p> <p>1.3.2. Risultati</p> <p>1.3.3. Strategie e indicatori</p> <p>1.3.4. Risultati</p>	<p>1.3.5. Strategie e indicatori</p> <p>1.3.6. Risultati</p>	<p>1.3.7. Strategie e indicatori</p> <p>1.3.8. Risultati</p>	<p>1.3.9. Strategie e indicatori</p> <p>1.3.10. Risultati</p>	<p>1.3.11. Strategie e indicatori</p> <p>1.3.12. Risultati</p>	<p>1.3.13. Strategie e indicatori</p> <p>1.3.14. Risultati</p>	<p>1.3.15. Strategie e indicatori</p> <p>1.3.16. Risultati</p>

<p>La Regione Puglia, con la presente, approva il Piano di attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della Legge Regionale n. 15 del 2014, recante "Disposizione concernente la programmazione regionale e l'attuazione del Piano di attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020".</p>	<p>Il presente Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, è parte integrante e sostanziale del Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, e costituisce l'unico strumento di programmazione regionale in materia di sviluppo economico, sociale e ambientale.</p>	<p>Il presente Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, è parte integrante e sostanziale del Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, e costituisce l'unico strumento di programmazione regionale in materia di sviluppo economico, sociale e ambientale.</p>	<p>Il presente Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, è parte integrante e sostanziale del Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, e costituisce l'unico strumento di programmazione regionale in materia di sviluppo economico, sociale e ambientale.</p>	<p>Il presente Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, è parte integrante e sostanziale del Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, e costituisce l'unico strumento di programmazione regionale in materia di sviluppo economico, sociale e ambientale.</p>	<p>Il presente Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, è parte integrante e sostanziale del Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, e costituisce l'unico strumento di programmazione regionale in materia di sviluppo economico, sociale e ambientale.</p>	<p>Il presente Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, è parte integrante e sostanziale del Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, e costituisce l'unico strumento di programmazione regionale in materia di sviluppo economico, sociale e ambientale.</p>	<p>Il presente Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, è parte integrante e sostanziale del Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, e costituisce l'unico strumento di programmazione regionale in materia di sviluppo economico, sociale e ambientale.</p>	<p>Il presente Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, è parte integrante e sostanziale del Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, e costituisce l'unico strumento di programmazione regionale in materia di sviluppo economico, sociale e ambientale.</p>	<p>Il presente Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, è parte integrante e sostanziale del Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, e costituisce l'unico strumento di programmazione regionale in materia di sviluppo economico, sociale e ambientale.</p>	<p>Il presente Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, è parte integrante e sostanziale del Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, e costituisce l'unico strumento di programmazione regionale in materia di sviluppo economico, sociale e ambientale.</p>	<p>Il presente Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, è parte integrante e sostanziale del Piano di attuazione del POR 2014-2020, approvato dalla Regione Puglia, e costituisce l'unico strumento di programmazione regionale in materia di sviluppo economico, sociale e ambientale.</p>
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TABELLA 1 - III. Le relazioni	
In Sistema di relazioni con il contesto locale	
III.a Capacità di generare rapporti di cooperazione	III.b Capacità di comprendere i fabbisogni del territorio
	Aver maturato 5 anni di esperienza nell'erogazione di attività di altra formazione
<p>Significativa documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esistenza ed il contenuto di rapporti con le tipologie di soggetti indicate; • adesione a partenariati formalmente attivati con le tipologie di soggetti indicate; • costituzioni/adesione ad organismi misti; • progetti realizzati in partenariato come capofila o come partner; • partecipazioni non occasionali a sedi istituzionali di confronto su tematiche della formazione; • protocolli d'intesa, accordi formalizzati; • documentazione attestante, nei corsi eventualmente già realizzati, l'effettuazione di periodi di stage, proporzionali alla durata dell'intervento formativo; • archivio di aziende disponibili ad ospitare stage, d'indirizzo a livello regionale, sia qualitativamente che quantitativamente, rapportato ai settori produttivi/partners con gli indirizzi di formazione (tra identificativi dell'azienda, settore economico prevalente, tematiche della collaborazione, tipo di formalizzazione della collaborazione). 	<p>Elenco delle aziende (medio-piccole e/o grandi, secondo la definizione comunitaria) che hanno commissionato o che sono disponibili a commissionare all'organismo di formazione interventi formative per le proprie necessità.</p>
<p>Frequenza e tipologia di rapporti con i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che operano nel sistema dell'education, comprese aziende che svolgono una funzione formativa ospitando stage, tirocini, collaborando alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, cooperando alla realizzazione di percorsi di istruzione-formazione nell'ambito di poli e distretti integrati; • che svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e di difficoltà, all'inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro 	<p>Frequenza e tipologia di rapporti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro, dimostrando di saper cogliere il fabbisogno professionale da essi espresso in maniera più o meno esplicita; - le diverse tipologie di utenti, e relative forme di rappresentanza dimostrando di saper leggere ed interpretare il fabbisogno di formazione esplicito (o tacito) dei diversi target
Autodichiarazione del legale rappresentante	Autodichiarazione del legale rappresentante
Autodichiarazione del legale rappresentante	Autodichiarazione del legale rappresentante
non pertinente	non pertinente
- in fase di accesso - in fase di mantenimento	- in fase di accesso - in fase di mantenimento
- in fase di accesso	- in fase di accesso
- in fase di mantenimento	- in fase di mantenimento

TABELLA 1 - Valutazione qualitativa														
M.1 Efficienza organizzativa			M.2 Qualità dell'offerta			M.3 Correttezza finanziaria			M.4 Satisfazione dell'utente			M.5 Qualità dei servizi e dei processi		
Requisito M.1.1 - (Rapporto Rendiconto)/(Rapporto Approvato)			Requisito M.2.1 - (Numero attività di servizi attivati formative numero attività di bilancio)/(Numero attività di servizi attivati formative)			Requisito M.3.1 - (Costo medio attività formative)/(Costo medio attività formative)			Requisito M.4.1 - (Numero di questionari con valutazioni positive)/(Totale numero questionari)			Requisito M.5.1 - (Numero di attività occupati nel bilancio)/(Numero di attività occupati nel bilancio) (Rapporto di attività formative/RSR) (ultimo giorno di attività formative)		
Non presenti			Non presenti			Non presenti			Non presenti			Non presenti		
Requisito M.1.1 - (Rapporto Rendiconto)/(Rapporto Approvato)			Requisito M.2.1 - (Numero attività di servizi attivati formative/numero attività di bilancio)/(Rapporto attività di servizi attivati formative)			Requisito M.3.1 - (Costo medio attività formative)/(Costo medio attività formative)			Requisito M.4.1 - (Numero di questionari con valutazioni positive)/(Totale numero questionari)			Requisito M.5.1 - (Numero di attività occupati nel bilancio)/(Numero di attività occupati nel bilancio) (Rapporto di attività formative/RSR) (ultimo giorno di attività formative)		
Indicatore minore del 50%	Indicatore compreso tra il 50% e il 70%	Indicatore maggiore del 70%	Indicatore minore del 50%	Indicatore compreso tra il 50% e il 70%	Indicatore maggiore del 70%	Indicatore minore del 50%	Indicatore compreso tra il 50% e il 70%	Indicatore maggiore del 70%	Indicatore minore del 50%	Indicatore compreso tra il 50% e il 70%	Indicatore maggiore del 70%	Indicatore minore del 50%	Indicatore compreso tra il 50% e il 70%	Indicatore maggiore del 70%
Nel livello di performance non possibile nel rating valutativo	Nel livello di performance di mantenere nel rating valutativo	Nel livello di performance positivo nel rating valutativo	Nel livello di performance di mantenere nel rating valutativo	Nel livello di performance di migliorare nel rating valutativo	Nel livello di performance non negativo nel rating valutativo	Nel livello di performance di mantenere nel rating valutativo	Nel livello di performance di migliorare nel rating valutativo	Nel livello di performance non negativo nel rating valutativo	Nel livello di performance di mantenere nel rating valutativo	Nel livello di performance di migliorare nel rating valutativo	Nel livello di performance non negativo nel rating valutativo	Nel livello di performance di mantenere nel rating valutativo	Nel livello di performance di migliorare nel rating valutativo	Nel livello di performance non negativo nel rating valutativo
<p>L'efficienza organizzativa massimizza le capacità di realizzare le attività formative in modo completo e coerente con quanto programmato ed approvato.</p> <p>Il periodo di analisi considerato è quello relativo all'anno solare precedente alla domanda di accreditamento.</p> <p>Per importo approvato il numero quello approvato dalla Amministrazione, per importo non approvato il numero che l'organismo ha realizzato ed è relativo ai progetti approvati e conclusi nell'anno solare precedente.</p>			<p>Per abbondanza il numero di informazioni del servizio formativo senza preavviso affettivo per la persona ed è risultato di maggiore entità e efficacia nella misura in cui l'abbonamento preventivo, per la parte che lascia la persona formata, il mercato raggiungendo via gli obiettivi di apprendimento (contatti con l'organismo). Secondo la sua occasione, gli indicatori che toccano il costo, perché inseriti in un'altra sezione formative di bilancio e P.P. il numero attività di partecipazione sono solo da computare tra i soggetti in abbonamento.</p> <p>La attività considerata nel collegio dell'indicatore sono quelle concluse nell'anno solare precedente alla domanda di accreditamento.</p> <p>Per numero di attività al fine della attività formative si intendono quelli risultati da registro nella prima pagina di attività.</p> <p>Per numero di attività di bilancio si intende quello che hanno abbandonato il corso senza aver trovato una soluzione e senza aver intervenuto in altro percorso formativo.</p>			<p>In relazione ai nuovi contatti del lifelong learning, per l'individuo è creato un percorso di competenze funzionali e propri percorsi formative e professionali. In tal senso, il successo formativo dell'organismo è il essere l'abbonato gli utenti dei servizi formativi acquisiscono vantaggi psicologici attraverso il conseguimento di abilitazione e l'impiego della condizione occupazionale e l'incremento delle conoscenze competenze possedute anche attraverso il ricorso a valutazioni esterne ed indipendenti.</p> <p>Il periodo di analisi considerato è quello relativo all'anno solare precedente alla domanda di accreditamento.</p> <p>Le attività considerate nel collegio dell'indicatore sono quelle concluse nell'anno solare precedente alla domanda di accreditamento.</p> <p>Per numero di attività formative si intendono gli attività con, quindi a conclusione delle attività formative, hanno ottenuto una qualificazione attraverso.</p> <p>Per numero di attività di bilancio si intende quello che hanno abbandonato il corso senza aver trovato una soluzione e senza aver intervenuto in altro percorso formativo.</p>			<p>Misura la percezione positiva dei percorsi formativi da parte di coloro che ne sono direttamente o indirettamente i beneficiari. Viene rilevato dagli Organismi formativi attraverso la somministrazione di questionari e dopo lo svolgimento dei percorsi formativi, di specifici questionari destinati agli allievi ed ai docenti del corso formativo, per specifiche tipologie di formazione (Diploma di Formazione/Grado Docente, Formazione per docenti). I prezzi ed ulteriori soggetti politicamente rilevanti, nel caso del processo (formazione, università...) il confronto sulla consistenza del dato viene effettuato a campione dall'amministrazione regionale sulla richiesta periodica.</p> <p>Il periodo di analisi considerato è quello relativo all'anno solare precedente alla domanda di accreditamento. Le attività considerate nel collegio dell'indicatore sono quelle concluse nell'anno solare precedente alla domanda di accreditamento.</p>			<p>Senza la presenza del lifelong learning l'obiettivo complessivo dell'accreditamento si diversifica nell'individuazione di competenze funzionali ed implementare le condizioni di occupabilità dell'individuo. È evidente che il contesto di occupabilità è quello in modo continuo e secondo un numero di corsi di vita della persona e la storia della biologia di specifici. Secondo tale logica occupazionale costituisce espressione dell'efficacia del servizio formativo solo per gli interventi specificamente finalizzati all'incremento delle competenze nel lavoro.</p> <p>Le attività considerate nel collegio dell'indicatore sono quelle concluse nel due anni solari precedenti alla domanda di accreditamento.</p> <p>L'analisi degli esiti occupazionali è invece riferibile all'anno solare precedente al anno che viene conclusa la formazione che sono previsti la domanda di accreditamento.</p>		
<p>Solo per organismi esistenti: - elenco dei progetti approvati e di quelli non approvati con i relativi importi secondo lo schema riportato nel sistema informativo.</p>			<p>Solo per organismi esistenti: - copia della prima pagina del registro delle attività concluse nell'anno solare precedente; - elenco degli allievi dimissionari con relativa documentazione attestante la dimissionarietà.</p>			<p>Solo per organismi esistenti: - copia della prima pagina del registro delle attività concluse nell'anno solare precedente; - elenco degli allievi che hanno abbandonato l'attività formative con relative attestazioni dimissionarie.</p>			<p>Non presente</p>			<p>Solo per organismi esistenti: Verifiche effettuate tramite il database dell'Amministrazione regionale alla Commissione Obbligatoria.</p>		
<p>Da per organismi esistenti e di nuova costituzione: - elenco dei progetti approvati e di quelli non approvati con i relativi importi secondo lo schema riportato nel sistema informativo.</p>			<p>Solo per organismi esistenti e per quelli di nuova costituzione: - copia della prima pagina del registro delle attività concluse nell'anno solare precedente; - elenco degli allievi dimissionari con relativa documentazione attestante la dimissionarietà.</p>			<p>Solo per organismi esistenti e per quelli di nuova costituzione: - copia della prima pagina del registro delle attività concluse nell'anno solare precedente; - elenco degli allievi che hanno abbandonato l'attività formative con relative attestazioni dimissionarie.</p>			<p>Solo per organismi esistenti e per quelli di nuova costituzione: - dato sui rilevabili in questione (i) disponibili la apposita piattaforma.</p>			<p>Solo per organismi esistenti e per quelli di nuova costituzione: Verifiche effettuate tramite il database dell'Amministrazione regionale alla Commissione Obbligatoria.</p>		
Non presente			Non presente			Non presente			Non presente			<p>Solo per organismi esistenti e per quelli di nuova costituzione: Verifiche effettuate tramite il database dell'Amministrazione regionale alla Commissione Obbligatoria.</p>		
- in fase di accesso - in fase di mantenimento			- in fase di accesso - in fase di mantenimento			- in fase di accesso - in fase di mantenimento			- in fase di accesso - in fase di mantenimento			- in fase di accesso - in fase di mantenimento		
- in fase di accesso			- in fase di accesso			- in fase di accesso			- in fase di accesso			- in fase di accesso		
- in fase di mantenimento			- in fase di mantenimento			- in fase di mantenimento			- in fase di mantenimento			- in fase di mantenimento		